

ANNO XIV - SERIE A - N. 1-2 — 1940 - XVIII

STVDI VRBINATI

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

DIRETTI DA

VEZIO CRISAFULLI

prof. di diritto costituzionale
preside della facoltà di giurisprudenza

CANZIO BICCI

prof. di medicina legale e delle assic.
rettore dell'Università

LUIGI RENZETTI

presidente
della Regia Accademia Raffaello



S. T. E. U. - URBINO

IN VRBINO, PRESSO L'VNIVERSITÀ DEGLI STVDI

SOMMARIO

CESARE COSCIANI, <i>L'imposta ordinaria sul patrimonio nella teoria finanziaria</i>	pag. 11
UBALDO ROBBE, <i>La condictio nel diritto romano classico</i> ..	93
<i>Necrologio</i>	

COMITATO DI REDAZIONE

I professori dell'Università di Urbino: Vezio Crisafulli, Cesare Cosciani, Dal Martello, Ugo Nicolini, Giovanni Pavanini, Canzio Ricci, Ubaldo Robbe, Lino Salis, Aldo Sandulli, Giuliano Vassalli.

COLLABORATORI

Gli ex-professori dell'Università di Urbino: Luigi Abello, Alberto Asquini, Guido M. Baldi, Claudio Baldoni †, Giulio Battaglini, Giuseppe Branca, Arnaldo Bertola, Giuseppe Bettiol, Walter Biglavi, Pompeo Biondi, Gian Piero Bognetti, Guido Bonolis, Giacinto Bosco, Ugo Brasiello, Antonio Butera, Francesco Calusso, Valentino Capocci, Tito Carnacini, Mario Casanova, Giovanni Cristofolini, Francesco D'Alessio, Giuseppe Menotti De Francesco, Tullio Delogu, Arnaldo De Valles, Agostino Diaua, Guido Donatuti, Francesco Ercole, Giuseppe Ermini, Pio Fedele, Carlo Ferraj, Giuseppe Ferri, Eugenio Florian, Giuseppe Forchietti, Gian Carlo Frà, Camillo Giardina, Andrea Guarneri Citati, Carlo Girola, Nicola Jaeger, Isidoro La Lumia, Mario Lauria, Ruggero Luzzatto, Ugo Mancinelli, Teodosio Marchi, Antonio Marongiu, Rosario Mazzone, Guido Mengozzi, Francesco Messina, Roberto Montessori, Gaetano Morelli, Umberto Navarrini, Oreste Nigro, Ferruccio Pergolesi, Rolando Quadri, Raffaele Resta, Mario Ricca Barberia, Alfredo Rocco, Lanciotto Rossi, Mario Rotondi, Giovanni Salemi, Francesco Santoro-Passarelli, Guglielmo Sabatini, Roberto Scheggi, Antonio Scialoja, Manfredi Siotto Pintor, Siro Solazzi, Cesare Tumei, Arnaldo Volpicelli, Adolfo Zerboglio.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Abbonamento annuo: per il Regno L. 20; per l'Estero L. 25; un numero separato L. 5. - Doppio L. 10.

Redazione e Amministrazione: presso l'Università degli Studi di Urbino.

STVDI VRBINATI

Anno XIV - s. A - N. 1-2

Aprile 1940 - XVIII

PREMESSA

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Cenni storici: la tendenza all'estensione dell'imponibile. — 3. Lo spezzettamento dell'imposta generale sul patrimonio. — 4. Il ritorno alla tassazione generale.

1. — L'imposta sul patrimonio può venir definita come un'imposta commisurata sopra quel complesso di beni e diritti del contribuente che viene generalmente usato allo scopo di produrre un flusso continuo di beni e servizi - chiamato reddito (1) - e che in circostanze ordinarie è destinato a rimanere intatto nel corso del processo che frutta il reddito stesso. (2)

Non si può dire che l'imposta sul patrimonio (ed il concetto stesso di patrimonio) abbia formato oggetto di particolari studi finanziari. Specialmente per quanto concerne la determinazione del concetto di patrimonio e dei problemi ad esso connessi, nonchè l'esame della traslazione e degli ulteriori effetti economici della imposizione, detti problemi non hanno fino ad oggi formato oggetto di esaurienti indagini da parte degli studiosi di economia finanziaria. L'imposta sul reddito ed i problemi ad essa connessi ha accentrato tutta l'attenzione degli studiosi e, considerandosi l'imposizione patrimoniale come una forma particolare dell'imposta sul reddito, a quella imposta vengono estese tutte le conclusioni elaborate dalla scienza per questa. Ma non venne avvertito sufficiente-

(1) Anche se - si può aggiungere - non monetario.

(2) SELIGMAN E. R. A. Voce: *Property Tax*, in *Encyclopaedia of Social Sciences*, pag. 538.

mente che la diversa base del tributo può dar luogo, nei due casi, a processi traslativi ed a ripercussioni economiche talvolta anche profondamente diverse. L'imposta sul patrimonio costituì, invece, oggetto di preziose indagini considerata in due casi particolari: quale imposta successoria e quale imposta straordinaria. Imposte, queste due, che hanno diversi punti di contatto tra di loro ma che negli effetti e, talvolta, anche nelle premesse non si identificano con l'imposizione ordinaria sul patrimonio.

È sembrato opportuno, pertanto, uno studio che tratti compiutamente, da tutti i punti di vista, l'imposizione ordinaria sul patrimonio.

Nel presente lavoro, precisato brevemente il concetto di patrimonio, si cercherà di determinare la natura e la funzione economica cui adempie l'imposizione ordinaria sul tale base nei sistemi tributari moderni, e si studieranno i problemi connessi con la traslazione e con l'incidenza di questa imposta, cercando di mettere in rilievo i punti differenziali rispetto alle altre imposte similari o concorrenti (imposte sul reddito e quelle sui trasferimenti patrimoniali).

2. — L'imposta sul patrimonio è tra le più antiche: la sua origine è connessa con l'idea della capacità contributiva misurata in termini di valore della proprietà. Il tipo più vecchio è rappresentato dalla imposta che grava sulle terre delle comunità primitive. Tipico, lo svolgimento dell'imposta negli Stati Uniti d'America. Qui, venne applicata prima sulla base della superficie terriera (Vermont, Carolina), poi integrata per tener conto del diverso grado di fertilità e del modo di coltivazione delle terre (Connecticut, Ohio) ed, infine, secondo il valore venale dei beni terrieri (1). Gradualmente il campo di imposizione si estende sempre più, fino ad includere le case rurali, le scorte vive e morte dell'agricoltura; più tardi include anche le macchine e i beni urbani, si estende alle merci, alla moneta e ad altri beni mobili. Si viene a creare, così, poco alla volta, l'imposta generale sulla proprietà.

(1) SELIGMAN E. R. A.; Voce *Property Tax*, nell'*Encyclopaedia of Social Sciences*

È questa la configurazione dell'imposta quale venne applicata nell'evo antico.

Ad Atene è nota col nome di *eisfora*, ed attraverso una continua evoluzione, andò estendendosi gradualmente dalla tassazione della proprietà immobiliare a quella mobiliare rappresentata dagli schiavi, mobilia, cavalli, imbarcazioni, ecc. fino a divenire una vera e propria imposta generale sul patrimonio, in qualche città ordinata in ragione progressiva. A Roma è nota col nome di *censo* o di *tributum civium*, il quale talvolta assume la forma di un prestito forzoso il cui rimborso viene effettuato col provento del bottino. L'imposta colpisce anche i beni mobiliari man mano che il commercio si sviluppa. Fatto degno di attenzione è la trasformazione al tempo di Calligola dell'imposta generale in imposta differenziata sulle singole forme di proprietà. Le evasioni fiscali, dovevano essere notevoli dal momento che per l'accertamento dell'imponibile il fisco poteva usare ogni metodo compresa la tortura. Però i mezzi dovevano esser lo stesso poco efficienti se l'imposta poco alla volta si sgretolò (1).

Più tardi, nel medioevo, venne applicata nei comuni italiani e costituiti, pure, la principale fonte d'entrata delle finanze municipali dell'Inghilterra, della Francia e della Germania con la differenza che in Inghilterra costituiva la sola risorsa degli enti locali mentre negli altri Stati si accompagnava con le imposte indirette e dazi consumi. L'imposta patrimoniale colpiva tutti i cittadini in base all'ammontare del loro patrimonio globale, con esclusione di ogni altro tributo diretto. Nel medioevo, come è noto, le finanze pubbliche hanno un carattere tipicamente patrimoniale essendo tratte le entrate del Comune, Principato o Stato dal patrimonio privato del signore o principe. Ciò nonostante, vigeva anche un certo numero di imposte che assumevano le forme più diverse, e, tra queste, le imposte patrimoniali, con prevalenza, però, delle imposte indirette. Lo sviluppo delle imposte indirette si spiega col fatto che potevano venir aumentate secondo la volontà del Sovrano, mentre le imposte dirette erano contenute entro i limiti e nelle misure previ-

(1) Per cenni più ampi sull'imposta nell'antichità si veda: SELIGMAN E. R. A.; *Essays in taxation*, Macmillan, New York 1923, Cap. II, § II.

ste dagli statuti, dai contratti e dalle usanze (1); limiti, che non potevano venir superati senza il consenso dei contribuenti.

L'imposta patrimoniale veniva percepita spesso, invece, per fronteggiare esigenze finanziarie straordinarie: il Sovrano, col consenso dei contribuenti cui si rivolgeva sotto la forma di preghiera, percepiva dei *sussidi* o *sovvenzioni* dette anche *collette*, commisurate, frequentemente, sulla base patrimoniale (2).

La notevole tendenza all'aumento delle spese pubbliche soprattutto nei comuni italiani di Firenze, Milano, Venezia, Genova, Pisa, portò con sè la necessità di aumentare le entrate (3). Ciò diede origine ad un complesso di provvedimenti finanziari, vere anticipazioni dei sistemi tributari moderni, vanto e merito delle nostre finanze medioevali. A fianco dei tributi indiretti sul consumo, delle prestanze od accatti, l'imposta patrimoniale divenne uno dei cespiti più notevoli delle entrate comunali di quel tempo.

Le autorità comunali medioevali, ricalcando l'analoga istituzione romana del censo, istituirono il cosiddetto catasto, nel quale vennero inventariati e valutati tutti i beni immobili e spesso anche tutti i beni mobili (merci, oggetti preziosi, crediti, ecc.) appartenenti ai singoli cittadini. Vennero esentate le suppellettili di casa. Il catasto veniva fatto su dichiarazione firmata dei possessori e la legge prevedeva severe pene per i dichiaranti in mala fede (4).

Particolare sviluppo assunse il catasto a Firenze. Creato nel 1427, in esso si accatastavano, cioè si cumulavano, i beni mobili ed immobili di ogni cittadino escluse le armi, le vesti e gli utensili domestici di uso strettamente necessario. A tale scopo i cittadini dovevano denunciare tutto il loro patrimonio, di qualunque natura fosse. Tale denuncia veniva controllata dalla pubblica autorità, anche col sussidio di testimonianze di terzi, ove le altre modalità concesse dalla legge non fossero bastate. Dalla somma attiva del patrimonio

(1) RICCA SALERNO G., *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*, Salviucci, Roma 1881, pag. 11.

(2) Come ricorda il SELIGMAN (*Essays* cit., pag. 40) nel 1166 l'imposta patrimoniale era riscossa in quasi tutta l'Europa al fine di finanziare le Crociate.

(3) Per lo sviluppo dell'imposta in quel tempo in Inghilterra, si veda SELIGMAN, *Essays* cit.

(4) RICCA SALERNO G., *Storia*, ecc., cit., pag. 14.

di ciascuno si deducevano gli oneri relativi, il valore della casa di abitazione e della bottega per l'esercizio dell'industria od il fitto corrispondente, della mobilia, degli animali di servizio e degli strumenti di produzione. Talvolta era concessa la deduzione di una somma annua corrispondente a quella necessaria per il sostentamento del contribuente e della sua famiglia, deduzione generalmente concessa sotto forma di una somma fissa (200 fiorini d'oro a testa). L'ammontare che rimaneva costituiva la sostanza d'estimo, il cosiddetto sovrabbondante, sul quale veniva commisurata l'imposta ad un tanto per libbra d'estimo (motivo per cui l'imposta si chiamava anche libbra, onde il termine "essere allibrato,, significava essere iscritto nei ruoli dell'imposta sul patrimonio). Il tasso era di 10 soldi d'oro o mezzo fiorino per ogni 100 fiorini. Il catasto doveva venir rinnovato ogni tre anni, di fatto, però, il rinnovo avveniva più di rado. I Contribuenti morosi venivano puniti severamente anche con pene diverse da quelle pecuniarie (come l'esclusione dalle cariche pubbliche, la negazione di ogni azione proposta davanti il giudice, il divieto fatto ai debitori del moroso di pagargli quello che gli spettava, ai mugnai di macinargli il grano, l'espulsione degli inquilini dalle case di sua proprietà che dovevano rimanere disabitate, ecc.). Come è noto, i Medici si servirono di questa imposta, applicandovi un tasso progressivo, come arma per rovinare la classe abiente fiorentina: la cosiddetta decima scalata, proposta nel 1497 ed attuata nel 1499, portò ai risultati conosciuti.

Catasti simili si trovano in tutti o quasi tutti i Comuni italiani: a Venezia, dove vien fatto risalire a tempi remoti; a Milano, dove, creato nel XII secolo, reintrodotta nel 1208 (noto col nome di libro del dolore), ed applicato nel 1271 con un tasso pari a 10 soldi e 5 denari per 100 lire senza alcuna esenzione; lo troviamo a Siena nel 1198, a Vercelli nel 1228, a Bologna nel 1235, a Genova (colletta) nel 1249, a Torino nel 1250, a Modena nel 1253, a Parma nel 1302 (1), a Napoli nel 1473 in seguito alla riforma introdotta da Re Ferdinando II che desiderando trasformare l'imposta sui fuochi da imposta personale la trasformò in imposta sull'avere (2).

(1) RICCA SALERNO G., *Storia*, ecc., cit., pagg. 14-15.

(2) RICCA SALERNO G., *Storia*, ecc., cit., pag. 26.

Questa base d'imposizione sembra, del resto, logica in quel periodo di tempo in cui, data la semplicità dei sistemi economici, il patrimonio e non il reddito costituiva l'indice più espressivo della capacità contributiva dei singoli. Senonchè il graduale sviluppo della proprietà mobiliare, ed in modo particolare della proprietà immateriale (azioni, obbligazioni, diritti di vario genere) creano un complesso di inconvenienti, in prima linea il sorgere come fenomeno preoccupante e di massa dell'evasione fiscale per certe forme di proprietà.

3. — Col finire del medioevo, il sistema dell'imposizione diretta unica sul patrimonio lasciò il posto, in Europa, a sistemi finanziari più complessi e meglio aderenti alle nuove esigenze del tempo.

Il catasto imperfetto e rudimentale si trasforma nel catasto della ricchezza immobiliare e contemporaneamente l'imposta si limita alla proprietà fondiaria. Si ritorna così ad un processo inverso, ritornando sulla strada già percorsa. In Inghilterra tale processo si manifesta verso il XVII secolo, quando l'imposizione si limita alla sola proprietà immobiliare. L'imposta generale sul patrimonio si evolve, spezzettandosi in una molteplicità di imposte speciali sui vari fondi e sulle varie industrie. E dalla base patrimoniale come oggetto di tassazione si passa lentamente a quella del reddito. A sua volta, poi, l'imposta sul reddito si evolve anch'essa per suo conto.

L'imposta patrimoniale si diffuse, invece, in quasi tutti gli Stati della Confederazione nord-americana, soprattutto per soddisfare i bisogni finanziari degli enti locali, quali le contee ed i comuni (col nome di *General Property Tax*) che vi assoggettavano in un primo tempo, tutte le forme di patrimonio, sia mobile che immobile, produttivo come improduttivo, ad eccezione delle masserizie di casa e degli effetti personali. La *General Property Tax*, che viene applicata nella metà del XIX secolo da tutti gli Stati della Confederazione dopo la sua prima introduzione a New York (verso la fine del XVIII secolo), nasce dalla estensione della imposizione patrimoniale specifica sorta fin dall'inizio del XVIII secolo nella New-England (1).

(1) SELIGMAN E. R. A., Voce *Property Tax*, cit.

Più recentemente (alla fine del XIX secolo) l'imposta generale sul patrimonio si venne trasformando nella cosiddetta *Classified Property Tax* che rappresenta una fase di evoluzione verso nuove forme di imposizione senza abbandonare ancora la base patrimoniale. In questi ultimi anni vengono compiuti gli ultimi passi: la fine della guerra mondiale vede diffondersi l'esenzione della proprietà immateriale il cui reddito è colpito ormai dall'*income tax*, e nel 1933 si compie la fase finale dell'esenzione della proprietà mobiliare e del ritorno all'imposizione del patrimonio immobiliare. In Europa, l'imposta sul patrimonio sopravvisse soltanto in alcuni cantoni svizzeri. I risultati conseguiti in questi cantoni per il campo d'applicazione ristretto e per la mitezza dei saggi, non consentono un giudizio assolutamente negativo sul suo funzionamento, contrariamente a quanto venne osservato per gli Stati della Confederazione nord-americana, dove, l'applicazione fattane recò così profonde violazioni della giustizia tributaria che il Seligman stesso non esitò a dichiarare l'imposta generale sul patrimonio "la peggiore imposta conosciuta dal mondo civile", e che solamente "l'ignoranza e l'inerzia concorrono ancora a mantenere in vita". Ma in quello Stato il fattore che permise il suo mantenimento fu la bassa pressione tributaria che rendeva meno sensibili gli inconvenienti del sistema. Non appena questa si inasprì, gli inconvenienti si fecero più evidenti.

4. — Ciò non impedì, però, che in altri Stati, soprattutto in Francia, in Inghilterra ed in Italia, l'imposta sul patrimonio venisse, ancora prima della guerra, propugnata dagli uomini politici dei partiti estremi, con quello stesso accanimento con cui, per ragioni opposte, era combattuta dai conservatori e dalla democrazia individualista. Il Flora ricorda fra i caldi fautori di questa imposta, in Francia il Ménier, l'Yves Guyot, il Girardin e in Italia il senatore Plezza, che voleva si applicasse questa imposta nei paesi che hanno raggiunto lo stato stazionario, contrassegnato dall'esistenza di una massa considerevoli di beni voluttuari, per colpire adeguatamente ogni forma di ricchezza, e, poi, il Rigotti che vi vedeva un mezzo per semplificare il sistema tributario e introdurre in esso maggior giustizia. In tempi più recenti ancora si possono ricordare, in Italia:

l'Alessio ed il Meda; in Francia: il Ministro Caillaux, nel 1914 (1), e nel 1920, l'Auriol che nella seduta del 12 aprile propose tale imposta, con esito negativo, alla Camera dei Deputati; in Olanda: il Pierson, che nel 1893 vide, invece, realizzato il suo progetto (2).

Sta di fatto che in questi ultimi tempi la imposizione patrimoniale ritorna a diffondersi negli Stati europei, segno di una ulteriore evoluzione del sistema tributario. Però l'attuale risorgere di questa imposta è dovuta a cause d'ordine diverso da quelle che ne hanno provocata l'abolizione. Non si tratta di una involuzione del sistema economico, bensì della necessità di adattare il sistema tributario all'accresciuta pressione tributaria, in modo da poter perfezionare la distribuzione dei carichi tributari tra i singoli.

(1) Vedi "Revue de Science financière", 1914, pag. 148.

(2) Per questi cenni storici e per gli ordinamenti attualmente vigenti nei vari Stati si veda lo studio dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni; *L'imposta sul patrimonio in Italia ed all'estero*, Editrice Associazione fra le Società Italiane per Azioni, Roma 1939-XVIII.

I.

IL CONCETTO DI PATRIMONIO NELL'ECONOMIA FINANZIARIA

SOMMARIO: 1. Necessità di precisare il concetto di patrimonio. — 2. Interesse degli studiosi per tale concetto. — 3. Sua definizione dal punto di vista dell'economia finanziaria. — 4. La posizione di equilibrio nella distribuzione individuale degli elementi patrimoniali.

1. — Normalmente, tanto nel linguaggio scientifico che in quello comune, si usa contrapporre il termine di "imposta sul patrimonio,, a quello di "imposta sul reddito,,. Questa contrapposizione può venir presa in due sensi, tra di loro assolutamente indipendenti: o come un'imposta che *incide* sul patrimonio, comunque commisurata, o come un'imposta *commisurata* sulla base patrimoniale, ancorchè incida solamente sul reddito lasciando immune il patrimonio.

Ora, sembra opportuno chiarire che il concetto di imposta sul patrimonio (così come quello d'imposta sul reddito), in qualunque dei due sensi venga usato, ha sempre, come del resto tutte le categorie economiche, un valore puramente empirico ed arbitrario (1).

(1) Più diffusamente sul carattere empirico delle concezioni e delle categorie economiche si veda: COSCIANI C., *Individuo e Stato nella Scienza economica*, negli "Annali della R. Università di Trieste,, Vol. VII, 1936, pag. 84 dell'estratto. Un'applicazione di questi principi venne fatta a proposito del concetto di mercato coloniale come contrapposto a quello di mercato interno e di mercato estero (si veda COSCIANI C. "L'economia coloniale ed il concetto economico di colonia,, in "Rivista di politica economica,, fasc. 1939-VII.

Per quanto concerne il primo dei due significati, conviene ricordare che non è possibile distinguere in astratto l'imposta che incide solo sul reddito da quella che incide anche sul patrimonio (1). Il patrimonio di solito viene inciso solamente quando la pressione tributaria oltrepassa un certo limite. Limite che, conviene dirlo subito, non è determinabile a priori ed in generale, essendo suscettibile di variare da momento a momento, da individuo ad individuo, dipende dall'andamento della curva di utilità del reddito del contribuente, e, quindi, dal grado di contraibilità dei suoi bisogni, dall'altezza dell'imposta considerata e soprattutto dall'altezza delle altre imposte che gravano sullo stesso contribuente, dall'impiego delle spese pubbliche, dalle condizioni di mercato e dalle prospettive future, ecc. In definitiva, il momento in cui l'imposta (o le imposte) si trasforma da tassazione del reddito in tassazione del patrimonio, non dipende dalle modalità del prelievo di un'imposta, ma dal *quantum*, dall'entità del prelievo stesso (2). La stessa imposta, senza che in essa intervenga alcuna variazione (né d'aliquota, né d'altro genere), può trasformarsi da tassazione del reddito in tassazione del patrimonio, per variazioni intervenute negli altri fattori. Così nella realtà si passa da un'imposta che pur essendo commisurata sul patrimonio, tuttavia incide certamente sul reddito (p. es. un'unica imposta diretta dell'1 per mille del patrimonio) a quella che benchè commisurata sul reddito incide di sicuro sul patrimonio (p. es. un'imposta del 101% del reddito, ed anche molto meno per l'incomprimibilità dei bisogni individuali).

Da questo aspetto, come si vede, tale distinzione è puramente astratta: dal punto di vista concreto, contingente, la stessa imposta può appartenere al primo o al secondo tipo a seconda delle circo-

(1) Fatto, questo, messo in rilievo dal RICARDO (*Principles of political economy and taxation*, George Bell, Londra 1895, pag. 133), il quale considera soprattutto la possibilità di contrarre il proprio tenor di vita in proporzione dell'imposta.

(2) Logicamente, non dipende solo dal fattore tributario, ma pure dalle condizioni soggettive del contribuente. Un'imposta reale sul reddito che prescinde da queste condizioni, può venir soddisfatta con mezzi patrimoniali se le condizioni debitorie appesantiscono in modo particolare la situazione patrimoniale del contribuente.

stanze di mercato oltre che dell'imposta stessa. Tale classificazione a carattere quantitativo potrà servire, perciò, ai fini di indagini sulla finanza straordinaria e sui suoi limiti. Questa separazione dei due concetti è utile solo ove si vogliano studiare gli effetti che derivano da un'imposizione tale che incida sul patrimonio anzichè sul reddito. Ma più propriamente si dovrebbe dire, anzichè imposta sul patrimonio, sistema tributario che incide sul patrimonio. In altre parole conviene abbandonare la premessa puramente astratta per cui è l'ultima imposta o una sola ad incidere sul patrimonio anzichè tutte. Ove l'imposizione divenga tale da colpire il patrimonio, sembra opportuno affrontare il problema nella sua interezza, esaminando quali imposte incidono più fortemente sul patrimonio - in seguito alla variazione di uno dei tanti elementi ricordati - e quali sono le rispettive conseguenze che ne derivano.

Per quanto concerne il secondo dei due significati, sembra inutile ricordare che un bene può rappresentare per un individuo, tanto una componente del suo reddito che una componente del suo patrimonio, a seconda del modo che lo considera il suo possessore. Ogni bene, se destinato ad un processo di consumo, si trasforma in reddito. se destinato ad un processo di risparmio in patrimonio: perciò volendo accogliere in questo senso - che è poi quello comunemente usato dalle legislazioni tributarie - il significato del termine "imposta sul patrimonio", si rende indispensabile *convenire* il momento ed il criterio di separazione del concetto "patrimonio", da quello di "reddito". Va da sè che nella realtà, tra il bene che è certamente reddito e quello che è certamente patrimonio per l'individuo vi è un complesso di altri beni che appartengono non esclusivamente ma prevalentemente ad una delle due categorie e, ancor peggio, beni che hanno caratteri fondamentali di entrambe le categorie. Così che tra le due categorie di beni, nel campo concreto, non vi è soluzione di continuità.

Quanto si è detto fin qui, del resto, vale per ogni altra classificazione nel campo tributario; imposte dirette in contrapposto alle imposte indirette, imposte personali e reali, imposte sui consumi e sui trasferimenti, ecc. Tutte queste classificazioni sono delle pure convenzioni, delle categorie astratte: onde ne deriva che nel momento in cui si vuol collocare un'imposta concreta in uno di questi schemi sorge, dove più dove meno, un'incertezza. Così lo

studioso è costretto a creare dei tipi ideali d'imposte, astrattamente ben definiti, e su di essi basare i propri ragionamenti.

In ogni caso, intendendo nella generalità dei casi le legislazioni moderne con la parola "imposta sul patrimonio", un'imposta sul reddito commisurata alla base patrimoniale, è quanto mai necessario determinare rigorosamente il concetto di patrimonio, separandolo da altri concetti, soprattutto da quello di reddito. Una simile chiarificazione è necessaria per evitare la creazione di imponibili fittizi e casi di molteplice imposizione che potrebbero condurre l'imposta ad incidere sul patrimonio stesso anzichè sul reddito (1).

2. — Mentre il concetto di reddito costituì oggetto di particolari ricerche da parte degli studiosi di economia e finanza, originando una pregevole ed abbondante bibliografia, invece il concetto di patrimonio venne generalmente trascurato (2).

Solamente alcuni campi particolari, relativi a questioni ben circoscritte, quali le indagini economiche sul patrimonio a base

(1) Da tener presente che un'eventuale doppia o molteplice imposizione del reddito sembra presentare meno inconvenienti, sia per il fisco che per il contribuente, di una molteplice imposizione commisurata al patrimonio: il reddito netto quando viene tassato si comprime e, di conseguenza, presenta una base imponibile sempre minore alle imposte successive, fino a che, nel caso limite, essendo completamente assorbito dal fisco non è più suscettibile di tassazione. Il patrimonio, invece, quando viene colpito con un'aliquota che incide sul reddito al cento per cento, continua a presentare ancora una base per un'imposizione ulteriore, tassazione, che, se applicata, dopo aver assorbito integralmente il reddito, si traduce in una confisca del patrimonio stesso. Per queste ragioni il legislatore deve adeguare, entro i limiti concessi dalla tecnica fiscale, la definizione di patrimonio imponibile al concetto che viene elaborato dalla dottrina finanziaria. Sulla necessità di tassare o il reddito o il patrimonio onde evitare doppia imposizione degli stessi elementi economici si veda BORCATTI G., *Appunti di scienza delle finanze e diritto finanziario*, Giuffrè, Milano 1935, pag. 139.

(2) Si veda per tutti BENINI R., *Beiträge zur Theorie und Statistik der Privat-Vermögen*, (in "Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung", Tempesky, Vienna 1895, pag. 369); e dello stesso A.: *Statistica metodologica e statistica economica* (Castellani, Roma 1911, pagg. 284 segg.) citati da CAOPDACLIO G., *Contributo ad una teoria economica del patrimonio*, Zamperini e Lorenzoni, Roma 1935, pag. 18.

prevalentemente statistica (1), le relazioni che intercedono tra distribuzione di redditi e quella dei patrimoni in una collettività (2), l'influenza che il possesso d'un patrimonio può esercitare sulle condizioni economico-sociali degli individui, con particolare riguardo alla loro posizione iniziale ed alla loro capacità di resistenza ai contratti (3), hanno costituito motivo d'indagine e di studio.

La mancanza o quasi di ricerche in tale campo è spiegabile: gli economisti hanno studiato gli aspetti più salienti del patrimonio analizzando accuratamente i suoi elementi, comunque considerati (bene economico, ricchezza, capitale, bene di consumo e strumentale, ecc.), ma non si è presentata loro l'opportunità di ricorrere - salvo i pochi casi ricordati - al concetto di patrimonio preso come tale.

(1) Si può ricordare: BENINI R., *Distribuzione probabile della ricchezza privata in Italia per classi di popolazione* (in "Riforma Sociale", 1894, pag. 862) *Beiträge zur Theorie und Statistik des Privat-Vermögen* ("Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung", Tempisky, Vienna 1895, pag. 369). *Quote successorie di alcune specie di ricchezza* (in "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei", Vol. XVIII, fasc. II, 1909, pag. 118) ed i suoi studi sul calcolo della ricchezza privata. DE STEFANI A., *L'accertamento e la valutazione finanziaria dei patrimoni successori*, Ferrari, Venezia 1920; *La dinamica patrimoniale nell'odierna economia capitalista*, Litotipo, Padova 1921.

(2) Tra i molti lavori si possono ricordare i seguenti: BENINI R., *Di alcune curve descritte da fenomeni economici aventi relazione colla curva del reddito o con quella del patrimonio* (in "Giornale degli Economisti", marzo 1897); *Principi di demografia* (Barbera, Firenze 1901) *Principi di statistica metodologica* (in "Biblioteca dell'Economista", V Serie, Vol. XVIII). *La finanza in regime corporativo-fascista*, relazione (in "Atti del II Convegno di Studi Sindacali e Corporativi, Genova 5-8 maggio 1932, vol. I-II-III); DE VERGOTTINI M., *Concentrazione individuale e distribuzione territoriale del reddito e della ricchezza* (in "Trattato elementare di statistica diretti dal Ginè", Giuffrè 1935, Vol. IV, Parte I e bibliogr. cit.); GINI C. *Indici di dipendenza e concentrazione* (in Biblioteca dell'economista, Serie V, Vol. XX).

(3) Tra i pochi studi si ricordano: BENINI R., *Di alcune curve descritte da fenomeni economici aventi relazione con la curva del reddito o con quella del patrimonio* (in "Giornale degli Economisti", 1897, pag. 177). PANTALEONI M., *Note sui caratteri delle posizioni iniziali e sull'influenza che le posizioni iniziali esercitano sulle terminali*, e, in termini molto più generali, nel suo *Tentativo di analisi del concetto di "forte e debole", in economia* (entrambi raccolti negli *Scritti varii di economia*, Sandron, 1904, Vol. I), nonché *Proprietà di un sistema di prezzi politici* (ne *La fine provvisoria di un'epopea*, Laterza, Bari 1919).

Nei ragionamenti dei mercantilisti e dei fisiocrati il concetto di patrimonio non compare, confondendosi nei primi con la quantità di moneta esistente ed essendo accentrata l'attenzione dei secondi sulla proprietà fondiaria. Il problema è toccato solo di sfuggita dallo Smith il quale osserva che "quando la divisione del lavoro si è stabilita, ciascuno è ricco o povero, a seconda della quantità di lavoro di cui può disporre, o che può comperare,, (1). Per giudicare del carattere patrimoniale d'un bene, ci deve guidare la possibilità che ha questo bene di darci il potere di disporre del lavoro. In ogni caso quando lo Smith vuol designare il complesso dei beni posseduti da un individuo, usa il termine "stock,, includendovi tanto il capitale (parte destinata a fruttare un interesse), quanto i beni di consumo diretto. Negli economisti posteriori, fino a quelli più recenti, il patrimonio vien studiato solo in funzione della produzione e, perciò, circoscritto al campo più limitato del capitale. Solo in questo senso viene precisato e definito (2).

(1) *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*, Neuchâtel, 1792, trad. sulla IV ediz., vol. I, pag. 60.

(2) A rigori un'esposizione ed una confutazione dei vari concetti elaborati dagli studiosi sul reddito e sul patrimonio, non ha un'importanza sostanziale: dal momento che una soluzione *univoca* della definizione dei termini che ci interessano sembra impossibile od inopportuna, data la moltitudine di problemi connessi a questi concetti e che di continuo si presentano alla mente dello studioso, evidentemente la definizione che viene data dai singoli ha valore solo in quanto venga connessa al sistema scientifico elaborato di cui fanno parte integrante. Il loro significato, le loro definizioni divengono funzione della opera d'indagine che lo studioso intende compiere, dalla loro aderenza ad un sistema, piuttosto che ad un altro, ecc.

Non è inutile ricordare quanto ebbe a scrivere su tale punto Ricci: "Quale definizione di reddito è preferibile? La risposta non può darsi se prima non si sappia a che la definizione debba servire. Le definizioni sono strumenti per la costruzione di teorie. Secondo le teorie, variano le definizioni, così come i congegni meccanici secondo le materie da trasformare. Se si considera che una stessa parola può definirsi in vari modi, si dirà che le definizioni sono arbitrarie; se poi si riflette che fissato lo scopo, lo strumento entro certi limiti rimane pure fissato, si concluderà che le definizioni sono arbitrarie entro limiti. Fra le varie definizioni possibili è da prescegliere quella che renda più semplice, più coerente, più rispondente ai fatti la teoria nella quale si adopera il "Ricci, *Reddito ed imposta*, Roma 1914, par. 36).

Il criterio che oggi viene assunto più comunemente per definire il patrimonio è quello formale: come tale vien considerato "il complesso di beni di cui una persona può disporre o che possiede...". Rientrano in questo ordine di idee il Roscher (1), il Gobbi (2), il Tivaroni (3), l'Arena (4), lo Schmoller (5), il Menger (6), il Graziani (1),

(1) ROSCHER G., definisce il patrimonio come la somma di tutti i beni economici posseduti da una persona fisica o giuridica (*Principes d'économie politique*, Guillaumin, Parigi 1857, vol. I, pag. 7).

(2) GOBBI U., definisce il patrimonio come la somma delle ricchezze appartenenti ad una persona in un dato momento (*Trattato di economia*, Soc. Ed. Libreria, Milano 1923, vol. I, pag. 66).

(3) TIVARONI I., (*Compendio di Scienza delle Finanze*) Laterza, Bari 1929, pag. 19): per patrimonio d'una persona si intende il complesso di beni - produttivi ed improduttivi - posseduti da una persona.

(4) ARENA C., *Corso di Scienze delle finanze e diritto finanziario*, E. Jovene, Napoli 1940 - XVIII, pagg. 346-347): "patrimonio è un concetto piuttosto giuridico, implicando appartenenza della ricchezza, nel senso finanziario già visto, alla perrona: tutti i beni extrapersonali, appartenenti ad una persona od ente al netto delle passività costituiscono il patrimonio individuale della persona o collettivo dell'ente...".

(5) SCHMOLLER G., (*Lineamenti di economia nazionale* - Biblioteca dell'Economista, serie V, vol. I, parte II, pagg. 305-306): Per patrimonio o ricchezza (*Vermögen*) s'intende l'insieme dei beni economici di cui individui e corporazioni possono disporre nel proprio interesse e poichè ciò che agli individui importa non è la sola proprietà, non in solo possesso reale, ma anche il diritto relativo a beni e rendite, debiti e obbligazioni, così il senso traslato chiamiamo anche patrimonio l'insieme di beni economici di cui uno ha il diritto di disporre nel proprio interesse (Neumann), dedotti i debiti che esso può avere.

(6) MENDER C., (*Principi fondamentali di economia*, Galeati, Imola 1909): "l'insieme dei beni economici di cui un soggetto economico dispone", (pag. 61) e qualificando meglio "il complesso dei beni disponibili per un soggetto economico in quantità inferiore al rispettivo fabbisogno", (pag. 62) "Il patrimonio è, quindi, una misura del grado in cui una persona, comparativamente ad altre persone, le quali esercitano nelle stesse condizioni la loro attività economica, può soddisfare i suoi bisogni, ma non in misura assoluta poichè il massimo benessere di tutti gli individui e della società sarebbe raggiunto, quando i beni fossero disponibili in così grande quantità, che nessuno avesse bisogno di un patrimonio", (pag. 62-63). Il patrimonio non è un insieme "di beni arbitrariamente accertati, come un riflesso dei bisogni di quell'individuo, come un tutto organizzato che non può essere aumentato nè diminuito in nessuna delle sue parti essenziali, senza che l'attuazione dello scopo cui serve non se ne risenta", (pag. 27). Dalla definizione di patrimonio, il Menger osserva che "le quantità di beni economici destinate ad uno scopo determinato non formano quindi patrimonio nel senso economico dalle

il Fanno (2), il Flora (3), il Moll (4), il Lotz (5) e altri studiosi (6).
Nè si scostano sensibilmente altri, per quanto accettino un criterio più ristretto, circoscritto solo agli uomini che esercitano l'attività economica, come il Malthus (7) nella sua ultima formulazione o un

parola, poichè la finzione d'una persona giuridica... è assolutamente esclusa dalla nostra scienza, che non ammette alcuna finzione. I patrimoni di enti sono quindi quantità di beni economici destinati a determinati scopi, ma non formano patrimonio nel senso economico della parola „ (pag. 65).

(1) GRAZIANI A. (*Istituzioni di economia politica*, Torino, Bocca 1925). Patrimonio: „l'insieme delle ricchezze di qualunque specie e di qualunque origine, ma in condizione statica, cioè il complesso di beni che in un momento determinato sono in possesso d'una determinata economia „ (pag. 360). Mentre il capitale è costituito dalla ricchezza prodotta, che è destinata ad applicarsi a nuova produzione, il patrimonio comprende beni destinati a produzioni e beni immediatamente utilizzabili, un complesso quindi suscettibile di progressivo accrescimento adatto ad assicurare diuturnità di utilizzazione, ampiezza di consumo, potenza di predominio „ (pag. 360).

(2) FANNO M. (*Elementi di scienza delle finanze*, Lattes, Torino 1937-XV). „Il patrimonio è un'entità economica complessa costituito dall'insieme di tutti i beni di proprietà di una stessa persona „ (pag. 172).

(3) FLORA F. (*Manuale di scienza delle finanze*, R. Giusti, Livorno 1921): „È costituito dal complesso dei beni produttivi e improduttivi appartenenti al soggetto del tributo „ (pag. 236).

(4) MOLL B.: Vermögen ist die Summe der Wirtschaftlichen Güter oder Verkehrs obiecte, über die jemand abzüglich seiner Schulden verfügt (*Lehrbuch der Finanzwissenschaft*, R. Hobbing, Berlino 1930, pag. 541).

(5) LOTZ W.: Unter Vermögen versteht die Theorie der Volkswirtschaftslehre für die Gegenwart den Geldwert der in Geld oder anderen Dingen bestehenden Sachgüter, über die einer Person ausschließliche Verfügungsgewalt zusteht, sowie den Geldwert der einer Person zustehenden sonstigen Rechte, abzüglich der geschuldeten Summen, also Aktiva minus Passiva (*Finanzwissenschaft*, J. C. B. Mohr, Tübingen 1931, pag. 525).

(6) Cui il RAU, il HELD, il MANGOLDT, il NEUMAN, il HERMANN, ecc.

(7) MALTHUS, *Principles of political economy*, I ed., 1820, cit. dal Menger, (op. cit. p. 61). „Those material objects, which are necessary, usefull or agreeable to mankind „, quindi tutti i beni materiali, anche i non economici. Definizione confermata 7 anni dopo nelle sue *Definitions*: „which have required some portion of human industry to appropriate or produce (cap. II, art. Wealth, pag. 7 ediz. 1853). Riconosce l'imperfezione della definizione e nei *principles of political economy*, 1836, (pag. 33) definisce „I should define Wealth to be the material objects, necessary, usefull, or agreeable to man, which are voluntarily appropriated by individuals or nations „, ricadendo in un altro errore col ritenere quale principio di carattere patrimoniale la circostanza che un bene sia proprietà di uomini che esercitano l'attività economica (si veda Menger, op. cit., pp. 61-62).

criterio più ampio come il Valenti (1) il quale include, a quanto pare, non solo i beni effettivi, ma altresì quelli potenziali, o ancor più formalistico come il De Viti De Marco (2) che definita la ricchezza "la somma di tutti i beni economici disponibili in un dato momento e luogo", "se si vuol mettere in rilievo - soggiunge - il rapporto di proprietà che lega i beni dell'individuo, conviene designare col nome di "patrimonio", la ricchezza che appartiene ad una persona",.

Con definizioni simili il concetto di patrimonio assume proporzioni troppo ampie perchè include anche i beni che rientrano nel concetto di reddito (3).

Da un punto di vista giuridico tale inclusione può sembrare opportuna, in quanto tanto l'uno quanto l'altro elemento sono entrambi cose, spesso giuridicamente indistinguibili, e che concorrono a formare il grado di solvibilità o di garanzia del proprietario; aspetti, questi, fondamentali nei rapporti giuridici.

Da un punto di vista dell'economia finanziaria, è più che mai opportuno separare il patrimonio dal reddito, così come la pianta deve venir tenuta distinta dal suo frutto per impedire di abbattere la prima - per usare una frase ormai celebre - per cogliere il secondo.

Altri definiscono il concetto di patrimonio partendo dalla definizione del reddito: considerano come patrimonio il diritto di disposizione di un reddito; in tale senso si può vedere il Komor-

(1) VALENTI G., (*Principi di scienza economica* Barbera, Firenze 1916): "La ricchezza di un individuo, di una società privata come di una nazione o di uno Stato, non è data dal complesso dei beni di esistenza durevoli effettivamente posseduti, ma dalla potenza di acquistarli", (vol. I, pag. 130). Pertanto per un'economia particolare, farà parte della ricchezza tanto la moneta, quanto un diritto di credito e qualsiasi altro rapporto di diritto e di fatto che possa tramutarsi in moneta e, per essa, i mezzi di godimento",. (pag. 131).

(2) DE VITI DE MARCO A., *Principi di economia finanziaria*, Einaudi, Torino 1939-XVII, pag. 134.

(3) Si veda: DE FRANCISCI GERBINO G., *Sul concetto di patrimonio e sulla sua funzione dal punto di vista tributario* in "Giornale degli economisti", 1911, vol. II, pag. 409.

zynski (1), lo Storch (2), ed altri. Tale criterio, che va, in ogni caso, ulteriormente qualificato nel senso o di comprendere il solo reddito da capitale o di considerare come patrimonio anche le qualità personali, non sembra nè esatto nè, soprattutto, opportuno dal nostro punto di vista data, la mancanza d'un rapporto costante di dipendenza reciproca tra i due elementi (3).

3. — Sta di fatto che il termine "patrimonio", può venir adoperato in due sensi: in un senso più lato per includere anche il reddito e, volendo esser logici, ogni forma di reddito, quindi anche il reddito di lavoro, entro i limiti in cui i beni economici nei quali il reddito si traduce sono a disposizione dell'individuo. In questo modo può venir usato per indicare il complesso di beni di cui un individuo può disporre. Così si allaccia tale concetto a quello della potenzialità economica. E non è escluso che questa estensione possa giovare ai fini di certe ricerche in cui è opportuno confrontare le condizioni economiche dei proprietari con quelle dei non proprietari. Condizioni comparate che possono divergere anche a parità di ammontare patrimoniale, se vi è un diverso tasso o livello dei redditi nei due termini di confronto. Tanto più in quanto il capitale, attraverso un processo di consumo, può rappresentare di per sè stesso una certa potenza d'acquisto per il suo possessore.

In un senso più ristretto, come si è detto, e con maggiore aderenza alle necessità metodologiche degli studi finanziari, il termine

(1) KOMORZYNSKI J., per cui patrimonio è un diritto di disposizione del reddito, la fonte del reddito individuale "esistendo un rapporto di dipendenza immediata dell'uno dall'altro, potendosi considerare reciprocamente il reddito come prodotto del patrimonio. D'altro canto è reddito un diritto di disposizione di beni che costituiscono il fondo di appagamento dei bisogni attuali," (*Die Nationalökonomie Lehre vom Kredit*, Innsbruck 1909).

(2) Definisce il patrimonio "una parte trasmissibile e permanente di redditi, il cui possessore è dispensato dal lavoro" (*Considerations sur la nature du revenu national*, 1824, pag. 8).

(3) Sostanzialmente rientrano in questa categoria coloro che considerano il patrimonio come la capitalizzazione del reddito (ADAMS, *The Science of Finances*, New York 1909, P. II, Libro II, cap. II; SELIGMAN, *The Income Tax*, New York, Macmillan 1911, pag. 12; HISENHART H., *Die Kunst der Besteuerung*, Berlino 1868, pag. 15).

patrimonio può venir limitato entro confini più modesti, escludendo da esso gli elementi di reddito. Quindi, data una certa definizione del concetto di reddito, si potrebbe definire il patrimonio come "ogni bene economico di un individuo che non è reddito,,. Solamente in questo modo - data la natura economica dell'imposta sul patrimonio, di cui si vedrà più avanti - si possono evitare eventuali duplicazioni o salti d'imposizione (1).

Naturalmente, le considerazioni economiche di carattere teorico vanno riferite al concetto che la dottrina economica ha elaborato per il reddito e, di conseguenza, per il patrimonio. Volendo tradurre le considerazioni dal campo teorico a quello pratico, fiscale, bisogna adagiarsi di volta in volta al concetto di reddito che l'ordinamento tributario accoglie e che può divergere da ordinamento a ordinamento e, benchè più difficilmente, anche nello stesso ordinamento da imposta ad imposta. Così, se al momento iniziale di un periodo il complesso di beni di qualsiasi tipo che appartengono ad un individuo sono 100 ed alla fine del periodo sono 105, se quelle 5 unità sono reddito in senso economico (possono anche non esserlo, ma ciò non ci interessa) in senso economico il patrimonio è 100. Ma il fisco potrebbe considerare come reddito 10 unità oppure 5, oppure, ancora, 2. Evidentemente il patrimonio dal punto di vista del diritto finanziario non può essere che 95 o 100 o 103 a seconda dei casi. Solo così ogni sperequazione tributaria può venir ovviata, e con essa gli inconvenienti conseguenti.

Date le considerazioni che vengono fatte nel presente lavoro, sembra opportuno precisare qui il concetto di patrimonio dal punto di vista economico.

(1) In sostanza, data la definizione di reddito che più avanti viene accolta, non mi sembra di allontanarmi da quella del MASCI (*Corso di Scienza delle finanze e diritto finanziario*, Soc. Ed. Foro Italiano, Roma 1938-XVI, pag. 335) per cui per patrimonio si deve intendere "l'insieme delle ricchezze di qualunque specie e di qualunque origine che in un momento dato sono in possesso di una data economia, purchè non siano, o per loro natura o per loro destinazione, rivolte a scopi d'immediato consumo,,. Rientrano tuttavia nel patrimonio "anche taluni beni di consumo durevole che, se pure non danno un reddito e vengono direttamente adibiti all'appagamento dei bisogni, sono tuttavia di natura tale da permanere stabilmente nell'economia del soggetto,, (op. cit., pag. 449).

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico fiscale è necessario prendere le mosse dall'ordinamento giuridico che vien dato al concetto di reddito in sede di imposta sul reddito. Su questo punto sembra sufficiente ricordare che se l'imposta patrimoniale viene concepita in un ordinamento concreto quale imposta reale, il concetto di reddito da assumere come base per la determinazione del concetto di patrimonio è l'imposta corrispondente sul reddito (nostra Imposta di Ricchezza Mobile, *Income-Tax* inglese); se viene concepita invece su basi personali, ci si deve riferire all'imposta personale sul reddito globale, (nostra Imposta complementare progressiva sul reddito globale o la *Surtax* inglese).

Varie sono le definizioni di reddito che la dottrina economica e finanziaria ha elaborato. Un loro esame, anche solo superficiale, in questo studio sarebbe qui un fuori opera, e da questo lavoro mi esonera l'abbondante, pregevole bibliografia elaborata sul tema.

Convieni insistere su di un punto: non vi è un concetto assoluto, oggettivo di reddito, così come non ve ne è uno per il patrimonio. Il reddito può venir definito in diversi modi a seconda delle diverse questioni che si possono presentare allo studioso: ciascuna delle varie concezioni elaborate od elaborabili permette di cogliere, o per lo meno di mettere in rilievo, particolari aspetti del problema che si intende esaminare. Nella realtà e nei problemi pratici può darsi che scelto un criterio di definizione per risolvere un determinato problema non se ne possa scegliere un altro per risolvere un problema diverso: altrimenti questo ondeggiamento nella scelta dei criteri può intaccare quel principio che comunemente si chiama "equità". Ma nella scienza, nella teoria, ciò è possibile fare senza menomare l'equità e senza intaccare la serietà scientifica. Così può darsi benissimo che se si vogliono studiare - per restare nel nostro campo - gli effetti dell'imposizione ordinaria basata sul patrimonio convenga scegliere un criterio, per definire il reddito, diverso da quello che serve ai fini d'una indagine simile nel caso di finanza straordinaria.

Ciò che interessa più d'ogni altra cosa, in questo studio, è di scegliere una di queste definizioni, chiarendo i motivi di questa preferenza.

Dalle varie definizioni elaborate dalla dottrina economica, scartate quelle che per definire il reddito si basano sul patrimonio,

onde evitare un circolo vizioso (1), quella più adatta alla presente ricerca sembra essere questa: *“è reddito la massa di beni di primo grado che in un anno pervengono ad un soggetto economico o che comunque in questo periodo sono da essi consumati,,*

Da questa definizione sembra si possano precisare ulteriormente i seguenti punti:

1. — Per costituire reddito i beni economici devono pervenire al soggetto nel periodo di tempo considerato.

Pertanto i beni pervenuti (prodotti o ottenuti per altra via) in precedenza e che tuttavia sussistono all'inizio del periodo considerato non costituiscono reddito bensì patrimonio a meno che in detto periodo non vengano consumati.

2. — Ne deriva che i beni pervenuti nel periodo di tempo considerato e che non vengano consumati durante questo periodo, rappresentano beni patrimoniali e non parti di reddito. Anzi si può dire che non hanno mai rappresentato reddito: trattasi di produzione diretta di patrimonio. Naturalmente queste considerazioni valgono dall'aspetto più ristretto, da quello finanziario, e non in termini più generali, puramente economici. Questo fatto è visibile in certi casi, non lo è in altri. Ad esempio un contadino che vuol compiere un'opera di irrigazione sul suo campo può incaricare un operaio che paga con un reddito che lui ha ottenuto in precedenza con un maggior lavoro, oppure può dedicarsi esso stesso all'opera. In questo ultimo caso si crea un nuovo valore patrimoniale senza dar luogo ad un reddito, che sia considerato tale dalla finanza, mentre evidentemente dall'aspetto economico questo

(1) Sul tipo di queste: il reddito d'una persona od ente è costituito dalla massa di beni di scambio che viene prodotta entro un determinato spazio di tempo e che si aggiunge al suo patrimonio iniziale. Pur essendo molto più vasta sembra rientri in questo gruppo la definizione del BENINI, che tra quelle di questo tipo è la migliore, per cui patrimonio è un insieme di beni materiali, di diritti, di facoltà ed anche di obbligazioni valutabili in moneta, che a un dato istante di tempo esistono presso una impresa pubblica o privata, come residuo di un antecedente di atti, contratti e avvenimenti di varia natura (*Principi cit.*, pag. 32) e quindi non solo di un reddito preesistente. Definizione che il Capodaglio (*Contributo cit.*, pag. 31) perfeziona sostituendo le parole “impresa pubblica e privata”, con quelle di “una persona fisica o giuridica,,

maggior valore rimane reddito come se si fosse ottenuto mediante la prestazione retribuita dell'operaio. Il reddito risparmiato, di conseguenza, non va colpito in sede d'imposta sul reddito, bensì di imposta patrimoniale. Con ciò, in un sistema tributario dove, a fianco delle imposte dirette sul reddito, esiste un'imposta patrimoniale d'importanza pressochè uguale, il problema della doppia imposizione del risparmio può perdere ogni importanza concreta.

3. — Per esser reddito i beni devono esser di primo grado, cioè beni diretti, di consumo. La produzione di beni strumentali non costituisce creazione di reddito ma incremento patrimoniale. La quantità di tali beni che viene consumata anche se nello stesso periodo di produzione, non costituisce nè reddito, nè patrimonio, ma costo di produzione.

4. — Il consumo d'un patrimonio precedentemente costituito, è reddito, come per converso non lo è il risparmio. È reddito perchè il bene cessa d'esser patrimonio per dare una serie di soddisfazioni dirette, immediate, cioè si traduce in reddito.

Vi è una differenza tra reddito e patrimonio nel modo di concepirli: il reddito rappresenta la somma di una serie di beni economici durante un certo periodo di tempo; il patrimonio, invece, rappresenta l'entità economica in un certo istante. Ne deriva che mentre il reddito è un'entità ben determinabile durante un certo periodo, il patrimonio, invece, in questo periodo varia continuamente in funzione di due variabili: produzione e consumo. Va ricordato che il patrimonio corrispondente ad un certo reddito, non è quello esistente al termine del periodo, bensì quello che corrisponde al punto centrale del periodo stesso del cui reddito si tratta.

4. — Il patrimonio di ogni soggetto si compone, normalmente, di diversi beni. Si può dire che entro certi limiti la diversificazione dei beni che lo costituiscono aumenta con l'aumentare della sua entità; e tale tendenza è determinata dalla necessità di mantenere i suoi componenti in una posizione di equilibrio. Il patrimonio, come il reddito, serve per appagare immediatamente o mediamente, bisogni presenti o futuri. In primo luogo il possesso d'un patrimonio è utile in quanto permette di soddisfare i bisogni dell'individuo o attraverso il reddito che può derivarne al suo possessore col suo impiego in un modo fruttifero (acquisto di titoli o di imprese) o

attraverso il suo consumo in un momento successivo (risparmi per la vecchiaia). Evidentemente se il processo dell'accumulazione fosse un processo esclusivamente economico e l'istituto della successione non esistesse, il patrimonio avrebbe la sola funzione di livellare il reddito nel tempo in modo da rendere massimo il benessere dell'individuo (supposta naturalmente immutata la capacità di godimento dell'individuo nelle varie età). Ma il processo di accumulazione, come è noto, non è che in parte un processo economico: l'istituto dell'eredità, la consuetudine ed altri fenomeni sociali, giuridici, ecc. mascherano il fenomeno puramente economico. Ciò per dire che non si può parlare di una posizione di equilibrio tra entità di reddito ed entità di patrimonio destinato a creare reddito. Esiste, invece, almeno entro certi limiti, una posizione di equilibrio tra entità di patrimonio destinato a consumo e probabile entità nelle variazioni del reddito, in quanto la prima funzione del risparmio è di livellare la distribuzione del reddito nel tempo.

In ogni caso, sembra molto probabile che l'individuo quando gode d'un reddito superiore ad un certo limite tenda in un primo momento a costituire un patrimonio per stabilizzare il reddito nel tempo, poi ad accrescerlo.

Man mano che l'entità del patrimonio si accresce, i nuovi beni che lo compongono possono venir destinati a soddisfare altri bisogni come quelli che richiedono il godimento diretto dei vari beni.

Perciò il patrimonio si forma e si distribuisce in funzione di diverse variabili: entità del reddito che può dare, grado di sicurezza dell'investimento, grado di liquidità, utilità immediata del bene a consumo ripetuto, decoro derivante dal possesso del bene, ecc.. Evidentemente ciascuna di queste variabili ha una propria scala decrescente di utilità. Si può parlare di posizione di equilibrio quando i vari elementi patrimoniali si distribuiscono in modo da rendere uguali e massime le utilità marginali rispettive. E così ne risulta lo stato di equilibrio tra attivo e passivo patrimoniale. Gli elementi negativi del patrimonio sono in una posizione di equilibrio quando l'utilità dei beni acquistati dal possessore e fronteggiati

dalle rispettive passività sono pari alla disutilità degli elementi negativi.

Il rapporto di stretta complementarità ed anche di succedaneità che lega tra di loro i vari elementi del patrimonio permettono di confermare il principio generalmente affermato per cui il patrimonio è qualche cosa di più e di diverso della somma dei singoli elementi che li costituiscono.

II.

LA NATURA E LA FUNZIONE ECONOMICA DELL' IMPOSIZIONE PATRIMONIALE

SOMMARIO: 1. Concentrazione dei redditi e dei patrimoni. — 2. Deduzione del Benini: l'imposta proporzionale sul patrimonio è progressiva sul reddito. — 3. Limitazione a detta tesi. — 4. Giustificazione storica dell'imposizione patrimoniale. — 5. Le due funzioni di tale imposizione negli ordinamenti tributari moderni: la discriminazione dei redditi. — 6. Modalità di discriminazione concernente l'imposizione patrimoniale. — 7. La tassazione di un reddito virtuale.

1. — Gli studi in materia di distribuzione dei redditi e dei patrimoni hanno chiarito sufficientemente il loro grado di "concentrazione", cioè la tendenza dei redditi e dei patrimoni stessi a concentrarsi, più o meno sensibilmente, in un numero determinato di componenti d'una collettività. Questo grado di concentrazione, venne misurato dagli studiosi in termini matematici, ed espresso a mezzo di appropriate formule od indici.

In tema di redditi, è universalmente noto l'indice proposto dal Pareto (1) e determinato a mezzo di una interpolazione di valori logaritmici tratti dalla classificazione dei redditi secondo il loro ammontare.

Come è noto, la distribuzione del reddito nella sua traduzione grafica dà luogo ad una curva iperbolica dell'equazione:

$$y = \frac{K}{x^\alpha} \quad (1)$$

(1) PARETO V., *Cours d'économie politique*, Rouge, Losanna 1897, Vol. II, libro III, Cap. I.

Convertendo questo diagramma in un altro a scala logaritmica, l'interpolata assume la forma di una spezzata che si accosta sensibilmente ad una retta:

$$\log. y = \log. K - \alpha \log. x$$

dove vengono chiamati $\log. y$ i logaritmi del numero di possessori di un reddito superiore ad x , e chiamati $\log. x$ i logaritmi dei redditi-limite considerati.

Comunemente questa formula viene trascritta nella seguente forma:

$$\log. y = A - \alpha \log. x \quad (II)$$

dove A è una costante.

La equazione (II) è quella di una retta la cui inclinazione rispetto all'ascissa è data dal coefficiente α , il valore del quale oscilla intorno ad 1,50. La retta riesce tanto più inclinata rispetto all'asse delle ascisse quanto maggiore è α cioè quanto più rapido è il diminuire dei titolari ad ogni classe di reddito, o, meglio, quanto più uniforme è la distribuzione del reddito (1). E, per converso, tanto maggiore è la concentrazione dei redditi, tanto minore è il parametro α .

Prescindendo dalle illazioni che si sono volute trarre dall'indice α e dalle discussioni e precisazioni cui ha dato luogo, qui preme mettere in rilievo soprattutto un'osservazione del Benini (2): mentre la distribuzione dei redditi tradotta graficamente su doppia scala logaritmica segue un andamento rettilineo, per la qual cosa conviene scegliere una funzione interpolatrice rettilinea, invece la distribuzione individuale dei patrimoni rappresentata graficamente

(1) Ad esempio se $\alpha = 2$, si avrebbe una variazione nel numero di possessori in ragione inversa ai quadrati nei redditi-limite: ad un reddito-limite doppio, triplo, quadruplo, ecc. corrisponderebbe un numero di titolari pari a $1/4$, $1/9$, $1/16$. Se $\alpha = 3$ il numero di possessori varierebbe in ragione inversa ai cubi dei redditi-limite. Ad α ancora maggiore corrisponderebbe nel caso-limite una distribuzione uniforme dei redditi: salendo anche di poco del reddito-limite considerato non si troverebbe più nessun reddito.

(2) BENINI R. *Principi di statistica metodologica* U.T.E.T., Torino, Ristampa stereotipa dell'edizione del 1906, pp. 188-191).

su doppia scala logaritmica dà, non già una retta, ma una curva ad andamento decisamente parabolico. Il Benini desiderando ridurre a una sola la costante che caratterizza la seriazione, al fine di determinare un indice di concentrazione sul tipo di quello α , ha ritenuto raggiungibile lo scopo, almeno *in parte*, interpolando la funzione con i $(\log. x)^2$ invece che con i semplici $\log. x$. L'elevazione a quadrato dei logaritmi - come osserva il Benini - dà alla linea interpolatrice una curvatura che la avvicina alla linea reale del diagramma, quanto si può desiderare in una prima approssimazione.

L'equazione (II) viene così a ridursi nella seguente:

$$\log. y = A - \alpha_1 (\log. x)^2 \quad (III)$$

L'indice di concentrazione α_1 oscilla generalmente attorno ai valori 0,075-0,120. Anche qui, logicamente, ad α_1 maggiore corrisponde una distribuzione più uniforme delle ricchezze.

Prescindiamo da altri indici di concentrazione, tra cui notevole l'indice α del Gini, che ai fini del presente lavoro interessano meno (1).

Da questo discorso sembra si possa trarre una prima conclusione abbastanza semplice ma assai notevole ai fini del presente studio: la curva di distribuzione dei redditi è diversa da quella dei patrimoni. Applicando questa conclusione al campo tributario si può dedurre che *un'imposta commisurata in un determinato modo sul patrimonio incide in un modo diverso sul reddito globale*. Così, ad esempio, un'imposta proporzionale sul patrimonio può non esser tale rispetto al reddito globale su cui incide. Cessa, pertanto, la piena identità affermata da qualche studioso, di un'imposta sul reddito, tanto se viene commisurata indirettamente attraverso la base patrimoniale quanto se basata immediatamente sul reddito.

2. — Da molti Autori, in prima linea dal Benini, si è posto, peraltro, il quesito se esista una legge di correlazione tra redditi e patrimoni.

(1) GINI G., *Indici di concentrazione e di dipendenza*, in "Biblioteca dell'economista", Serie V, Vol. XX.

Prescindendo dal ragionamento seguito e dalle elaborazioni statistiche effettuate, è bene riportare le conclusioni cui giunge il Benini (1), facendo notare sin da ora che tali conclusioni si riferiscono ad un individuo medio o tipico: limitazione, questa, assai più notevole di quanto possa sembrare e le cui conseguenze sono state a torto finora trascurate.

Le leggi empiriche formulate dal Benini, di cui rilevanti, per lo studio presente, la prima e la terza, sono le seguenti:

a) Se i redditi crescono in progressione geometrica per 2, i patrimoni corrispondenti crescono all'incirca in progressione geometrica per 3, o, in altre parole, ad un reddito doppio di un altro corrisponde un patrimonio non doppio ma triplo.

b) Le professioni accessibili agli individui forniti di patrimoni inegualmente elevati sono tanto più remunerative quanto più elevato è il patrimonio. Nello stesso tempo, però, col crescere del patrimonio cresce il numero di individui che potendo vivere del puro reddito di capitale non godono di reddito da lavoro.

c) Conseguenza d'indole finanziaria è che un'imposta proporzionale commisurata sul patrimonio si comporta come se fosse un'imposta progressiva sul reddito (2).

La validità delle predette constatazioni - anche a parere del Benini stesso - non è assoluta. Come l'A. stesso avverte, per i redditi minimi la progressione geometrica dell'aumento dei corrispondenti patrimoni è inferiore al rapporto 1: 3; per i redditi più elevati, la progressione stessa è, invece, maggiore del rapporto 1: 3. Non si tratta, quindi, di una progressione geometrica costante, ma di una progressione più attenuata all'inizio della serie e più accentuata alla sua fine.

(1) BENINI R., *Principi di statistica metodologica* (op. cit., pagg. 337-339), successivamente tale tesi venne ripresa in altri lavori e venne confermata, come formulazione generale, tra gli altri studiosi dal BRESCIANI TURRONI (in "Giornale degli economisti", 1910, II vol. pag. 313).

(2) Tra coloro che condividono questa opinione possiamo ricordare il BARONE (*Principi di economia finanziaria*, Zanichelli, Bologna 1937-XV, pag. 448). l'ARENÀ (*Corso di scienza delle finanze*, cit., pag. 348) ed altri.

Questi principi sembrano a prima vista molto importanti per le applicazioni che possono trovare nel campo finanziario.

Nell'ipotesi di una correlazione perfetta tra redditi e patrimoni, dalla combinazione delle leggi empiriche di distribuzione dei redditi e dei patrimoni si può derivare una legge di distribuzione dei redditi e dei patrimoni e viceversa. (1).

La legge di distribuzione dei redditi e dei patrimoni siano:

$$\log. N = A - \alpha \log. x$$

$$\log. N = A_1 - \alpha_1 \log. y$$

(indicando con N il numero di persone che posseggono un reddito superiore di x o un patrimonio superiore ad y).

L'equazione

$$A - \alpha \log. X = A_1 - \alpha_1 \log. y$$

dà la relazione che intercorre tra redditi e patrimoni, donde si ricavano le due equazioni

$$\log. x = K + \frac{\alpha_1}{\alpha} \log. y \quad (IV)$$

$$\log. y = K_1 + \frac{\alpha}{\alpha_1} \log. x \quad (V)$$

(dove $K = \frac{A - A_1}{\alpha}$; e $K_1 = \frac{A_1 - A}{\alpha_1}$). Da ricordare che, secondo il Benini, α_1 corrisponde a circa due terzi di α .

Volendo tener presente la diversa forma della curva di distribuzione dei patrimoni nei confronti di quella sui redditi, e rappresentata meglio dall'equazione del tipo più sopra ricordate:

$$\log. N = A_2 - \alpha_2 (\log. y)^2,$$

dove α_2 è l'indice di concentrazione dei patrimoni secondo la equazione (III);

(1) Si veda su tale punto BENINI R., *Principii di demografia*, Firenze, Barbera, 1901, pag. 292; BRESCIANI C., *Nota sulla correlazione tra redditi e patrimoni* (in "Giornale degli economisti", 1910, pagg. 310 e segg.

le due equazioni precedenti si trasformerebbero nelle seguenti:

$$\log. x = K + \frac{\alpha_2}{\alpha} (\log. y)^2 \quad (\text{IV})$$

$$\log. y = \pm \sqrt{K_2 + \frac{\alpha}{\alpha_2} \log. x} \quad (\text{VII})$$

$$(\text{dove } K = \frac{A - A_2}{\alpha} \text{ e } K_2 = \frac{A_2 - A}{\alpha_2})$$

Queste due ultime equazioni a mio modesto avviso rispondono meglio alla curva di distribuzione dei patrimoni rispetto a quella dei redditi che non le equazioni del tipo (IV) e (V); equazioni che presuppongono sì un diverso indice di concentrazione (perchè $\frac{\alpha}{\alpha_1} \neq 1$), ma lo stesso tipo di distribuzione delle due funzioni.

Note queste due equazioni, volendo applicare una data aliquota sul reddito globale del contribuente, ad esempio nella stessa misura e funzione dell'aliquota della nostra imposta complementare, con un tasso progressivo dall'1 % sui redditi di 3 mila lire al 10 % sui redditi superiori a 1 milione secondo la formula ben nota:

$$T = 0,04186 \cdot I^{0,39637}$$

(dove I rappresenta il reddito imponibile e T l'aliquota d'imposta)

In questo caso bisogna applicare questa ultima equazione - relativa al rapporto tra imposta desiderata ed imponibile - a quella precedentemente vista - relativa al rapporto tra reddito (imponibile effettivo) e patrimonio (imponibile nominale).

In tal modo l'imposta da applicare sarebbe data da:

$$\log. T = \log. 0,04186 + 0,39637 [K + \frac{\alpha_1}{\alpha} (\log. y)^2] \quad (\text{VIII})$$

ulteriormente semplificabile.

Passando dal logaritmo dell'equazione (VIII) al suo numero si può conoscere l'imposta da applicarsi per ogni singolo patrimonio così da rendere il tributo progressivo dell'uno al dieci per cento sul reddito.

Ora, T, in funzione di y, può essere un valore crescente e decrescente a seconda della divergenza dell'indice di concentrazione dei redditi da quello dei patrimoni ed a seconda della progressività

dell'aliquota effettiva che si vuol dare al tributo rispetto al reddito globale.

È così che la concezione classica di una stretta interdipendenza tra variazione dei redditi globali e variazione dei patrimoni, porta necessariamente alla conclusione enunciata dal Benini, per cui l'imposta commisurata sul patrimonio è sostanzialmente un'imposta progressiva sul reddito complessivo. Va da sé che accogliendosi questa conclusione, ove si voglia istituire un'imposta progressiva sul reddito globale, ad esempio dall'1% al 10%, l'imposta patrimoniale, come si è visto, potrebbe non essere proporzionale, ma progressiva o regressiva, a seconda del rapporto che intercede tra concentrazione dei patrimoni e concentrazione dei redditi.

Questa, sarebbe l'applicazione pratica più notevole che si potrebbe fare nel campo finanziario della concezione classica della interdipendenza tra redditi globali e patrimoni. Tuttavia, un esame più approfondito del problema e delle premesse che vennero ricordate in precedenza porta ad una conclusione concreta diversa da quella generalmente accolta sul problema che ci interessa, infirmando soprattutto il principio ricordato ed universalmente accolto, dopo l'autorevole elaborazione del Benini, che *l'imposta sul patrimonio costituisce un'imposta progressiva perequata sul reddito globale*.

3. — I ragionamenti che precedono poggiano su di una premessa oggettiva che, senza infirmare la conclusione teorica che conserva il suo alto valore, universalmente riconosciuto, sembra ne intacchi l'applicazione pratica nel campo tributario. È esatto che ad una certa distribuzione dei redditi corrisponde una distribuzione diversa dei patrimoni. Non sembra altrettanto esatto, invece, che un'imposta sul patrimonio agisca sul reddito globale dei contribuenti con la stessa funzione con cui divergono tra di loro le due distribuzioni ricordate.

Infatti, alla base di tutti i ragionamenti che procedono sta l'ipotesi dell'*individuo medio* o dell'*individuo tipico*, per il quale ad una serie di patrimoni corrisponde una certa distribuzione di redditi globali. È un ragionamento che vale per la massa dei casi, ma che non vale necessariamente per i casi singoli. Viceversa, se consideriamo la distribuzione di redditi per classi di reddito, in funzione di date classi di patrimoni, troviamo che la

correlazione soggettiva tra reddito e patrimonio non è affatto così stretta come potrebbe sembrare. Questa osservazione, del resto, non è che l'applicazione di canoni fondamentali della statistica per cui "l'elemento, che è tipico per la massa, può figurare come caso di deviazione nei gruppi scelti di questa", oppure per cui "funzioni o manifestazioni discontinue per l'individuo, diventano continue per la massa".

Cioè, considerando gli stessi individui in funzione dell'elemento patrimonio e dell'elemento reddito, vediamo che nei confronti di un dato individuo con un'unità di patrimonio e di reddito, un altro individuo con una doppia quantità di patrimonio avrà un reddito probabilmente diverso dal triplo dell'individuo precedente. Pur avendo in media quella classe di possessori un reddito triplo, vi sarà chi avrà un reddito maggiore, chi minore del triplo. E, per converso, un altro individuo con tre unità di patrimonio avrà un reddito probabilmente maggiore o minore del doppio di chi ha una unità di patrimonio, pur sussistendo sempre in media per la classe degli individui il rapporto più volte detto.

Purtroppo i dati disponibili (è necessaria una tabella a doppia entrata che contenga la distribuzione di frequenza dei censiti in funzione di due variabili nello stesso tempo: dei patrimoni e dei corrispondenti redditi) sono piuttosto scarsi. Essi appaiono tuttavia sufficienti per i modesti fini che questo studio si propone.

Più sotto viene considerata la distribuzione dei censiti secondo il reddito ed il patrimonio del Regno di Danimarca nell'esercizio 1921 - 1922, sulla base d'una tabella a doppia entrata in cifre assolute riportata dal Lasorsa. I dati sono abbastanza attendibili per il numero rilevante dei casi censiti (272.652).

Calcolando, con una certa approssimazione (ogni maggior precisione sembra superflua, dato il carattere di queste considerazioni nel presente lavoro), si può osservare che pur corrispondendo ad ogni classe di patrimonio (e per ogni patrimonio centrale della classe) una classe di reddito (o un valore centrale di reddito) più frequente, tuttavia, data l'enorme *dispersione* di frequenza attorno al reddito centrale considerato, non si può ritenere *tipica* quella data classe di redditi in corrispondenza del patrimonio considerato.

Si considerino le seguenti due tabelle elaborate come detto sulla

base d'uno studio del Lasorsa (1). La prima rappresenta gli stessi dati, esprimendo, però, la frequenza in percentuale del totale. La seconda tabella - elaborata, insisto, con una certa approssimazione (si sono trascurati i dati delle due ultime colonne) - è stata ottenuta nel modo seguente: la colonna 1 indica il patrimonio centrale o medio della classe di patrimoni delle tabelle precedenti. La colonna 2 rappresenta il valore centrale o medio della classe di redditi che, in corrispondenza delle singole classi patrimoniali, hanno la percentuale di frequenza maggiore (in grassetto nella tab. I). La colonna 3 indica il limite, massimo e minimo, entro cui varia il 50% di redditi corrispondenti ad una certa classe di patrimonio. La colonna 4 indica la percentuale di variabilità dei limiti segnati nella colonna 3 rispetto al valore medio della classe indicata nella colonna 3. Le colonne 5 e 6 sono ottenute nello stesso modo per una variazione di redditi del 75% invece che del 50%.

(1) LASORSA G., *Ricerche intorno alla relazione tra redditi e patrimoni*, Cedam, Padova 1937-XV, pag. 31.

correlazione soggettiva tra reddito e patrimonio non è affatto così stretta come potrebbe sembrare. Questa osservazione, del resto, non è che l'applicazione di canoni fondamentali della statistica per cui "l'elemento, che è tipico per la massa, può figurare come caso di deviazione nei gruppi scelti di questa", oppure per cui "funzioni o manifestazioni discontinue per l'individuo, diventano continue per la massa",.

Cioè, considerando gli stessi individui in funzione dell'elemento patrimonio e dell'elemento reddito, vediamo che nei confronti di un dato individuo con un'unità di patrimonio e di reddito, un altro individuo con una doppia quantità di patrimonio avrà un reddito probabilmente diverso dal triplo dell'individuo precedente. Pur avendo in media quella classe di possessori un reddito triplo, vi sarà chi avrà un reddito maggiore, chi minore del triplo. E, per converso, un altro individuo con tre unità di patrimonio avrà un reddito probabilmente maggiore o minore del doppio di chi ha una unità di patrimonio, pur sussistendo sempre in media per la classe degli individui il rapporto più volte detto.

Purtroppo i dati disponibili (è necessaria una tabella a doppia entrata che contenga la distribuzione di frequenza dei censiti in funzione di due variabili nello stesso tempo: dei patrimoni e dei corrispondenti redditi) sono piuttosto scarsi. Essi appaiono tuttavia sufficienti per i modesti fini che questo studio si propone.

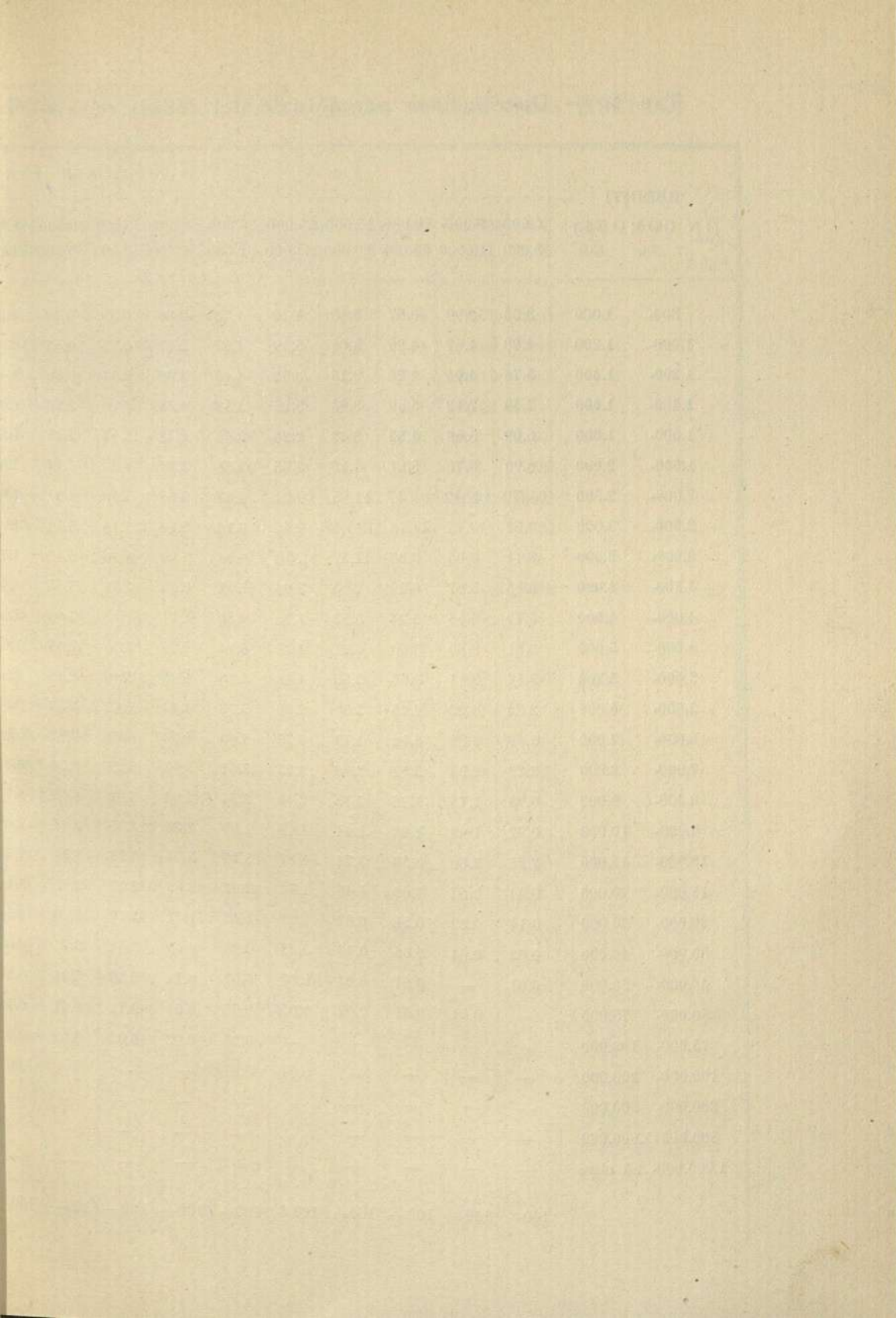
Più sotto viene considerata la distribuzione dei censiti secondo il reddito ed il patrimonio del Regno di Danimarca nell'esercizio 1921 - 1922, sulla base d'una tabella a doppia entrata in cifre assolute riportata dal Lasorsa. I dati sono abbastanza attendibili per il numero rilevante dei casi censiti (272.652).

Calcolando, con una certa approssimazione (ogni maggior precisione sembra superflua, dato il carattere di queste considerazioni nel presente lavoro), si può osservare che pur corrispondendo ad ogni classe di patrimonio (e per ogni patrimonio centrale della classe) una classe di reddito (o un valore centrale di reddito) più frequente, tuttavia, data l'enorme *dispersione* di frequenza attorno al reddito centrale considerato, non si può ritenere *tipica* quella data classe di redditi in corrispondenza del patrimonio considerato.

Si considerino le seguenti due tabelle elaborate come detto sulla

base d'uno studio del Lasorsa (1). La prima rappresenta gli stessi dati, esprimendo, però, la frequenza in percentuale del totale. La seconda tabella - elaborata, insisto, con una certa approssimazione (si sono trascurati i dati delle due ultime colonne) - è stata ottenuta nel modo seguente: la colonna 1 indica il patrimonio centrale o medio della classe di patrimoni delle tabelle precedenti. La colonna 2 rappresenta il valore centrale o medio della classe di redditi che, in corrispondenza delle singole classi patrimoniali, hanno la percentuale di frequenza maggiore (in grassetto nella tab. I). La colonna 3 indica il limite, massimo e minimo, entro cui varia il 50% di redditi corrispondenti ad una certa classe di patrimonio. La colonna 4 indica la percentuale di variabilità dei limiti segnati nella colonna 3 rispetto al valore medio della classe indicata nella colonna 3. Le colonne 5 e 6 sono ottenute nello stesso modo per una variazione di redditi del 75% invece che del 50%.

(1) LASORSA G., *Ricerche intorno alla relazione tra redditi e patrimoni*, Cedam, Padova 1937-XV, pag. 31.



Reddito ed il patrimonio nel Regno di Danimarca (1921-22)

[illegible]

Year	Manufacturing industries	Transportation and communication	Electric, gas, and water supply	Construction	Trade	Government	Total
1929	1,000,000	100,000	50,000	200,000	100,000	50,000	1,500,000
1930	950,000	95,000	45,000	190,000	95,000	45,000	1,430,000
1931	900,000	90,000	40,000	180,000	90,000	40,000	1,360,000
1932	850,000	85,000	35,000	170,000	85,000	35,000	1,290,000
1933	800,000	80,000	30,000	160,000	80,000	30,000	1,220,000
1934	750,000	75,000	25,000	150,000	75,000	25,000	1,150,000
1935	700,000	70,000	20,000	140,000	70,000	20,000	1,080,000
1936	650,000	65,000	15,000	130,000	65,000	15,000	1,010,000
1937	600,000	60,000	10,000	120,000	60,000	10,000	940,000
1938	550,000	55,000	5,000	110,000	55,000	5,000	875,000

TAB. II — Variabilità dei redditi in funzione dei patrimoni in Danimarca

Patrimonio medio della classe 1	Redd. medio corrispon- dente, più frequente 2	Classe di redditi che comprende circa			
		il 50% dei redditori		il 75% dei redditori	
		Campo di variazione del reddito 3	Percentuale di variabilità del reddito 4	Campo di variazione del reddito 5	Percentuale di variabilità del reddito 6
7.000	2.250	1.400- 3.500	42,85 %	1.000- 4.500	63,63 %
9.000	2.250	1.400- 3.500	42,85 %	800- 4.500	69,81 %
12.500	2.250	1.800- 4.500	42,85 %	800- 4.500	69,81 %
17.500	2.750	1.800- 4.500	42,85 %	800- 5.000	72,41 %
22.500	3.250	2.000- 5.000	42,85 %	800- 5.000	72,41 %
27.500	3.750	2.000- 5.500	46,66 %	1.400- 8.000	70,21 %
32.500	4.250	2.000- 5.500	46,66 %	1.600- 9.000	69,81 %
37.500	4.250	3.000- 7.000	40,— %	1.800- 9.000	66,66 %
42.500	6.500	4.000- 9.000	38,46 %	2.000- 9.000	63,63 %
47.500	6.500	4.000- 9.000	38,46 %	2.000- 9.000	63,63 %
55.000	6.500	4.000- 9.000	38,46 %	3.000- 15.000	66,66 %
65.000	12.500	6.000- 15.000	42,85 %	4.000- 30.000	76,47 %
75.000	12.500	6.000- 15.000	42,85 %	4.500- 30.000	73,91 %
85.000	12.500	6.000- 15.000	42,85 %	5.000- 30.000	71,42 %
95.000	12.500	8.000- 20.000	42,85 %	5.000- 30.000	71,42 %
150.000	12.500	10.000- 40.000	60,— %	6.000- 40.000	73,91 %
350.000	25.000	10.000- 40.000	60,— %	10.000-100.000	81,81 %
750.000	62.500	20.000- 75.000	57,89 %	20.000-200.000	81,81 %
1.500.000	150.000	50.000-200.000	60,— %	40.000-500.000	85,18 %
3.500.000	350.000	100.000-500.000	66,66 %	50.000-500.000	81,81 %

Ecco, ora, il significato delle tabelle che precedono.

Supponiamo un'imposta del 5 per mille sul patrimonio. *Il grado di incidenza di questo onere sul reddito globale è quanto mai sperequato*: si consideri il patrimonio di 9.000 corone, cui corrisponde il reddito medio più frequente di 2.250; l'imposta relativa è di 45, cioè, rispetto al reddito medio considerato, del 2%. Ma al patrimonio di 9.000, corrispondono diversi livelli di reddito. Come ci mostra il prospetto, il 50% dei contribuenti che pagano queste 45 corone d'imposta hanno un reddito che varia da 1.400 a 3.500 corone, con una percentuale d'incidenza che oscilla da circa l'1 1/4% ad oltre il 3%. Cioè, a quel patrimonio determinato (e così pure agli altri) i redditi corrispondenti possono essere maggiori o minori di circa il 43% del reddito tipico per il 50% dei contribuenti, e di circa il 70% per il 75% dei contribuenti. Di modo, che la stessa imposta può avere un grado di incidenza che rispetto al reddito tipico può essere maggiore o minore del 40-60% per la metà dei contribuenti e maggiore o minore del 64-81% per i tre quarti dei contribuenti. Come si vede, volendo considerare l'imposta sul patrimonio come un'imposta sul reddito globale, dobbiamo ammettere la possibilità di accogliere nel sistema tributario un'imposta diretta sul reddito a carattere *spiccatamente sperequato*.

Meglio ancora queste conclusioni sono comprovate da altre tabelle a doppia entrata (1).

Questa conclusione e le considerazioni svolte in precedenza non vogliono essere, nè sono, una critica alla tesi sostenuta in modo così originale, dal Benini.

Non vogliono essere delle osservazioni critiche perchè chi compie il presente lavoro, consapevole del modesto posto che occupa nel campo scientifico, di fronte all'autorità indiscussa del Benini, così benemerito tanto nel campo della statistica che in quello dell'economia, riconosce la superficialità di queste osservazioni fatte

(1) Si vedano altre tabelle nel volume ricordato dal LASORSA, nello studio di BRESCIANI TURRONI C.: *Nota sulla correlazione tra redditi e patrimoni* in "Giornale degli economisti", 1910, II, pag. 318 ed in genere negli studi sull'argomento. Si veda altresì la critica del BENINI al valore di simili tabelle (BENINI R., *A proposito della correlazione tra redditi totali e patrimonio* in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, fasc. settembre 1939, pag. 264.

TAB. II — Variabilità dei redditi in funzione dei patrimoni in Danimarca

Patrimonio medio della classe 1	Redd. medio corrispon- dente, più frequente 2	Classe di redditi che comprende circa			
		il 50% dei redditieri		il 75% dei redditieri	
		Campo di variazione del reddito 3	Percentuale di variabilità del reddito 4	Campo di variazione del reddito 5	Percentuale di variabilità del reddito 6
7.000	2.250	1.400- 3.500	42,85 %	1.000- 4.500	63,63 %
9.000	2.250	1.400- 3.500	42,85 %	800- 4.500	69,81 %
12.500	2.250	1.800- 4.500	42,85 %	800- 4.500	69,81 %
17.500	2.750	1.800- 4.500	42,85 %	800- 5.000	72,41 %
22.500	3.250	2.000- 5.000	42,85 %	800- 5.000	72,41 %
27.500	3.750	2.000- 5.500	46,66 %	1.400- 8.000	70,21 %
32.500	4.250	2.000- 5.500	46,66 %	1.600- 9.000	69,81 %
37.500	4.250	3.000- 7.000	40,— %	1.800- 9.000	66,66 %
42.500	6.500	4.000- 9.000	38,46 %	2.000- 9.000	63,63 %
47.500	6.500	4.000- 9.000	38,46 %	2.000- 9.000	63,63 %
55.000	6.500	4.000- 9.000	38,46 %	3.000- 15.000	66,66 %
65.000	12.500	6.000- 15.000	42,85 %	4.000- 30.000	76,47 %
75.000	12.500	6.000- 15.000	42,85 %	4.500- 30.000	73,91 %
85.000	12.500	6.000- 15.000	42,85 %	5.000- 30.000	71,42 %
95.000	12.500	8.000- 20.000	42,85 %	5.000- 30.000	71,42 %
150.000	12.500	10.000- 40.000	60,— %	6.000- 40.000	73,91 %
350.000	25.000	10.000- 40.000	60,— %	10.000-100.000	81,81 %
750.000	62.500	20.000- 75.000	57,89 %	20.000-200.000	81,81 %
1.500.000	150.000	50.000-200.000	60,— %	40.000-500.000	85,18 %
3.500.000	350.000	100.000-500.000	66,66 %	50.000-500.000	81,81 %

Ecco, ora, il significato delle tabelle che precedono.

Supponiamo un'imposta del 5 per mille sul patrimonio. Il grado di incidenza di questo onere sul reddito globale è quanto mai sperequato: si consideri il patrimonio di 9.000 corone, cui corrisponde il reddito medio più frequente di 2.250; l'imposta relativa è di 45, cioè, rispetto al reddito medio considerato, del 2%. Ma al patrimonio di 9.000, corrispondono diversi livelli di reddito. Come ci mostra il prospetto, il 50% dei contribuenti che pagano queste 45 corone d'imposta hanno un reddito che varia da 1.400 a 3.500 corone, con una percentuale d'incidenza che oscilla da circa l'1 1/4% ad oltre il 3%. Cioè, a quel patrimonio determinato (e così pure agli altri) i redditi corrispondenti possono essere maggiori o minori di circa il 43% del reddito tipico per il 50% dei contribuenti, e di circa il 70% per il 75% dei contribuenti. Di modo, che la stessa imposta può avere un grado di incidenza che rispetto al reddito tipico può essere maggiore o minore del 40-60% per la metà dei contribuenti e maggiore o minore del 64-81% per i tre quarti dei contribuenti. Come si vede, volendo considerare l'imposta sul patrimonio come un'imposta sul reddito globale, dobbiamo ammettere la possibilità di accogliere nel sistema tributario un'imposta diretta sul reddito a carattere *spiccatamente sperequato*.

Meglio ancora queste conclusioni sono comprovate da altre tabelle a doppia entrata (1).

Questa conclusione e le considerazioni svolte in precedenza non vogliono essere, nè sono, una critica alla tesi sostenuta in modo così originale, dal Benini.

Non vogliono essere delle osservazioni critiche perchè chi compie il presente lavoro, consapevole del modesto posto che occupa nel campo scientifico, di fronte all'autorità indiscussa del Benini, così benemerito tanto nel campo della statistica che in quello dell'economia, riconosce la superficialità di queste osservazioni fatte

(1) Si vedano altre tabelle nel volume ricordato dal LASORSA, nello studio di BRESCIANI TURRONI C.: *Nota sulla correlazione tra redditi e patrimoni* in "Giornale degli economisti", 1910, II, pag. 318 ed in genere negli studi sull'argomento. Si veda altresì la critica del BENINI al valore di simili tabelle (BENINI R., *A proposito della correlazione tra redditi totali e patrimonio* in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, fasc. settembre 1939, pag. 264.

incidentalmente di fronte all'acuto esame del problema del Benini che ha potuto confermare le conclusioni a distanza di molti anni. Nè possono essere osservazioni critiche perchè il Benini stesso, ripetutamente ed anche in un suo lavoro recentemente pubblicato, ha riconosciuto il valore degli stessi argomenti svolti più sopra (1). Le verifiche - scrive il Benini - tentate in base a tavole a doppia entrata di redditi totali e di patrimoni in diversi paesi non forniscono prove sempre univoche della legge sulla reazione che passa tra redditi totali e patrimoni concomitanti. Ciò può dipendere da parecchie circostanze: che a riscontro dei redditi totali si mettano i patrimoni di viventi e non i patrimoni ereditari; che l'evasione al fisco dei titoli, crediti, ecc. si verifichi in più o meno grandi proporzioni, secondo i luoghi, e via dicendo. Il Benini, poi, insiste su un'altra spiegazione: in certi paesi la quota di reddito risparmiato non è forse molto disuguale da classe a classe sociale; mentre lo è altrove. Se la quota risparmiata o per lo meno investita in beni durevoli, che possono sussistere ancora alla morte del possessore, fosse uniforme per tutta la scala di redditieri, a reddito totale doppio corrisponderebbe effettivamente un patrimonio pure doppio. Perchè si verifichi la legge del triplo od altra qualsiasi che superi la ragione del doppio, occorre una percentuale di risparmio o di spese in beni di consumo durevole crescente, man mano che si va dai piccoli ai grandi redditieri (2). Venendo alla conclusione che più interessa, il Benini scrive: "in altra sede ho prospettato una singolare conseguenza d'ordine finanziario; ammesso che ad un reddito (totale) doppio di un altro si accompagni in generale un patrimonio più che doppio di quello che assiste il primo reddito, sarà anche vero che un'imposta proporzionale sui patrimoni funziona come se fosse un'imposta progressiva sui redditi totali corrispondenti. Bisogna tuttavia riconoscere che finora le tavole a doppia entrata registrano così grandi dispersioni attorno alla norma, da ridurre a ben poca l'importanza pratica del principio „ (3).

(1) BENINI R., *Il posto del risparmio in un programma di economia industriale*, in "Giornale degli economisti e Annali di Economia", maggio-giugno 1939-XVII, pag. 324 segg.

(2) BENINI R., *Il posto del risparmio, ecc., cit.*, pag. 325.

(3) BENINI R., *Il posto del risparmio, ecc., cit.*, pagg. 327-328.

Queste conclusioni, lungi dal portare un'ondata di scetticismo o di negazione nei confronti delle ricerche ricordate, che conservano tutto il loro interesse, e delle loro possibili applicazioni nel campo finanziario, dovrebbero costituire un incitamento a proseguire gli studi di quell'economia induttiva di cui il Benini è assertore, cercando di scoprire entro quali limiti e per quali motivi avvengono questi scostamenti nei singoli casi di correlazione tra redditi e patrimoni. Compiute tali indagini, solo allora si potrà vedere se la relazione tra redditi e patrimoni è suscettibile o meno di venire estesa dalla massa dei casi ai casi singoli e, di conseguenza, esaminare di quali applicazioni nel campo finanziario è suscettibile.

Allo stato attuale degli studi l'imposta commisurata sul patrimonio non può venir considerata come un'imposta sul reddito globale. Almeno non si può provare nè dimostrare che sia una imposta sufficientemente perequata, e, di conseguenza, suscettibile di venire accolta, come tale, in un ordinamento tributario concreto. Tutto ciò sta a significare, in altre parole, che il punto di vista da cui parte il Benini, senza perder nulla del suo profondo significato teorico, non può, tuttavia, lumeggiare in modo soddisfacente la natura economica dell'imposta sul patrimonio.

Più che un'imposta progressiva sul reddito globale sembra si debba considerare semplicemente come un'imposta sul reddito derivante dall'impiego del patrimonio e commisurata su questo elemento in luogo che sul reddito. La sua giustificazione teorica va, pertanto, ricercata nel desiderio del fisco di attuare una discriminazione a carico dei redditi fondati nei confronti dei redditi di puro lavoro ed in quello di colpire un reddito che per il modo con cui viene determinato diverge da quello che è base dell'imposta sul reddito.

4 — L'imposta ordinaria sul patrimonio può venir giustificata in due casi:

a) quando il sistema economico si trova ancora in una fase molto arretrata, ed il sistema tributario è semplice e rudimentale, l'imposta patrimoniale può anche venir concepita come imposta diretta unica o fondamentale. L'imposta sul reddito è sconosciuta

o quasi (1). Nè la scelta del patrimonio quale base dell'imposta sembra inopportuna: l'importanza dell'apporto patrimoniale è presso a poco uguale in tutti gli investimenti mentre, d'altro lato, il rapporto tra reddito netto e reddito lordo si mantiene in proporzioni abbastanza costanti nei vari casi. Perciò, colpendo con un'aliquota proporzionale il patrimonio - che nell'economia meno evoluta è la manifestazione più evidente della capacità contributiva - si colpiscono pure tutti i redditi globali in proporzione al loro ammontare, senza sensibili sperequazioni col notevole vantaggio di eliminare le difficoltà tecniche connesse con l'accertamento dell'imposta sul reddito. Nell'ipotesi qui posta, l'imposta patrimoniale si trova ad adempiere ad una funzione economica ben precisa: correggere la distribuzione degli oneri tributari tra i componenti la collettività, che la frequente e rilevante applicazione di imposte indirette sotto ogni forma, congiunta all'assenza di imposte dirette, rende quanto mai difettosa. Così, questa imposta è chiamata ad adeguare meglio i carichi pubblici alla capacità contributiva dei singoli quale viene estrinsecata dal possesso di un patrimonio.

Man mano che il sistema economico si evolve, si rende sempre più manifesta la separazione della classe dei produttori-proprietari da quella dei produttori-salariati. Il reddito patrimoniale - di conseguenza - si separa da altre forme di reddito od assume proporzioni sempre più diverse nei singoli casi. Ne deriva che la base patrimoniale diviene un indice sempre meno perfetto del *reddito globale* dei contribuenti. Perciò, ad un certo momento viene abbandonata e sostituita dall'imposta *generale* sul reddito a basi reali. Questa sostituzione viene fatta a gradi: prima l'imposta generale sul patrimonio si spezzetta in tante imposte speciali sui singoli elementi patrimoniali (2), che, in un momento successivo, vengono commisurate non più sul patrimonio (il quale viene ormai valutato sulla base della capitalizzazione del reddito) ma sul reddito. In se-

(1) In questo caso si tratta di colpire i redditi fondiari, esentando quelli di puro lavoro che non offrono capacità contributiva o che già sono largamente colpiti con le imposte indirette.

(2) Questo spezzettamento dell'imposta sul patrimonio si compie in Europa verso il XVI-XVII secolo. Negli Stati Uniti d'America si nota, in questi tempi, una simile evoluzione per la *Property Tax*.

guito queste imposte specifiche vengono ordinate su una base unica, reale. L'imposta personale sul reddito globale compare solamente più tardi.

b) quando il sistema economico si trova in una fase evoluta, l'imposta patrimoniale coesiste con quella sul reddito ed assume uno spiccato carattere di complementarità rispetto alle altre imposte dirette. Il ritorno dell'imposta patrimoniale nei sistemi tributari è, del resto, pienamente giustificato: man mano che il sistema economico si fa più complesso e che la percentuale di reddito nazionale annualmente prelevato dallo Stato si fa sempre più elevata, sorgono nuove esigenze: come quella di basare l'imposizione oltre che su elementi oggettivi, reali, anche su elementi soggettivi, personali che, essendo diversi da individuo ad individuo, possono rendere sempre più divergenti le capacità contributive dei singoli a parità di condizioni puramente obbiettive; quelle di tener presente la diversa distribuzione delle ricchezze tra i singoli onde adeguare gli oneri alle capacità contributive sempre più disformi; e quella di incidere il meno possibile sulla produzione a causa del livello elevato della pressione fiscale e dare al sistema tributario un assetto produttivistico onde incoraggiare gli elementi economicamente più attivi e caricare parte degli oneri su quelli economicamente meno intraprendenti.

Queste tre condizioni vengono rispettate quando si sottoponga il sistema tributario ad una profonda evoluzione. La prima di queste condizioni viene soddisfatta, normalmente, introducendo una nuova imposta sul reddito globale a base personale, in modo da permettere la deduzione delle passività e degli altri oneri od elementi (carichi di famiglia) che non possono venir valutati in sede di imposte reali, pur costituendo degli elementi modificatori della capacità contributiva dei singoli. La seconda condizione viene tradotta negli ordinamenti tributari concreti dando all'imposta sul reddito globale un carattere di progressività più o meno sensibile (il che non rende necessario ancora che la progressività abbia a riferirsi all'intero sistema tributario, potendo bastare che agisca da semplice correttivo delle altre imposte) e procedendo ad una discriminazione dei vari tipi di reddito a seconda della loro diversa natura economica, non importa quale forma tecnica tale discriminazione assuma. La terza condizione, infine, viene tradotta negli ordinamenti concreti

o esentando gli elementi che non sono vero e proprio reddito quale l'elemento rischio dell'interesse corrisposto per il mutuo d'un capitale, o esentando la parte di reddito che costituisce un vero e proprio premio per certe iniziative o per certi investimenti che per essere particolarmente domandati sul mercato e quindi di maggiore utilità collettiva, danno luogo a sopraprofiti o quasi rendite, o, ancora, incitando il produttore ad una maggiore produzione attraverso la determinazione dell'imposta per un periodo sufficientemente lungo così da permettere la costituzione di rendite del contribuente positive o negative a seconda che in un secondo momento il produttore realizzi utili maggiori o minori di quelli assunti a base della tassazione. Questi vari motivi consigliano di tassare, almeno in una certa proporzione rispetto agli oneri globali, non il reddito effettivo, ma a seconda dei casi, quello medio, o normale, o virtuale o fisso per un certo periodo (1).

Nelle ipotesi qui poste, l'imposta patrimoniale si trova ad adempiere due importanti funzioni nell'ambito di un sistema tributario:

- procedere ad una discriminazione del trattamento tributario dei redditi in funzione della loro diversa natura economica;
- procedere alla tassazione d'un reddito astratto, virtuale, in luogo di quello concreto, in modo da premiare gli elementi dinamici del sistema economico nei confronti di quelli statici.

5. — *La prima funzione dell'imposta patrimoniale: la discriminazione tributaria.* Il problema della ripartizione delle imposte

(1) L'evoluzione del sistema tributario, limitatamente alle imposte dirette personali, viene così delimitata dal SILVERMAN H. A., (*Taxation, its incidence and effects*, Macmillan, Londra 1931, Cap. VII, par. 1). Al suo inizio, l'imposta viene applicata come capitazione (*poll tax*), il che è giustificato in un'economia retrograda a distribuzione di ricchezze abbastanza uniforme ed a tributi poco elevati. Quando questi aumentano diviene base dell'imposta la *property tax*, che tien conto della distribuzione di ricchezza non più uniforme. Le difficoltà tecniche, la insufficiente capacità di costituire un adeguato indice delle capacità contributive, spostata la base dell'imposta dal patrimonio sulla spesa dei contribuenti, e col democratizzarsi dei sistemi tributari, si crea un'imposta, non più regressiva, quale è l'*income tax*. Da ultimo l'imposta sul reddito si evolve per poter attuare una differenziazione dei redditi a seconda della loro varia natura.

tra i singoli contribuenti presenta diversi aspetti di cui alcuni hanno richiamato da tempo l'attenzione degli studiosi (come il problema della progressività delle imposte e quello della tassazione del risparmio), altri, invece, hanno suscitato meno discussioni, forse anche perchè nei tempi passati non presentavano i caratteri di urgenza e profondità che presentano attualmente.

Tra questi, la natura economica del reddito quale criterio di ripartizione degli oneri tributari tra i componenti la collettività. Grosso modo, si può dire che la capacità contributiva dei singoli è la risultante di due fattori: ammontare del reddito netto complessivo percepito dal contribuente e composizione o natura economica del reddito medesimo. Sotto questo profilo il reddito fondato, di fronte a quello del lavoro, ed a parità di ammontare, presenta tra le caratteristiche di minor importanza, ai fini del presente studio, le seguenti, che si traducono in una maggiore capacità contributiva (1):

- è un reddito *indipendente da ogni sforzo attuale* del suo possessore. Impropriamente lo si chiama reddito gratuito. Normalmente è il risultato di un'accumulazione precedente, poco importa se ad opera dello stesso possessore o di altra persona (2). Infatti, il lavoratore puro trova un limite rigoroso nell'espansione del suo reddito: l'impiego totalitario delle sue facoltà fisiche. Il capitalista puro (cioè colui che gode esclusivamente di un reddito da capitale senza impiegare il proprio lavoro personale) oltre al suo reddito di capitale ha ancora disponibile come fonte di reddito tutto il suo lavoro che può sempre impiegare per procurarsi un reddito addizionale a quello goduto in precedenza. Si può dire che il possessore d'un patrimonio che non sia pure lavoratore, possiede oltre alla capacità contributiva effettiva una capacità contributiva addizionale per un reddito allo stato potenziale;

(1) Si veda MOLL B., *Problema der Finanzwissenschaft*, Lipsia 1924, nonchè il Cap. XII (*La discriminazione dei redditi imponibili*) dei *Principii di Scienza delle Finanze* (Giuffrè, Milano 1939) del D'ALBERGO ed il *Corso*, cit., d'ARENA, cit. (pagg. 357 segg.).

(2) Sul problema se il *costo* di un reddito sia un fattore discriminante della capacità contributiva del reddito stesso risultante, e se il fattore *lavoro*, quale elemento di quel costo, sia anche esso un fattore discriminante si può vedere, uno per tutti: TANGORRA V. *Trattato di scienza della finanza*, Soc. ed. Libreria, Milano 1915, pag. 723 con la bibliografia citata.

- è un *reddito permanente*. Non essendo frutto del lavoro, non è condizionato alla vita ed alla prestazione dell'opera personale da parte del contribuente; può venir goduto continuamente anche da terze persone alle quali venisse eventualmente trasmesso. Il reddito di lavoro, invece, è suscettibile di sospensione: infatti, per potersi considerare un vero e proprio reddito netto destinabile integralmente al soddisfacimento dei bisogni attuali abbisogna d'una quota annua d'accantonamento. Solo così il suo beneficiario può mantenere inalterate le possibilità di consumo quando le possibilità di lavoro cessano (o per vecchiaia o per morte o per invalidità) o quando vengono temporaneamente sospese (o per disoccupazione o per malattia) o quando vengono definitivamente menomate (per infortunio). Questo aspetto, della durata del reddito, attrasse da tempo l'attenzione degli studiosi facendo sorgere la discussione, da un punto diverso dal nostro, tra gli attuari e lo Stuart Mill, originando, così, l'ormai famosa questione della doppia tassazione del reddito risparmiato, che non è il caso di riesporre in questo lavoro (1);

- il reddito fondato *presuppone l'esistenza di un patrimonio*. Ora, il solo possesso d'un patrimonio - nel caso limite anche infruttifero, purchè abbia un valore di scambio - rappresenta, almeno in uno stato potenziale, una migliore condizione economica per il suo possessore che non per chi non lo possiede. Dato che il patrimonio può sempre venir consumato e perciò trasformato in reddito, il proprietario ha sempre in riserva una serie di redditi allo stato potenziale. Oggi che tanto si parla d'una cosiddetta capacità di resistenza di contratti sembra evidente che il possessore d'un patrimonio, e tanto meglio di un reddito patrimoniale, ha una maggior capacità di resistenza e riesce a contrarre in condizioni migliori di chi non lo possiede, se non altro perchè "può aspettare...". Da tenersi ancora presente che le posizioni economiche iniziali influiscono sensibilmente su quelle terminali - per usare dei termini pantaleoniani - e

(1) Per alcuni studiosi, la diversa durata di redditi non costituisce motivo di discriminazione tra redditi di lavoro e di capitale. Tra costoro: SHIRRAS G. F., *Science of public Finance*, Macmillan, Londra 1936, Vol. I, pag. 311. Non così, invece SILVERMAN H. A., *Taxation, its incidence and effects*, Macmillan, Londra 1931, pag. 77.

che la disponibilità d'un patrimonio o d'un reddito patrimoniale, permette di conseguire anche guadagni di lavoro maggiori.

Tutti questi elementi - cui se ne possono aggiungere altri riportati in ogni trattato generale di scienza delle finanze - indicano chiaramente che il reddito fondato si può considerare, da un punto di vista astratto, come un reddito maggiormente imponibile, naturalmente a parità d'ammontare e di periodo di tempo considerato, del reddito non fondato. È, perciò, in grado di sopportare degli oneri tributari addizionali.

Da questo ragionamento segue l'opportunità d'una discriminazione nel trattamento tributario dei due tipi di reddito assoggettando il reddito fondato ad una pressione maggiore (1). L'entità di questi oneri addizionali viene valutata, però, con criterii di carattere concreto, nè sembra utilmente valutabile in termini astratti.

6. — Tra le modalità con cui tale principio viene attuato nei sistemi tributari moderni si possono ricordare le seguenti: (2)

a) discriminazione in sede di imposte dirette, reali, sul reddito, attraverso l'applicazione di aliquote diverse sui vari tipi di reddito;

b) discriminazione in sede di imposte autonome, creandosi a fianco dell'imposta sul reddito un'imposta ordinaria sul patrimonio con carattere puramente complementare nei confronti delle imposte reali sul reddito;

c) discriminazione in sede di imposte a carattere patrimoniale come sopra, ma a riscossione saltuaria.

a) La discriminazione in sede di imposta sul reddito viene effettuata in due modi: o applicandosi aliquote diverse alle singole categorie o schedule in cui sono divisi i vari tipi di reddito nell'ambito dell'imposta generale sui redditi (sul tipo della nostra imposta di R. M. che colpisce col 20 % il reddito di cat. A, col

(1) Di questo principio il MOLL B., *Lehrbuch der Finanzwissenschaft*, Homburg, Berlino 1930, pagg. 390 e segg., ne fa un postulato fondamentale della finanza pubblica.

(2) Il MOLL B. (*Lehrbuch* cit., pag. 397) cita cinque possibili varianti di applicazione tecnica, ma riducibili in queste tre accolte anche dall'EINAUDI (*Corso di Scienza delle Finanze*, Torino 1926, pag. 178 segg.).

14 % quella di Cat. B, col 12 % quello di Cat. C., col 10 % quella di Cat. C 2, con l'8 % quello di Cat. D e col 4 % i salari operai) oppure tassando tutte le categorie con la stessa aliquota ma concedendo delle deduzioni percentuali diverse da categoria a categoria (così la legge del 1864 sulla R. M. colpiva tutti i redditi con l'8 %, ma tassava quelli di Cat. A. per intero, per 8/8, quelli di Cat. B. per 6/8 solamente, e quelli di Cat. C. per 5/8, in modo che l'aliquota effettiva veniva ad essere effettivamente 7 %, 6 %, 5 %) (1).

La discriminazione degli imponibili in sede di imposta generale reale sul reddito è un'innovazione abbastanza recente (2).

b) La discriminazione può venir fatta creando, a fianco dell'imposta generale sui redditi, un'imposta ordinaria sul patrimonio (3). È, questa, la soluzione adottata dalla Confederazione nord americana dove oltre all'imposta sui redditi esiste a favore degli enti

(1) Si può ricordare che la *Royal Commission on British Income Tax* del 1920 raccomandava al Governo di attuare la discriminazione non applicando diverse aliquote d'imposta, ma di mantenere un'aliquota nominale uniforme e procedendo invece, alla tassazione di una parte del reddito da lavoro anziché del suo complesso. Il che venne tradotto in pratica col *Financial Act* 1920.

(2) In Italia venne applicata fin del 1864 grazie all'influenza esercitata dall'inchiesta che il Conte di Broglio venne compiendo in Inghilterra nel 1850-1860 per conto del Conte di Cavour sul funzionamento dell'*Income Tax* in Inghilterra, dove i tempi erano maturi per questa riforma prima ancora che venisse attuata da noi e discussa fin dal 1798, anno della prima applicazione, dato il carattere di temporaneità che rivestiva l'imposta, non venne tradotta in pratica che nel 1907. Col *Financial Act*, 1907, infatti, dietro suggerimento del *Select Committee* creato nel 1906, si provvide a discriminare i redditi fondati da quelli non fondati. Discriminazione accentuata nel 1909. In Francia la discriminazione viene attuata in sede di imposte cedolari e a partire dalla riforma operata nel 1917 si esplica su certi redditi applicando un'aliquota inferiore alla normale, per altri, invece, consentendo delle deduzioni di parte del reddito imponibile.

(3) È questa la via in cui si è posta attualmente la legislazione fiscale italiana con l'introduzione della nuova imposta ordinaria sul patrimonio. Si veda in tale senso: D'ALBERGO E., *Aspetti della recente riforma fiscale*, nel "Giornale degli Economisti", gennaio-febbraio 1940-XVIII, e COSCIANI C., *L'imposta sul patrimonio e quella generale sull'entrata nell'ordinamento tributario italiano*, in "Rivista Italiana di scienze economiche", settembre 1939-XVII, nonché *L'imposta ordinaria sul patrimonio* in "Economia Nazionale", ottobre 1939-XVII (articolo quest'ultimo, a carattere occasionale).

locali (Stati ed enti minori) un'imposta commisurata sull'ammontare del patrimonio. Così, lo stesso reddito, del medesimo ammontare annuo, viene assoggettato ad una sola imposta o ad entrambe a seconda che il reddito accertato provenga dal lavoro puro del contribuente (assoggettato all'imposta sul reddito) oppure dal possesso d'un patrimonio (oltre all'imposta sul reddito che colpisce i frutti del patrimonio, il contribuente deve imposta commisurata al suo patrimonio).

Nel sistema tributario degli Stati Uniti d'America, però, l'imposta sul reddito ha un'importanza, come gettito, molto modesta tanto nei confronti del complesso dei proventi pubblici che dell'imposta sul patrimonio, la quale da sola fornisce un gettito che si aggira sul 40 % del provento tributario globale. Ma si tratta d'un caso tipico d'un sistema tributario arretrato (l'esame di altre imposte lo conferma) in un sistema economico molto evoluto, non avendo concesso la rapida evoluzione di questo ultimo una corrispondente evoluzione del primo. E questo fatto è facilmente spiegabile tenendo presente la bassa pressione tributaria di quel paese dove la percentuale di reddito nazionale assorbito dagli enti pubblici è relativamente modesta e non rende sensibili le sperequazioni proprie del sistema. Man mano, però, che la pressione fiscale tende ad aumentare, il sistema si affina. Lo dimostra il processo di sgretolamento della *General Property Tax* (imposta generale sul patrimonio) nella *Classified Property Tax* (imposta sui singoli elementi patrimoniali) e la sostituzione, che è sempre più frequente, di imposte specifiche a carattere non patrimoniale su singole forme di proprietà (1).

c) Talvolta la discriminazione nel trattamento tributario tra categorie abbienti e categorie non abbienti viene fatta in modo saltuario creandosi imposte speciali ed autonome a carico della proprietà, riscosse non annualmente come la precedente, ma in modo discontinuo.

(1) Pure in Germania la discriminazione viene attuata in sede d'imposta sul patrimonio (*Vermögenssteuer*) la quale però ha una funzione puramente accessoria e complementare nel sistema tributario. Altrettanto si può dire per la Svizzera, Olanda ecc.

Rientrano in questo gruppo i sussidi straordinari che venivano concessi al sovrano nel medioevo ed il sistema delle prestanze, usate largamente dai comuni italiani, che diede luogo nello stesso tempo ad un notevole sviluppo del credito pubblico ed alla istituzione di un'imposta generale sul patrimonio (1). Ma questi tributi avevano sempre un carattere straordinario che incideva sul patrimonio riuscendo dannoso all'industria per le somme notevoli che toglieva ai privati (2). Solo in seguito (a Firenze nel 1494 - 1495) divenne un'imposta ordinaria e continua. Per meglio comprendere la funzione dell'imposta patrimoniale in questi tempi, bisogna tener presente, come si è detto, che quei sistemi tributari (se così si possono chiamare) poggiavano esclusivamente, o quasi, sulle imposte indirette sui consumi e, quindi, il maggior onere gravava sulle classi lavoratrici, meno abbienti. Con queste imposte straordinarie, che venivano frequentemente prelevate (talvolta fino 12 volte l'anno!!) a carico delle classi abbienti, si poteva migliorare la distribuzione degli oneri fiscali. Ma spesso, data l'altezza del prelievo, queste imposte incidevano sul patrimonio dei contribuenti e non sul loro reddito. Questa è la differenza tra l'imposta patrimoniale di cui ora si è detto e quella di cui si discorre continuamente riferendoci ai sistemi tributari attuali.

Nei tempi moderni questa forma di tassazione straordinaria del patrimonio è ritornata nelle finanze pubbliche. Ma viene imposta più raramente; così l'imposta straordinaria sul patrimonio è considerata oggi un mezzo per caricare parte di spese eccezionali sulle classi abbienti, e come tale viene preferita talvolta al debito pubblico, che, invece, distribuisce questi oneri in proporzione del reddito di tutti i contribuenti.

Rientrano, infine, in questo gruppo le imposte sui trasferimenti della ricchezza, quelle sulle successioni in particolare (3), le quali,

(1) RICCA-SALERNO G., *Storia delle dottrine finanziarie in Italia*, Salviucci, Roma 1881, pag. 16, si veda pure ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, *L'imposta sul patrimonio in Italia ed all'estero*, Roma 1939 - XVIII.

(2) RICCA-SALERNO G., *Storia*, cit., pag. 30.

(3) Da qualche studioso le imposte successorie vengono considerate utile complemento all'imposta sul reddito non solo perchè possono migliorare la distribuzione delle ricchezze come questa può migliorare la distribuzione dei red

sostanzialmente rappresentato - normalmente - della vere forme d'imposizione straordinaria sul patrimonio.

In merito a questa forma d'imposizione, si è osservato che l'imposta sul patrimonio non deve assumere necessariamente la forma d'imposta annua, ma può venir concepita anche sotto forma d'imposta da riscuotersi saltuariamente sui singoli componenti patrimoniali in occasione del loro trasferimento a titolo gratuito od a titolo oneroso.

L'Einaudi, fra gli altri (1), osserva che nei confronti delle finanze pubbliche l'imposta patrimoniale riscossa sotto forma di imposta sui trasferimenti dà un risultato equivalente a quello dell'imposta annua: ogni anno una quota parte del patrimonio nazionale viene trasmessa a titolo ereditario ed un'altra a titolo di trasferimento per atto tra vivi. Per lo Stato è indifferente percepire ogni anno o l'1 % applicato su tutto il patrimonio nazionale oppure il 33 % applicato su di una trentatreesima parte solamente del patrimonio nazionale. Dalla convenienza di riscuotere l'imposta patri-

diti, o perchè possono utilmente discriminare il trattamento del reddito a seconda della sua natura, ma altresì perchè permettono la tassazione di quegli incrementi dei valori patrimoniali che non possono venir tassati in sede di imposta sul reddito (guadagni di congiuntura, aumento del prezzo di certi beni, ecc.) e perchè permettono la tassazione su ricchezze che originano un reddito "psichico", piuttosto che monetario. Il che porta a considerare l'imposta successoria come un'imposta sul reddito differita nel tempo (Cfr. SILVERMAN H. A., *Taxation, its incidence and effects*, Macmillan, Londra 2931, Cap. IX, pag. 1). Tra gli studiosi che hanno sottoposto ad un attento esame questa ultima formulazione - equivalente l'imposta successoria ad un'imposta sul reddito posticipato - si veda FASIANI M. (*Di un elementare problema di tempo e di alcune sue applicazioni finanziarie*, in *Annali di Statistica e di Economia*, Vol. IV, Anno III; nonché lo studio *Problemi tributari inglesi*, in *Annali di Economia*, Vol. X, n. 2). Osserva giustamente il Fasiani che l'imposta successoria colpisce la ricchezza nel momento in cui passa dal *de cuius* all'erede. Il momento del trapasso è importante perchè vien meno un piano ed un periodo economico su cui era distribuita e si iniziano un nuovo piano ed un nuovo periodo economico su cui sarà distribuita. Sotto questo aspetto l'imposta di successione sembra equivalere a quella sul reddito, *anticipata* (non posticipata) dall'erede. Le imposte sui trasferimenti secondo l'A. adempiono alla funzione di discriminare contro le rendite del celibe (intesa questa parola in senso del tutto particolare).

(1) EINAUDI L., *Corso di scienza delle finanze*, cit., pag. 190.

moniale invece che ogni anno, alla scadenza dei periodi più lunghi in corrispondenza o della morte del possessore o del trasferimento a titolo oneroso, sono sorte appunto le imposte sulle successioni e sui trasferimenti.

Tuttavia, considerata la natura di certi beni e di certi possessori, in qualche campo del sistema tributario l'accennato prelevamento da saltuario è ridivenuto annuale. Tale è il caso, ad esempio, delle imposte surrogatorie di manomorta e di negoziazione, oggi esistenti in Italia (1).

In linea teorica le aliquote applicate per le singole imposte patrimoniali (successioni, trasferimenti, manomorta, negoziazione) dovrebbero stare tra di loro nel medesimo rapporto in cui sta la frequenza dei rispettivi passaggi patrimoniali. E nel medesimo rapporto dovrebbero stare queste aliquote rispetto a quelle dell'imposta ordinaria sul patrimonio per le quali la riscossione è annua.

Tuttavia, lo stesso Einaudi è costretto a limitare la portata di questo rapporto, per due motivi:

- perché è apprezzabile solo in via molto approssimata l'intervallo corrente tra un trasferimento e l'altro, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;

- perchè è apprezzabile solo in media il peso della imposta successoria la quale, di fatto, varia a seconda del grado di parentela fra il *de cuius* e gli eredi o legatari e dell'ammontare della quota ereditaria. Circostanze personali, queste, che non si riproducono nella imposta di manomorta stabilita in surrogazione, sicché si può aspirare solo ad una grossolana approssimazione.

(1) L'imposta di manomorta è destinata a colpire quei patrimoni che non assolverebbero l'imposta successoria, per il carattere indefettibile del loro proprietario. Per ristabilire l'equilibrio nei confronti dei beni posseduti da persone fisiche si assoggettano quindi ad un tributo compensatore che è per l'appunto l'imposta di manomorta.

L'imposta di negoziazione nasce da una causa che si potrebbe dire opposta: la necessità di non perturbare eccessivamente, col prelievo volta per volta delle imposte sui trasferimenti a titolo oneroso (tasse di registro); trasferimenti delle azioni, obbligazioni ed altri titoli emessi da enti morali o da società commerciali caratterizzati da una illimitata mobilità (si veda, per tutti, EINAUDI L. *Corso di scienza delle finanze*, cit.).

Però, queste due limitazioni hanno un carattere puramente tecnico e concreto che non dovrebbe intaccare l'impostazione di carattere teorico.

Il ragionamento riportato più sopra, comune a molti studiosi di finanza, sembra essere esatto solo in una primissima approssimazione. Nella realtà concreta si deve tener conto di alcuni fattori che hanno la loro importanza.

Il contribuente non accantona annualmente $1/33$ dell'imposta successoria od $1/10$ dell'imposta sui trasferimenti in modo da essere in grado di pagare il tributo al momento dell'evento con la somma gradualmente accantonata; agendo così, il contribuente (1) al momento dell'imposizione, si trova a dover fronteggiare i propri obblighi pagando un ammontare rilevante: se l'imposta annua sul patri- nio dovesse essere del 5 per mille; l'imposta saltuaria sul cespite dovrebbe essere di almeno il 15% (30 volte la somma annua). Tale aliquota cesserebbe di incidere sul reddito che, verosimilmente, si ag- gira sul 4-8% per incidere sul patrimonio: il contribuente per sod- disfare il proprio debito d'imposta è costretto a vendere una parte della sostanza ereditata. Così lo Stato finisce col prelevare una vera e propria imposta sul patrimonio e non più una imposta sul red- dito commisurata sul patrimonio. La psicologia dell'erede accentua questo stato di cose: venendo in possesso di una nuova sostanza da lui prima non posseduta, di fronte a questo aumento del proprio pa- trimonio (ancorchè in precedenza lo avesse goduto di fatto), sapendo che l'imposta viene percepita una volta tanto e che non si ripeterà più nel futuro, almeno nei suoi confronti, il contribuente è tratto a considerare il tributo come un'imposta straordinaria sul patrimonio, e da fronteggiarsi come tale. Nel caso dell'imposta sui trasferimenti per atto tra vivi, pur essendo diverso il ragionamento, le conclu- sioni non mutano; l'acquisto di un bene può avvenire o per impiego di risparmio di nuova formazione non ancora investito, o per disin- vestimento da altre forme di beni. Nel primo caso, se l'imposta pa- trimoniale annua è del 5 per mille e quella sui trasferimenti (supposto

(1) Naturalmente si suppone - per l'imposta successoria - che il trapasso del piano economico da contribuente a contribuente avvenga senza soluzioni di continuità.

il periodo medio dei trasferimenti in 10 anni) è del 5%, l'individuo che desidera investire 100, dovendo pagare 5 d'imposta, potrà pagare quest'ultima somma solo in parte col reddito, il resto, ad esempio 4, dovrà prelevarlo dal risparmio. Così con quelle 100 unità di valore da lui possedute o provenienti da nuovo risparmio o dal contro-valore di disinvestimenti, potrà acquistare solo 96 di beni. La differenza rappresenta un vero e proprio prelevamento sul capitale (1).

In sostanza mentre l'imposta annua è destinata ad incidere soprattutto, anche se non esclusivamente, sul reddito consumato, l'imposta saltuaria incide soprattutto sul patrimonio, e può incidere solo in parte modesta sul reddito tanto consumato che risparmiato in quell'anno.

Quale di queste tre forme è la migliore per attuare la discriminazione tributaria desiderata?

La prima via (applicazione di aliquote diverse nella imposta generale sui redditi) presenta indubbiamente l'inconveniente dell'arbitrio sull'attribuzione del relativo peso al capitale nei singoli redditi e quindi il rapporto da istituire tra aliquota ed aliquota, nel classare i singoli redditi nella rispettiva categoria. Tale differenziazione viene attuata, invece, automaticamente con la consistenza dell'imposta sul patrimonio e dell'imposta sul reddito. L'arbitrio esiste, in tal caso, solo nel rapporto da attribuire al gettito dell'imposta sul patrimonio nei confronti di quello dell'imposta sul reddito. E tale arbitrio viene risolto con criteri politici o, comunque, extraeconomici. L'imposta sul patrimonio, in questo modo, agisce automaticamente come mezzo di discriminazione tra redditi fondati e redditi non fondati, tassando i primi ed esentando i secondi (2).

Non sembra inopportuno, ancora, mettere in rilievo che l'impo-

(1) Questo, naturalmente, in una prima approssimazione. Per vedere se e fino a che punto l'imposta sui trasferimenti incide di più sul patrimonio nazionale bisogna tener conto d'un complesso di elementi. Da un lato l'ammontare di risparmio mancato quale effetto della imposta sul reddito, indifferente su quali basi sia commisurata durante il periodo dell'intervallo devolutivo medio. Dall'altro lato la diminuzione del patrimonio in seguito all'applicazione saltuaria. Su questo punto si vedrà più avanti.

(2) Vantaggio, questo, messo in evidenza, tra gli altri, pure dal PICOU A. C., *A Study in public Finance*, Macmillan, Londra 1929, pag. 159.

sta patrimoniale può compiere tale funzione tanto meglio quanto più si asside su basi reali. L'imposta patrimoniale concepita su basi personali (che si dovrebbe accogliere, invece, ove si accettasse la tesi del Benini) rispecchia logicamente, la situazione globale del contribuente e tiene conto, perciò, anche degli elementi attivi e passivi che sono relativi alla sua prestazione personale ed alla sua situazione di famiglia: elementi estranei alle imposte reali sul reddito che la patrimoniale è chiamata ad integrare.

7. — *La seconda funzione dell'imposta patrimoniale: la tassazione di un reddito virtuale.* Il concetto di base imponibile è andato continuamente evolvendosi nel tempo: dalla commisurazione sulla superficie dei terreni, si è passati alla imposizione del loro prodotto lordo, poi estesa anche ai proventi di carattere mobiliare. Un ulteriore passo si è compiuto tassando il reddito netto, depurando, cioè, il reddito lordo dalle spese di produzione, fino a giungere alla tassazione del reddito globale del contribuente, passando da criterii oggettivi a criterii soggettivi. Qualche studioso, come l'Einaudi, ha dimostrato come gran parte delle imposte che compongono i sistemi tributari moderni, hanno la proprietà di esentare - sia pure con una larga approssimazione - il reddito risparmiato (1).

Ricordo ciò per mettere in evidenza come una certa evoluzione esista nell'imposizione man mano che il sistema economico si evolve e si trasforma; ed una volta di più si verificano le conseguenze d'una stretta interdipendenza tra il sistema economico e il sistema finanziario.

Questa, però, non è la sola direttiva su cui si evolve ogni sistema tributario: il concetto stesso di reddito imponibile va sviluppandosi. In molti campi si è abbandonata la tassazione del reddito effettivo, concreto, per colpire invece un reddito fittizio. Così nel campo dei redditi fondiari in luogo di colpire il reddito effettivo, anno per anno, si preferisce colpire un reddito ordinario e normale. Una tas-

(1) EINAUDI L., *Intorno al concetto imponibile* negli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, Serie II, vol. LXIII. FASIANI in un suo acuto studio (*Di un elementare problema di tempo e di alcune sue applicazioe finanziarie*, Annali di Statistica e di Economia, Vol. IV, Anno III) ha dimostrato, invece, la tendenza dei sistemi tributari moderni ad esentare non il risparmio, ma quel risparmio ch'è rivolto a perpetuare il reddito del soggetto normale.

sazione così congegnata, tanto caldamente propugnata dall'Einaudi, costituisce un vero premio a favore di coloro che per propria opera riescono a realizzare un reddito superiore a quello astratto, normale, che viene tassato (1). È un principio nettamente produttivistico, tradizionale della finanza italiana, che si fa risalire a Pasquale de Mino, Pompeo Neri, Gian Rinaldo Carli, Carlo Cattaneo, e che Messedaglia tradusse in pratica col sistema catastale nelle imposte fondiari. Le attuali riforme del Governo fascista continuano lungo le stesse direttive. Come ha dichiarato recentemente il Ministro delle Finanze, Thaon di Revel nella sua esposizione finanziaria dell'anno scorso, "i nuovi sistemi ispirati ad una scuola di pratico realismo tendono ad abbandonare, quale base fondamentale di accertamento, il reddito effettivo e ad attrezzare invece la finanza in modo da porla in grado di appurare periodicamente quale sia il reddito presumibilmente percepita in una situazione ordinaria e normale,,.

L'imposizione patrimoniale rientra in questo ordine di idee e serve ottimamente ad integrare il concetto di reddito da colpisci. Infatti l'imposta sul patrimonio permette la tassazione d'un reddito virtuale, astratto, così da esonerare dall'imposta automaticamente certe parti del reddito nominale assunto a base delle imposte dirette e che costituiscono gli elementi incitatori, a guisa di premio, degli elementi dinamici e progressivi del sistema economico. A differenza della imposta sul reddito che lo colpisce nel suo intero ammontare nominale, quella sul patrimonio permette, di conseguenza, la costituzione di rendite positive o negative del contribuente a seconda del posto che occupa nel dinamismo del sistema economico (2).

(1) Nè queste forme di tassazione forfetaria si limitano al campo delle imposizioni dirette sul reddito, ma si estendono altresì in diverse forme della tassazione indiretta, dove l'imponibile effettivo vien reso indipendente, entro certi limiti, o per un motivo o per l'altro, dall'imponibile colpito.

(2) Conviene ricordare alcuni principii accolti o discussi da autorevoli studiosi di finanza. Si è detto che nelle finanze moderne vi sono dei prelevamenti che vengono effettuati a carico preponderante degli elementi dinamici. Questo enunciato - come si vedrà - è forse esagerato. Rientrano in questo gruppo a prima vista la tassazione dei sovraredditi degli incrementi di capitale. Questa forma di prelevamento viene propugnata da alcuni stuosi di cui il massimo assertore in Italia è il Griziotti ed all'estero il Hosbon e combattuta da altri, in prima linea dall'EINAUDI. A parte gli argomenti che vengono posti innanzi dai sostenitori delle due tendenze

La teoria economica insegna che il tasso di interesse quale si manifesta sul mercato in un certo momento, è unico: forze economiche su cui è inutile fermarci tendono a livellare i singoli saggi (1). Nei limiti in cui ciò si verifica, viene a mancare una ragione specifica per la coesistenza di un'imposta commisurata sul valore patrimoniale a fianco di un'imposta commisurata sul reddito. La loro coesistenza sembra opportuna solo in quanto la risultante delle variabili non sia la medesima. Ora, come è noto, questa uniformità riguarda il tasso d'interesse puro (parte dell'interesse globale) che rappresenta il prezzo pagato per l'uso del capitale e che tende ad adeguarsi alla sua produttività marginale. Ma quando si procede alla capitalizzazione di un reddito, si tiene conto d'un complesso di elementi addizionali positivi o negativi, che vengono aggiunti all'interesse precedente, dando luogo a diversi valori patrimoniali, a parità

avverse, qui conviene osservare che la tassazione dei sovraredditi può costituire o meno una remora al dinamismo economico a seconda del concetto accolto. La tassazione di plusvalenze puramente apparenti in quanto derivano dal diverso valore monetario, costituisce vera e propria tassazione del capitale e come tale si condanno da sola. La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla pura influenza del mercato, senza l'opera del percipiente (aree fabbricabili), non costituisce un danno per l'economia. E, normalmente, è questo l'oggetto più frequente nelle tassazioni moderne di questo tipo, che tendono a colpire sopraredditi e sopravvalori a carattere speculativo, intesa questa parola nel suo senso comune e non scientifico. Economicamente non convengono alla collettività le imposte su quei sopraredditi che costituiscono il frutto di nuove iniziative. Ma si può dire che questa forma di tassazione viene generalmente evitata nei sistemi moderni anche, come imposizione speciale.

Sono frequenti, invece, le tassazioni degli altri due tipi, a favore degli elementi dinamici. È ben noto, e qui è inutile ripetere, che le svalutazioni monetarie costituiscono una forma di tassazione che per quanto sperequata, in certi limiti e verificandosi certe condizioni, tende a favorire coloro che sanno meglio "prevedere i movimenti del mercato e meglio predisporre gli investimenti in conformità".

Mi preme ricordare come il FASIANI in un suo acuto studio (*A proposito di una divergenza d'opinioni fra alcuni scrittori di finanza* in Rivista di politica economica, fasc. VII, 1931) dimostri che la divergenza d'opinione tra coloro che propugnano la tassazione del reddito normale e quelli che propugnano la tassazione delle rendite, è in parte puramente forma essendo d'accordo questi autori nel tassare i soprappiù non guadagnati esentando quelli guadagnati.

(1) Si veda: PAPI G. U., *Lezioni di economia generale e corporativa*, Cedam, Padova 1934-XII, Vol. I, pag. 231 segg.

di reddito effettivo, o, in altri termini, costituiscono redditi nominali divergenti a parità di valore patrimoniale.

Diamo uno sguardo ai principali di questi elementi addizionali.

a) l'elemento rischio è indubbiamente il principale elemento negativo di reddito, che contribuisce a rendere il reddito effettivo minore di quello nominale. Sembra logico che un capitale di 100 il quale corre il 10 % di probabilità di venir perduto durante l'anno, dia un reddito globale pari al tasso di investimento normale di mercato, I , più 10. Ma questa entità $(I + 10)$ non rappresenta reddito che per la sola quantità relativa ad I . Il 10 ulteriore non è reddito: è un premio d'assicurazione, che il possessore del patrimonio potrebbe anche versare - se le condizioni tecniche lo permettessero - ad un assicuratore in compenso della garanzia contro la perdita che ci interessa. L'imposta sul reddito a torto tassa $(I + 10)$ invece che solo I . Dal momento che la capitalizzazione di quel reddito avviene sulla base di I e non di $(I + 10)$ l'imposta sul patrimonio invece colpendo solamente I , attraverso il suo valore di capitalizzazione, applica non solo un canone di equità tributaria, non osservato dall'altra imposta, ma altresì un principio nettamente produttivistico. Infatti l'elemento rischio è proprio dell'economia dinamica mentre la certezza è proprio di quella statica. Il fattore rischio è conseguenza del fattore dinamismo, in quanto solo se la collettività ritiene opportuno seguire vie e procedimenti nuovi, e perciò di esito incerto, preferendoli a quelli sicuri ma antiquati, al sistema economico o a qualche suo settore si potrà imprimere un certo dinamismo. E nella massa dei casi, non vi è via nuova, non ancora seguita ed sperimentata da altri, che non dia luogo ad incertezze circa il suo esito. Si può dire, quindi, con larga probabilità di avvicinarsi alla realtà, che attraverso l'imposizione patrimoniale si viene ad esentare la parte del reddito nominale corrispondente al rischio concedendo, di conseguenza, un premio - nei confronti dell'imposta sul reddito - agli elementi dinamici del sistema economico.

b) La tradizione, la consuetudine, motivi affettivi di carattere extraeconomico in genere possono dirigere gli investimenti verso certe forme patrimoniali anzichè verso certe altre, mentre la particolare avversione verso certi investimenti fa sì che da essi i proprietari di un patrimonio rifuggano. Questa particolare affezione o avversione si traduce in un reddito psicologico, dovuto al sentimento di piacere o

di dispiacere che il proprietario d'un bene prova per il semplice possesso di quel bene indipendentemente dal suo reddito. Questo sentimento o reddito psicologico, positivo o negativo, si aggiunge al reddito monetario ed essendo entrambi - per quanto diversi - redditi effettivi, si sommano per dare il tasso d'investimento puro sulla cui base il proprietario procede alla capitalizzazione del proprio reddito. Così se R è il reddito monetario e P il reddito psicologico di quell'investimento, il tasso d'investimento puro sarà $(R + P)$ ed il patrimonio corrispondente quello che risulterà dalla sua capitalizzazione. Ora, l'entità P (reddito psicologico) determina uno spostamento negli investimenti rispetto alla posizione ottima, e rappresenta, perciò, una situazione di minor convenienza economica per la collettività almeno quale è valutabile in termini monetari. Tassando, l'imposta sul reddito, solo la parte monetaria R ed esentando P , si viene a colpire una parte maggiore o minore di reddito di quanto lo faccia l'imposta sul patrimonio (a seconda che P sia negativo o positivo). Perciò, si può dire, questa ultima forma di tassazione spinge i proprietari verso gli investimenti più conformi alla posizione ottima. Infatti, ove l'investimento sia particolarmente affettivo, l'imposta patrimoniale colpisce $R + P$, maggiore del reddito nominale, ove sia ripulsivo, colpisce $R - P$ solamente, minore del reddito nominale.

c) La prospettiva di futuri aumenti del valore patrimoniale d'un bene, per azione indipendente dal proprietario come nel caso delle aree edilizie d'una città in sviluppo, può determinare il proprietario a scontare sul reddito attuale il maggior guadagno futuro, quindi ad accontentarsi del tasso d'investimento normale ma diviso tra reddito presente (che può esser anche uguale a zero come per le aree fabbricabili) e reddito futuro. L'imposta sul reddito colpisce solo la prima parte e non la seconda, mentre quella patrimoniale grava su entrambe. L'imposta patrimoniale ha un carattere produttivo perchè questi investimenti non rappresentano, normalmente, un'utilità ben definita per il sistema economico, dal momento che l'aumento di valore dipende da circostanze diverse da quelle proprie dell'investimento stesso. Naturalmente si può avere il caso contrario. Così, ad esempio, se tra momento dell'investimento d'un capitale e momento in cui da questo capitale si possono trarre i frutti decorre un certo periodo di tempo, per tutta la durata di questo periodo, l'imposta patrimoniale viene percepita mentre al contrario non sarebbe gravata quella sul reddito. E questo

caso, che può riferirsi ad ogni investimento produttivo, riesce dannoso anche agli elementi attivi del sistema economico (1).

d) Molte altre considerazioni si potrebbero fare su questo tono. È inutile ricordare come il tasso di rendimento varia a seconda dello stadio in cui si trova il sistema economico. Nello stesso momento storico, inoltre, il tasso può divergere, nell'ambito della stessa nazione, da una regione all'altra, dalla città alla campagna, a seconda del grado di sviluppo delle singole zone di territorio. Ora, se si verificano queste ipotesi, un'imposta sul patrimonio rispetto a quella commisurata sul reddito, riesce più favorevole per le economie più arretrate: spesso si riscontra, infatti, che nelle campagne, essendo più scarso il capitale disponibile, il tasso d'investimento è più elevato. L'imposta sul patrimonio dovrebbe, quindi, a parità di altre circostanze, riuscire più favorevole agli investimenti rustici anziché agli investimenti in beni urbani. Tuttavia questo principio generale va limitato nel caso del valore dei beni rustici perché da un lato vi sono elementi che mascherano l'effettiva maggiore elevatezza del tasso d'investimento nei beni rustici (minori rischi, formazione della rendita, ecc.) e altri elementi perturbatori che danno luogo a tassi di investimento anormalmente bassi (attaccamento del contadino alla terra, possibilità di compensare il minor rendimento del capitale impiegato con una più larga utilizzazione della forza di lavoro proprio e della propria famiglia, ecc.).

Da questi esempi si può ricavare la *conclusione seguente*: l'imposta sul patrimonio, colpendo un reddito virtuale colpisce più fortemente di quanto lo faccia l'imposta sul reddito guadagnato o consumato gli investimenti a rendimento nominale basso o nullo, e segue così un *criterio di discriminazione* che si affianca a quello comunemente effettuato tra redditi di lavoro e redditi di capitale (2). Stimola i capitali a basso reddito a migliorare la loro forma di investimento ottenendo una redditività maggiore o spinge i capitalisti, ove tale incremento di redditività non sia possibile, a disinvestire i capitali da questi cespiti per investirli in altri. D'altro lato, i beni che non

(1) Con ciò si possono colpire più gravemente le imprese nei primi periodi di vita.

(2) Cfr. le interessanti osservazioni in D'ALBERGO E., *Aspetti della recente riforma fiscale*, cit., § 5-6.

danno reddito monetario, dopo colpiti dall'imposta patrimoniale, divengono beni a reddito negativo. Un patrimonio che dà un rendimento di gran lunga più elevato di quello medio viene, invece, favorito dall'imposta commisurata sul patrimonio.

Perciò, si può dire che l'imposta sul patrimonio rappresenti, rispetto ad analoga imposta sul reddito, un sistema che premia i detentori di patrimoni a reddito nominale elevato e punisce quelli che possiedono cespiti patrimoniali a reddito basso ed inferiore al medio. E, per converso, sembra si possa dire pure che l'imposta patrimoniale permette di colpire, in certo qual modo, un reddito soggettivizzato, mentre quella normale sul reddito colpisce un reddito oggettivizzato.

III.

SULLA TRASLAZIONE E SUGLI EFFETTI ECONOMICI DELLA IMPOSIZIONE PATRIMONIALE

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. - 2. Ipotesi della imposizione parziale su alcuni elementi patrimoniali. - 3. Ipotesi della imposizione generale sul patrimonio. - 4. Aderenza di tale ipotesi con la realtà. - 5. Traslazione dell'imposta che grava sui capitali investiti nella produzione. - 6. Ammortamento dell'imposta sul patrimonio. - 7. Di qualche ulteriore differenza tra imposizione generale sul patrimonio e sul reddito. - 8. L'imposta sul patrimonio e sui trasferimenti patrimoniali.

1. — Procediamo, in un primo momento, ad un attento esame degli effetti di una imposta particolare limitata solamente ad alcuni elementi patrimoniali, ed in un secondo momento all'esame di un'imposta generale applicata su ogni forma patrimoniale. Sembra interessante, altresì, studiare i punti di divergenza di questa forma di tassazione con quella basata sul reddito, nonchè con le forme d'imposizione ritenute concorrenti all'imposta che ci occupa, quale l'imposta sui trasferimenti patrimoniali.

2. — *Ipotesi dell'imposta parziale su alcuni elementi patrimoniali* - Logicamente, la possibilità di traslazione e di ulteriori effetti economici di un'imposizione limitata solamente ad alcune forme patrimoniali, è diversa a seconda della natura economica dei beni colpiti.

Si possono avanzare alcune ipotesi:

a) Si colpiscono con l'imposta patrimoniale solamente i *beni di godimento diretto*, a consumo ripetuto (mobilia, automobili, par-

chi, ecc.). Non essendo destinati, questi beni, ad ulteriori scambi, per essi manca ogni possibilità di traslazione. L'imposta tende ad incidere, perciò, sul loro possessore: può continuare a tenerli o può venderli, l'imposta inciderà sempre su di lui: o sotto forma d'un canone annuo (nel primo caso) o di diminuzione del valore per l'ammontare corrispondente alla capitalizzazione dell'imposta (nel secondo caso).

Va tenuto presente che il possesso ed il godimento di questi beni assicurano al contribuente una certa utilità che, in una posizione di equilibrio, tende a coincidere col costo necessario per il loro possesso. Costo, rappresentato, tra gli altri elementi, dall'interesse monetario perduto per il capitale in essi investito e dalle eventuali quote di logorio ed ammortamento connesse al loro uso. Un'imposta commisurata al loro valore ne aumenta il costo spostando uno dei termini di equilibrio. Ne deriva la convenienza per il possessore a ridurre il loro ammontare o vendendo parte dei beni tassati o non rinnovando i beni man mano che vengono a logorarsi. Il patrimonio così disinvestito è destinato a reimpiegarsi negli altri componenti patrimoniali dell'individuo, fino al momento in cui le utilità marginali ponderate delle singole forme patrimoniali vengono rese uguali.

Tuttavia è opportuno tener presente che la distribuzione del patrimonio così disinvestito, non si distribuisce in proporzione delle utilità marginali ponderate che i singoli beni presentavano prima della imposta, in quanto il contribuente può esser tratto ad investire una porzione maggiore di questa disponibilità in beni fruttiferi di reddito monetario, anzichè in quelli infruttiferi, in modo che aumentando il reddito percepito dal contribuente, questo incremento possa venir destinato al pagamento dell'imposta. Così facendo, il contribuente può esser costretto ad alienare una parte minore del patrimonio colpito. Se la parola non generasse equivoci o non rendesse necessarie discussioni più profonde, si potrebbe dire che in questo modo il contribuente può riportare il reddito, la cui utilità marginale venne elevata dall'imposta, ad una utilità marginale minore, o, comunque, tendente verso il livello primitivo. Così, ad esempio, se la distribuzione ottima del patrimonio di un individuo tra diversi tipi di beni è rappresentata da 10 A, 8 B, 6 C, 4 D, ecc., tutti beni ad uguale utilità marginale ponderata, un'imposta sui beni del tipo A, beni che supponiamo a consumo diretto, può spingere l'individuo desideroso di ridurre l'onere dell'imposta a trasformare 5 dosi di A in altrettante dosi di

altri beni infruttiferi, ad esempio C, D. Ma il contribuente può impiegare la somma ricavata nell'acquisto del bene B, bene supponiamo fruttifero. In questo caso potrà aver la necessità di disinvestire solo 3 dosi di A, anzichè 5, destinandone il ricavo all'acquisto di 2 dosi di B fruttifero e 1 dose di C infruttifero in quanto il frutto di 2 B può bastare per il pagamento dell'imposta. Naturalmente questa tendenza non può realizzarsi sempre con facilità, spesso il costo di trasformazione del patrimonio colpito in beni esenti può essere eccessivo.

In tesi generale, si può dire che venendo ad incidere siffatta imposta sul possessore di beni del tipo considerato, si manifesta la tendenza verso una maggiore realizzazione nell'impiego delle disponibilità, con uno spostamento del patrimonio dagli investimenti non redditizi, e che, perciò, di più risentono l'onere dell'imposta, verso gli investimenti produttori di un reddito monetario capace di contribuire al pagamento dell'imposta stessa. Resta assodato, comunque, che l'imposta patrimoniale agisce, nell'ambito delle premesse ora poste, come un'imposta di consumo applicata direttamente sul consumatore. Entro i limiti in cui il bene è durevole (ad es. collezione di quadri con durabilità pratica infinita) l'imposta incide sul consumatore stesso. Se i beni sono deperibili, al momento della loro sostituzione con altri nuovi il consumatore-contribuente potrà tener conto di questo nuovo elemento per modificare in conformità la propria domanda e spostarla verso altri beni: così contribuisce a ridurre il loro prezzo.

b) Si colpiscono con l'imposta sul patrimonio alcune categorie di *beni durevoli, atti a dare un reddito continuativo*, in quanto non sono suscettibili di traslazione. Questi subiscono il processo d'ammortamento: il loro valore, risultante dalla capitalizzazione del reddito al tasso corrente, in seguito alla riduzione del rendimento del bene, si riduce in proporzione della imposta. Da osservarsi, che l'ammortamento dell'imposta, cioè la riduzione del valore capitale del bene, è tanto più forte quanto minore è il saggio di rendimento di quel bene, a differenza dell'imposta sul reddito che provoca un ammortamento in proporzioni sempre uguali. Si può chiarire questa affermazione con un semplice esempio. Due patrimoni del valore di 100 rendono rispettivamente 3 e 7. Un'imposta del 1% del patrimonio riduce questi due redditi rispettivamente a 2 e 6 con un valore corrispondente a 67 e 85. Un'imposta del 20% sul reddito, invece, avrebbe ridotto i valori capitali a 80 circa in cifra tonda.

I valori ed i beni che, di fatto o di diritto, non vengono assoggettati all'imposta, avendo un maggior rendimento netto, sono ricercati sul mercato e, attraverso il conseguente aumento del loro prezzo, si produce un livellamento nei rendimenti di tutte le forme di investimento. Cioè, i possessori di questi valori godono immediatamente dello sconto attuale della esenzione dall'imposta, che viene, così, capitalizzata (in contrapposto al fenomeno dell'ammortamento). Questo soprappiù capitalizzato va a loro totale beneficio, mentre i possessori dei valori e dei beni tassati perdono sui loro possessi un ammontare pari alla capitalizzazione dell'imposta.

c) Si colpisce il *capitale investito nelle produzioni* di un certo bene. Generalmente si ritiene come definitivamente assodato che un'imposta speciale a lungo andare si trasferisca: l'imprenditore riduce il capitale investito nel ramo produttivo colpito per trasferirlo alle produzioni esentate; di conseguenza aumenta la produttività marginale, fino a che il rendimento al netto dell'imposta, sarà uguale a quello che si riscontra in tutti gli altri investimenti.

Nello stesso tempo per il principio della complementarità dei fattori della produzione, l'imposta produce un altro effetto; rende superflua una parte del lavoro e della terra impiegata in quella produzione. Perciò gli effetti della imposizione patrimoniale non si limitano al compenso del capitale ma si estendono anche alla remunerazione degli altri fattori. Convien ricordare, però, che gli investimenti assumono attualmente un alto grado di specializzazione, per cui è quasi sempre impossibile (o lo si può fare ma ad un costo troppo elevato) destinare gli impianti tassati dall'imposta patrimoniale alla produzione di altri beni; il disinvestimento si verifica a lungo andare quando l'impianto è logoro e, perciò, viene sostituito da altro nuovo. Per questo motivo l'imposta speciale non si può trasferire subito, ma solo dopo il decorso di un certo periodo di tempo più o meno lungo. Man mano che l'incidenza dell'imposta sul proprietario del capitale tassato si attenua, logicamente, si attenua pure il fenomeno dell'ammortamento, fino a che, a traslazione avvenuta, l'ammortamento si elimina. Resta assodato, comunque che, a lungo andare, una imposta si trasferisce comprimendo l'offerta dei beni prodotti ed ottenendo un aumento del prezzo relativo.

Come è stato osservato più volte, i fattori della produzione oltre che essere tra di loro complementari sono anche concorrenti. Così, se

il capitale investito nella produzione di un bene viene colpito da un'imposta, può dirsi che convenga sostituire le macchine, in cui il capitale si concretizza, col lavoro, entro i limiti in cui ciò è possibile, produzione e prezzi rimangono quasi inalterati (1). Dico "quasi", perchè il costo subirà un aumento solo nei limiti in cui una combinazione dei fattori della produzione meno conveniente implica, appunto, un aumento nei costi (e di conseguenza un aumento dei prezzi).

In questo caso la trazione va da un lato dal produttore, che libera parte del capitale impiegato precedentemente nella produzione, al consumatore (e ciò nei limiti, come si è detto, della minor convenienza della combinazione nei fattori della produzione e dell'incidenza sulla parte di capitale non sostituibile dal lavoro) e dal produttore al capitalista dall'altro lato (in quanto riducendo la domanda di capitale può ridurre il tasso d'interesse).

Il Brown (2) considerando gli ulteriori effetti di questa imposta da un punto di vista simile a quello ricordato, giunge a conclusioni diverse. I fattori della produzione che si rendono liberi nel ramo produttivo colpito, osserva, vanno ad impiegarsi in altri rami. Ad una diminuzione della produzione in questo ramo, si accompagna una produzione più copiosa negli altri rami, dove i fattori disinvestiti trovano un impiego. Perciò, se aumentano i prezzi del bene colpito, diminuiscono i prezzi degli altri beni, così che compensandosi questi due elementi, il livello dei prezzi resta immutato: ne deriva che la imposta non si trasferisce sui consumatori ed incide definitivamente sul capitalista.

Il problema, però, non mi sembra così semplice. Un livello generale dei prezzi inalterato (3) con uno spostamento nei singoli prezzi dei beni non indica, ancora, una mancata incidenza sui consumatori. Il rialzo dei prezzi può riferirsi a beni a domanda rigida ed il ribasso

(1) Infatti, nel caso limite in cui il lavoro possa sostituire in pieno il capitale senza che il costo aumenti, non vi è alcun perturbamento nel prezzo dei beni prodotti. Varierà solamente, nel caso limite, la rinumerazione corrisposta ai due fattori della produzione in parola in seguito allo spostamento della loro domanda.

(2) BROWN H. G., *The Economics of Taxation*, Lucas Brothers, Columbia 1938, pag. 181.

(3) Supposto che si possa parlare d'un livello generale dei prezzi.

a beni a domanda elastica, l'aumento dello smercio può riguardare beni che danno luogo a rendita del consumatore scarsa, e la diminuzione a beni che danno luogo a notevole rendita: questi fattori possono compensarsi in termini di prezzi, ma non in termini di rendita del consumatore; così ne può risultare una perdita od un guadagno netto alla categoria stessa. D'altro lato, l'incidenza può non limitarsi ai possessori di capitali, ma, dato lo spostamento che provoca, può estendersi anche ad altri fattori della produzione.

3. — *Ipotesi della imposizione generale sul patrimonio.* Nel caso - giova avvertire subito, puramente teorico - di tassazione del patrimonio complessivo, senza esenzioni e con un tasso uniforme, la dottrina corrente ritiene manchi ogni processo di traslazione e di ammortamento (1).

Infatti, affinchè si verifichi la traslazione, è necessario un movimento di prezzi, causato, a sua volta, da uno spostamento della domanda e dell'offerta, e, di conseguenza, del punto di equilibrio tra queste due componenti. Nella ipotesi formulata più sopra, non riesce conveniente alcun spostamento negli investimenti. dal momento che tutti i frutti patrimoniali riescono falcidiati nella stessa misura salvo, naturalmente, gli ulteriori effetti che potranno derivare dalla riduzione generale del potere di acquisto da parte dei contribuenti, in quanto consumatori, per la parte di disponibilità di reddito prelevata loro dal fisco. L'imposta, perciò, incide immediatamente sul contribuente di diritto senza alcuna possibilità di trasferimento.

Così come è impossibile la traslazione, lo è, altresì, l'ammortamento dell'imposta. Ove si colpiscano in misura generale ed uniforme tutti i redditi, evidentemente si deve ridurre anche nelle stesse proporzioni il tasso di capitalizzazione. E capitalizzando i redditi ridotti ad un tasso pur esso diminuito ne deriva che il valore capitale rimane immutato.

Sembra che queste conclusioni cui giunge la teoria dominante, come pure alcune correzioni che ad essa si sono apportate in questi ultimi tempi, non siano soddisfacenti e debbano venir corrette soprattutto per assumere premesse diverse da quelle usuali e più aderenti

(1) SCHULTZ W. J., *American Public Finance*, New York 1938, pag. 223.

alla realtà, o per assumere premesse nuove da cui si usa prescindere in un esame di prima approssimazione.

Compiendo questo riesame in altro lavoro mi è sembrato si possa dimostrare la possibilità della traslazione dell'imposta sul patrimonio (in misura maggiore e più pronta di quanto avvenga per quella generale sul reddito) e, nei casi in cui tale traslazione non possa avvenire, la possibilità del fenomeno dell'ammortamento (1).

4. — La possibilità della traslazione di un'imposta generale sul patrimonio deriva da un primo fatto d'ordine puramente concreto. Un'imposta sul patrimonio per quanto venga stabilita, in linea di diritto, come imposta generale ed uniforme, di fatto non lo è. L'evasione fiscale non avviene nella stessa misura per tutte le categorie di beni patrimoniali: certe forme sono suscettibili d'un maggior grado di occultamento altre lo sono in misura inferiore.

Il fisco non potendo ignorare questo fenomeno di evasione da un lato, come pure una serie di altre considerazioni particolari alle singole categorie patrimoniali, provvede ad esentare alcune forme di proprietà dell'imposta o ad applicare - di fatto - aliquote diverse (2).

Convien aggiungere che specialmente gli studiosi nord-americani (3), dopo aver ammesso in tesi generale la mancanza di traslazione e d'ammortamento di una imposta generale sulla proprietà, in una ulteriore approssimazione verso la realtà osservano che nei sistemi tributari concreti, specialmente quelli degli Stati Uniti d'America, l'imposta non è mai generale ed uniforme: o vengono applicati tassi diversi alle varie categorie economiche di beni, o alcuni beni vengono esentati dall'imposta mentre altri, ancora, evadono l'imposta stessa.

Ne risulta che i ragionamenti fatti nell'ambito dell'ipotesi di un'imposta generale ed uniforme sulla proprietà hanno un valore puramente teorico ed astratto.

(1) Si veda COSCIANI C., *Intorno alla traslazione ed all'ammortamento di un'imposta generale ed uniforme sul reddito*, Rivista italiana di scienze economiche, luglio 1940 - XVIII.

(2) Per uno sguardo ai vari ordinamenti concreti dell'imposta, si veda: ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI, *L'imposta sul Patrimonio in Italia ed all'estero*, Roma, 1939-XVIII.

(3) Così ad esempio SCHULTZ W. J., *American Public Finance*, cit. pag. 369.

Non basta. Come è noto dall'osservazione comune il tasso di rendimento nominale non è uniforme ed uguale per tutti i patrimoni. Lo stesso valore patrimoniale, come si è visto in precedenza, può dar luogo ai tassi di rendimento più diversi, perchè diverso è il rischio, il reddito psicologico connesso all'investimento, l'ostacolo ai trasferimenti patrimoniali, e così via. Questa diversità di tassi nominali e talvolta anche effettivi fa sì che l'imposta sul patrimonio, ancorchè generale ed uniforme, si comporta, nei confronti del reddito, come un complesso d'imposte specifiche a tasso diverso. Da ciò deriva, nell'ambito delle premesse poste, la possibilità di traslazione o di ammortamento dell'imposta patrimoniale ancorchè un'imposta generale ed uniforme commisurata sul reddito non sia nè trasferibile nè ammortizzabile.

5. — Esaminando più da vicino gli effetti di un'imposta patrimoniale, e prescindendo da quanto è stato detto, si può vedere facilmente che questa è trasferibile ogni volta che si tratti di un impiego non vincolato. Cioè, quando il frutto del patrimonio non sia stato convenuto per un periodo di tempo determinato, ma dipende dalle mutabili condizioni di mercato o di produzione. È, questo, il caso particolare delle imprese economiche produttrici di beni o servizi.

La trasferibilità dell'imposta patrimoniale sembra debba risultare da un primo punto di vista considerando i suoi effetti sull'impresa marginale. Sono note le discussioni che questo concetto ha suscitato nella teoria finanziaria. A seconda del modo di concepire l'impresa marginale come quella che produce a profitti minimi o nulli, si è voluto dedurre la trasferibilità o meno dell'imposta generale commisurata sul reddito. Questi dubbi e queste discussioni possono venir evitate nel caso che ci interessa dal momento che l'imposta non è funzione di reddito. Così l'impresa marginale per il solo fatto che possiede un certo patrimonio è sottoposta all'onere tributario e viene, perciò, eliminata dal mercato o perchè i suoi profitti al netto d'imposta da nulli divengono negativi o perchè scendono al di sotto del livello considerato minimo. Si può dire che a mezzo dell'imposta sul patrimonio le imprese intramarginali - che godono un volume di reddito maggiore - scaricano una parte dei loro oneri su quelle marginali (o comunque situate più vicino al margine) che realizzano utili minori o nulli.

Questo ragionamento viene confermato da un'altra considerazione. La proporzione tra entità patrimoniale investita nella produzione e giro d'affari varia - attorno ad un rapporto tipico per ogni ramo di attività industriale e diverso da ramo a ramo - per ogni singola impresa. È molto probabile che il volume di affari sia tanto maggiore, rispetto al valore del capitale investito, quanto più l'impresa è intramarginale. Ne deriva che a parità di patrimonio investito e di imposta, la possibilità di sopportare l'onere o di trasferirla sui consumatori sarà diverso. Se il patrimonio è 1000 e l'imposta 10, l'impresa che ha un giro d'affari di 500 basta che aumenti i prezzi del 2⁰/₁₀, l'impresa che, invece, ha un giro d'affari di 100 deve aumentare del 10⁰/₁₀ i prezzi dei suoi prodotti. Da ciò si vede che un'aumento dei prezzi, ad es. del 6⁰/₁₀, non evita l'eliminazione delle imprese marginali, mentre per le altre che rimangono ancora sul mercato può tradursi in un onere che viene trasferito solo parzialmente, così per quelle che prima dell'aumento dei prezzi del 6⁰/₁₀ avevano un profitto maggiore di quello considerato minimo e che ora, per sopportare un'imposta maggiore del 6⁰/₁₀ rispetto ai prezzi di vendita, vede i suoi prezzi ridotti al minimo. Altre imprese, come quella ricordate più sopra, si avvantaggiano di tale aumento trasferendo l'imposta in misura superiore alla sua entità. Nel nostro esempio l'imposta riferita al volume delle vendite rappresentava il 2⁰/₁₀. Se l'aumento dei prezzi è del 6⁰/₁₀, vi è una "rendita", particolare a favore dell'impresa, nella misura del 4⁰/₁₀ dei prezzi di vendita. È, questo, un caso comune a molte forme d'imposte, ma che è particolarmente degno di nota per l'imposta patrimoniale. Così che il probabile aumento della produzione da parte delle imprese intramarginali beneficiarie di "rendite", del tipo visto, può determinare l'espansione di una quantità maggiore di imprese di quanto non faccia l'imposta sul reddito (anche a parità di aumento del prezzo).

La possibilità di traslazione dell'imposta commisurata sulla base "patrimoniale", può venir comprovata anche senza ricorrere al concetto di impresa marginale, in quanto la contrazione della quantità offerta sul mercato viene effettuata anche dalle imprese intramarginali. Come è noto un'impresa determina le sue dimensioni in quel punto che corrisponde al massimo utile netto complessivo (non uni-

tario), punto che si trova a destra del punto di fuga (1). L'imposta sul patrimonio determina un aumento dei costi medi unitari (anche di quelli differenziali o marginali, ma essendo questa dimostrazione più complessa, rinvio il lettore al mio studio ricordato sulla traslazione dell'imposta sul reddito).

Già a prima vista si può dire come ogni aumento dei costi medi unitari tende a spostare le dimensioni d'impresa più a sinistra, verso il punto di fuga, fino - caso limite - a far coincidere le dimensioni ottime col punto di fuga, quando il prezzo di vendita è una tangente alla curva dei costi.

Per determinare la produzione più conforme agli interessi dell'impresa, conviene precisare il rapporto che intercede tra produzione e onere d'imposta (o, meglio, capitale investito). È evidente che il capitale investito aumenta - ora si vedrà in quale proporzione - con l'aumento della produzione. Ancorchè il capitale fisso - entro certi limiti - si possa considerare come invariato, tuttavia quello circolante (salari pagati e non ancora realizzati con la vendita delle merci, ecc.) aumenta col crescere della produzione. Rispetto al costo medio di produzione l'imposta aumenta, col crescere della produzione, meno che proporzionalmente a sinistra del punto di fuga, più che proporzionalmente a destra del punto di fuga (ed è questa la zona che ci interessa). A destra del punto di fuga la curva dei costi crescenti indica, molto probabilmente, che l'aumento del capitale è più che proporzionale della quantità prodotta, soprattutto per la necessità di introdurre nuovi impianti fissi o aumentare quelli esistenti. Di modo che l'imposta aumenta, dopo il punto di fuga, più che proporzionalmente motivo per cui la curva dei costi si inclina più verticalmente. E, così, la restrizione della quantità prodotta è più sensibile di quanto si sarebbe verificato se l'imposta fosse stata proporzionale alla quantità prodotta.

Sta di fatto, comunque, che la quantità prodotta tende a contrarsi provocando con ciò un aumento nei prezzi e rendendo possibile il fenomeno della traslazione.

A questa conclusione si può obiettare osservando che a tale

(1) Vedi AMOROSO L., *Principii di economica corporativa*, Zanichelli, Bologna 1938 - XVI, § 65-68.

contrazione della quantità prodotta non si giunge se in seguito a questo fatto sorgono sul mercato nuove imprese. Non sembra che questa obbiezione abbia valore sostanziale per i seguenti motivi. Prima dell'imposta le imprese che ora potrebbero sorgere non erano comparse sul mercato in quanto giudicavano il livello di profitti che avrebbero potuto ottenere come inadeguato. È vero che questo livello di profitti aumenta in seguito all'aumento dei prezzi, ma è vero, altresì, che si contrae dall'altro lato l'onere della imposta. Perchè una nuova impresa intervenga sul mercato è necessario che il livello dei prezzi aumenti in misura maggiore dell'onere che l'impresa dovrà sopportare in seguito all'imposta. Ora, dal momento che la nuova impresa dovrà pagare un'imposta - qualunque entità essa abbia - ne deriva che affinché questa intervenga sul mercato bisogna che il prezzo aumenti rispetto al livello primitivo. E ciò basta per confermare la possibilità di una traslazione parziale del tributo. Ma si può dire di più. Per i motivi che si sono detti in precedenza, l'intervento effettivo o potenziale di nuove imprese sul mercato tende più ad impedire che l'imposta si trasferisca in misura superiore alla sua entità (ciò che è possibile in un regime di produzione a costi decrescenti) che non ad evitare la traslazione, ciò che sarebbe - come si è detto - impossibile.

Una seconda obbiezione che si può fare alla conclusione ricordata più sopra è quella relativa alla possibilità che hanno le imprese marginali di sparire dal mercato. Problema, questo, che si presenta in modo sostanzialmente diverso per l'imposta specifica e per l'imposta generale. Per la prima basta una divergenza nei profitti per provocare uno spostamento degli investimenti da imprese di un ramo a quelle di un altro ramo. Per la seconda manca la possibilità di spostamento da ramo a ramo: si rende necessaria una diminuzione del capitale globale investito nella produzione. È stato ripetutamente osservato dagli studiosi - e su questo punto si tornerà in seguito - che ogni imprenditore si decide ad investire nella propria produzione il patrimonio che possiede solo se ottiene un profitto minimo al di sotto del quale preferisce destinare il proprio capitale in modo improduttivo ma privo di rischi oppure per consumarlo. Più precisamente sembra che ogni individuo distribuisca il proprio patrimonio tra beni investiti nella produzione e beni infruttiferi di reddito monetario ma di sola utilità diretta (ville, parchi) in una certa propor-

zione che rappresenta un ottimo. Quando il tasso di rendimento si riduce viene meno la convenienza ad investire in modo produttivo i propri capitali, cioè non conviene affrontare rischi per un compenso non più remunerativo e, perciò, li si distolgono in parte dalle destinazioni primitive per dirigerli verso investimenti sicuri ancorchè infruttiferi o verso beni a consumo diretto. Del resto è fatto storico di osservazione comune come tale fatto si presenti ad ondate nella storia: quando i commerci languono la costruzione di beni duraturi improduttivi aumenta.

6. — Più sopra abbiamo visto come un'imposta generale ed uniforme commisurata al patrimonio incide in misura diversa sul reddito a seconda dell'altezza del reddito stesso. In altre parole se una casa, o un gruppo di titoli azionari o delle obbligazioni hanno un valore capitale di 1000 ma rendono rispettivamente 50, 70, 30, un'imposta commisurata al valore patrimoniale nella misura del 2,5 % riduce questi redditi rispettivamente a 25, 45, 5. In queste condizioni può determinarsi uno spostamento nella domanda di questi beni, ed il valore capitale di quelli, per es., del terzo gruppo può ridursi, attuando il processo di ammortamento dell'imposta. Tenendo presente che ogni singolo investimento, avendo caratteristiche e fisionomia del tutto propria, ha anche un proprio tasso di rendimento, che diverge da quello di ogni altro investimento, si può dire che l'ammortamento sembra un processo generale, nel caso di imposizione basata sulla base patrimoniale, e non già un fenomeno d'eccezione.

Altrettanto deve dirsi se si ammette la possibilità di traslazione che ha l'imposta sul patrimonio in certi campi. Si è visto che gli investimenti a reddito non vincolato, in presenza di certe premesse, sono suscettibili a traslazione, mentre non sono suscettibili a traslazione quelli a reddito vincolato. Ciò determina inevitabilmente un fenomeno di ammortamento sui redditi incisi.

Il fenomeno d'ammortamento si presenta, perciò, come un fenomeno d'indole generale per una imposta commisurata sulla base patrimoniale, fenomeno che non è collegato in alcun modo con la variazione del tasso d'interesse che in un certo momento vige sul mercato. Anche in questo modo si è giunti a dimostrare la presenza del fenomeno che ci interessa indipendentemente dall'esame di un problema molto complesso quale è quello degli effetti dell'imposta

sul tasso d'interesse corrente sul mercato. Problema la cui soluzione costituisce un presupposto fondamentale per l'esame della possibilità di ammortamento dell'imposta generale sul reddito. Ed è ben noto quanto questo problema sia complesso e come le sue divergenti soluzioni hanno portato a divergenti conclusioni pure nel problema ad esso connesso.

Non mi sembra sia il caso di fermarsi nell'esame del problema ricordato perchè mi pare che in luogo d'esser proprio ad un'imposta sul patrimonio o di un'imposta generale sul reddito è un problema connesso al prelievo di ogni imposta, ancorchè sul consumo o sui trasferimenti di ricchezza.

7. — Il contribuente in seguito all'introduzione di una imposta - nel nostro caso commisurata sulla base patrimoniale - deve procedere ad un riesame dell'equilibrio economico in cui vengono a trovarsi i propri elementi patrimoniali. Questo riesame involge pure le varie destinazioni del patrimonio in funzione del reddito che è atto a dare al proprietario. Non tutti i singoli elementi patrimoniali danno lo stesso tasso di reddito. Il desiderio di investire una parte del patrimonio in un impiego più sicuro, o più prontamente realizzabile per fronteggiare improvvise necessità economiche o di impiegarne una parte per ottenere un'utilità diretta anzichè monetaria (ville), può determinare il suo possessore ad accontentarsi d'un tasso d'interesse minore. Perciò, il reddito patrimoniale globale è la risultante di una moltitudine di tassi di rendimento che vanno da un livello massimo ad uno minimo fino a zero. Il patrimonio si mantiene, così, in una posizione di equilibrio in funzione delle singole variabili dei ciascun elemento (reddito, godimento, sicurezza, liquidità ecc.) ciascuno dei quali presenta per il proprietario una propria utilità. E le varie utilità marginali risultano naturalmente uguali. Il prelievo tributario d'una parte del reddito globale aumenta l'utilità attribuita al reddito, e, *comparativamente*, risulta minore quella attribuita agli altri fattori. Questo perturbamento nell'equilibrio patrimoniale, può venir aggravato dall'impiego del provento dell'imposta da parte dello Stato. L'eventuale ammortamento del debito pubblico che, per es., ne segue può modificare il valore patrimoniale di qualche elemento posseduto, altre destinazioni possono aumentare la liquidità del mercato il quale è ora disposto ad accettare anche titoli prima conside-

rati meno facilmente realizzabili, ecc-. Da tutto ciò, segue l'opportunità di procedere ad una permuta di alcuni elementi patrimoniali: alcuni vengono ridotti e venduti, altri vengono acquistati ed aumentati, fino a raggiungere una nuova posizione di equilibrio. E poichè l'agire di un contribuente risponde normalmente alle necessità anche degli altri, ne deriva che la messa sul mercato di una massa di beni del tipo A. e l'intensificata domanda di beni di tipo B, provoca uno spostamento di prezzi.

Convienne ricordare qualche differenza, sia pure secondaria, tra imposta sul reddito e imposta sulla proprietà, diversa di quella incidentalmente già ricordate. (1)

a) Un'imposta applicata sulla base del valore patrimoniale tiene conto di certi elementi, quale il reddito psichico, che non sono considerati invece in un'imposta ordinaria sul reddito fondato dal momento che non si traducono in termini monetari, nè possono venir valutati da parte del fisco in moneta. A tale proposito si possono ricordare alcune inevitabili anomalie che si verificano nell'imposizione del reddito. Così, ad esempio, la tassazione del valore annuo di un bene se viene affittato da qualcuno sulla base dell'affitto mentre, se è goduto dal possessore, il godimento del bene viene esentato dalla imposta; anomalia che si evita con l'imposta sul patrimonio. Di contro, vi sono alcuni elementi che hanno un valore monetario rappresentativo ma che non hanno redditi della specie di quelli colpiti dall'imposta ordinaria sul reddito. L'esempio tipico di questa categoria è dato dai profitti che risultano dall'apprezzamento del valore della proprietà, apprezzamento che la pratica fiscale non tassa a meno che non vengano realizzati dalla vendita della proprietà stessa.

b) La tassazione sulla base dei valori patrimoniali in luogo del reddito, considerata da un altro punto di vista, presenta una serie di inconvenienti. Se il patrimonio desse origine ad un flusso di reddito uguale e costante in ciascun anno, non vi sarebbe alcuna differenza tra un'imposta del 10% sul reddito e (all'interesse del 5%) una imposta del $\frac{1}{2}$ % sul valore patrimoniale. Ma non senpre il patrimo-

(1) Si veda: PICOU A. G., *A study in Public Finance*, Macmillan, Londra Cap. XII.

nio dà un reddito continuo ed uguale. Così, si considerino, ad esempio, due uomini di uguale ricchezza, uno del quale compera con 10.000 lire un patrimonio che gli frutta un reddito permanente di 500 lire all'anno, mentre l'altro individuo con la stessa somma compera un patrimonio di valore attuale uguale atto ad assicurargli una serie di redditi oscillanti. Applicando a loro carico un'imposta commisurata sul patrimonio, questi due individui pagherebbero un ammontare uguale ogni anno, applicando, invece, un'imposta commisurata sul reddito il possessore del reddito variabile pagherà logicamente di più quando il suo reddito è maggiore e di meno quando è minore. È ovvio che il secondo sistema è più conveniente per il contribuente e più conforme col principio del minimo sacrificio.

Vi è però una seconda differenza.

Si supponga che il reddito di uno dei due patrimoni di 10.000 lire non dia più un reddito oscillante, ma un reddito crescente, che partendo da una cifra bassa cresce progressivamente; o ancor peggio che per un primo periodo non vi sia reddito alcuno. Un'imposta sul patrimonio, in questo caso, è poco conveniente per l'individuo in quanto costringe il contribuente a pagare imposte (eventualmente contraendo debiti onerosi) prima ancora che un reddito qualsiasi gli venga pagato o, comunque, su di un maggiore reddito che verrà a godere nel futuro.

8. — *L'imposta sul patrimonio e quella sui trasferimenti patrimoniali*. - Si è detto in precedenza incidentalmente che l'imposta patrimoniale riscossa saltuariamente in occasione d'un suo trasferimento per causa di morte o per atto tra vivi incide sul patrimonio e non più sul solo reddito, a differenza dell'imposta ordinaria che incide normalmente solo sul reddito. È, questo, un problema d'importanza fondamentale che conviene esaminare più da vicino e con maggiore attenzione.

Contro questo ragiamento pare stiano tutti gli studiosi che, condividendo l'idea dell'Einaudi, considerano queste forme di imposta pienamente concorrenti tra di loro un sistema tributario.

In modo particolare è noto come il Pigou (1), lo Stamp (2), e

(1) PIGOU A. C., *The Economics of Welfare*, 1914 pag. 699.

(2) STAMP J., *The fundamental principles of taxation*, 1921, pag. 150.

qualche altro autore, specie di lingua inglese, ritengono identiche queste forme di imposizione deducendolo anche dal fatto che l'imposta successoria è sempre suscettibile, almeno in astratto, ma talvolta anche in pratica, di assicurazione.

Così ad esempio lo Shirras parte dall'osservazione che uno dei sofismi più comuni della finanza pubblica è che la tassazione del capitale è un principio cattivo. Sofisma che può assumere quest'altra forma: se le imposte sono pagate dal capitale, un paese vive sul suo capitale invece che sul suo reddito (1). L'A. premette che un'imposta sul patrimonio (sia sotto forma d'imposta occasionale quale è l'imposta successoria, riscossa in media ogni trent'anni, sia sotto forma d'imposta annuale) può venir pagata col reddito come un'imposta sul reddito può venir pagata col capitale o in seguito a vendite di suoi elementi o con prestiti (2).

Lo Shirras in seguito afferma che l'imposta sulle successioni è spesso pagata col capitale proveniente dall'eredità. Lo Stato quasi sempre riceve beni economici ottenuti dal contribuente vendendo titoli od altre forme di proprietà che, senza l'imposta, sarebbero divenute nuovo capitale. Ciò, però, non significa che le imposte successorie distruggano il capitale esistente di più di quanto lo faccia l'imposta sul reddito. Il compratore (può trattarsi d'una catena di compratori) dei beni venduti, procede a questi acquisti con i frutti dei propri risparmi, o col provento della vendita di altri beni. Perciò, se il possessore è forzato dall'imposta a vendere parte del suo patrimonio, la perdita è individuale: dall'aspetto sociale il patrimonio è immutato. Si tratta, quindi, di una pura redistribuzione patrimoniale senza che il patrimonio nazionale ne soffra. Se lo Stato subisce una perdita di gettito, o meno, ciò deve imputarsi appunto alla redistribuzione finale del patrimonio tra le varie classi di contribuenti (3). Entrambe le imposte, quella sulle successioni e quella sul reddito, vengono pagate col reddito nazionale e prevengono la creazione del nuovo capitale potenziale.

Dopo aver compiuto una fine analisi sugli effetti della imposta sulle successioni specialmente per quanto concerne il risparmio e le

(1) SHIRRAS G. F., *Science of Public Finance*, Londra 1936, vol. II, p. 535.

(2) SHIRRAS G. F., *Science of Public Finance*, cit. pag. 536.

(3) SHIRRAS G. F., *Science of Public Finance*, cit. pag. 537.

condizioni delle imprese produttive, lo Shirras ritiene che si possano fissare i seguenti capisaldi:

1^o) l'imposta sulle successioni non influisce sul risparmio più di quanto influisca l'imposta sul reddito, soprattutto perchè è una imposta differita e perchè grava sulle fortune maggiori;

2^o) questa imposta è meno dannosa per le imprese che non l'imposta sul reddito;

3^o) un'imposta annua sul reddito che la surrogghi, limitata ai redditi corrispondenti al capitale su cui l'imposta successoria grava, e dello stesso ammontare, è più dannosa per il risparmio e per le imprese, che non l'imposta successoria;

4^o) un'imposta sulla proprietà riscossa ad intervalli stabiliti, in luogo dell'imposta successoria, avrebbe un effetto simile, a lungo andare, sul risparmio e sulle imprese, che una imposta surrogatoria di quella sul reddito;

5^o) specialmente nei periodi di depressione vi può essere un eccesso di risparmio ed il risparmio nazionale può esser fuori delle proporzioni desiderate. L'imposta successoria, in questo caso, può avere o meno una funzione extra fiscale (1).

Il ragionamento dello Shirras, che viene condiviso da altri autori, specie anglosassoni (2), non sembra esatto.

Distinguiamo l'incidenza dagli effetti dell'imposta e consideriamo l'una e gli altri, oltre che per l'imposta sulle successioni, anche per quella sul reddito e per quella ordinaria sul patrimonio.

In merito all'incidenza dell'imposta successoria, conviene partire dall'ipotesi generalmente accettata, che la somma prelevata a titolo di imposta sia maggiore del reddito (annuo) del patrimonio trasmesso. È chiaro che il contribuente assolve il proprio debito, vendendo una parte del proprio patrimonio. Lo Shirras osserva che così

(1) SHIRRAS G. F., *Science of Public Finance*, cit. pag., 541-545.

(2) Si veda su questo punto il SILVERMAN H. A. (*Taxation, its incidence and effects*, cit., pagg. 444 segg.) che distingue il problema in periodi di tempo brevi e lunghi. Tra gli altri studiosi che ritengono che l'imposta successoria, ancorchè assolta dai contribuenti con mezzi patrimoniali, non intacca il patrimonio nazionale, si veda STAMP J., *The fundamental ecc.*, cit., pag. 146 ed il famoso *Report of the Committee a National Debt and Taxation*, Londra, H. M. Stationary office, 1927, pagg. 184-417.

facendo l'imposta incide sul patrimonio colpito ma non su quello nazionale, perchè i beni venduti vengono acquistati da altri e non distrutti. Consideriamo il problema in termini reali, prescindendo dal fattore monetario: sia un'economia naturale a baratto in cui ciascun contribuente possiede il proprio campo di valore di 1000 ed i frutti relativi del valore di 100. In più vi sia un possidente che da anni comprime il proprio consumo per poter acquistare un altro campo, o per dissodare uno nuovo, e che il risparmio così accumulato, sotto forma d'immagazzinamento del grano, abbia raggiunto il valore di 1.000. Il patrimonio di questa collettività, nel suo complesso, consiste:

100 campi per un valore di	100.000
100 raccolti giunti alla maturazione	10.000
Risparmio sotto forma di grano immagazzinato	1.000
	111.000

Si tenga ben presente che i 1.000 di risparmio non hanno avuto ancora un investimento: sono in attesa di impiego.

Lo Stato preleva un'imposta del 50 % sulle successioni. Tizio che ora riceve in eredità due campi per 2000 non può pagare le 1000 con il proprio reddito (che ammonta a 300 per il frutto dei suoi tre campi).

Egli ha tre probabilità:

- a) cede un campo allo Stato;
- b) contrae un mutuo, e paga l'imposta;
- c) vende un campo, e paga l'imposta;

a) Se il contribuente cede allo Stato il campo a pagamento dell'imposta si possono presentare due soluzioni possibili. Il caso normale è che lo Stato dovendo soddisfare determinati bisogni pubblici e quindi necessitando di beni di consumo per pagare i lavoratori suoi o per acquistare le materie prime, lo vende. In tal caso si rientra nella ipotesi c). Vi è un caso eccezionale: lo Stato si giova delle proprie entrate tributarie per aumentare il proprio demanio privato. Nel nostro caso si trattiene il campo. È questo un fenomeno di ri-

risparmio coattivo (1) che si manifesta attraverso una contrazione dei consumi privati. Risparmio coattivo che può venir imposto alla collettività in due modi: o semplicemente riducendo i servizi pubblici (che soddisfano i bisogni dei contribuenti) per 1000, corrispondente all'entrata tributaria impiegata diversamente, o creando un'altra imposta di 1000 e costringendo, di riflesso, i contribuenti ad una corrispondente riduzione dei propri consumi. Ma questa "creazione", di risparmio, costituisce un fatto nuovo che, oltre ad esser un caso eccezionale, non rientra nelle ipotesi poste e può venir attuato con una imposta di qualsiasi tipo o genere.

Il problema viene, quindi, a ridursi alle ipotesi b) e c);

b) se il contribuente contrae un mutuo, il problema viene spostato nel tempo al giorno in cui questo verrà a scadere. Anche per questa eventualità va tenuto presente che il mutuo può venir pagato in un secondo momento quando il contribuente avrà formato un risparmio d'ammontare corrispondente. Ora, il risparmio si sarebbe formato ugualmente, ed in tal caso, in assenza dell'imposta, il contribuente avrebbe avuto la disponibilità di tre campi più il risparmio, anzichè dei soli tre campi sia pur liberi di mutui; o viene costituito solo in vista del mutuo, ed allora si esce un'altra volta dalle ipotesi poste per l'intervento d'un fatto nuovo: del risparmio nuovo come effetto ulteriore di un'imposta;

c) se il contribuente vende il campo per pagare l'imposta, rientriamo in pieno nella ipotesi posta dallo Shirras. Se il contribuente vende il campo, vi dev'esser qualcuno che ha del risparmio disponibile che lo acquista. (Se l'acquirente vende un altro bene per ottenere le disponibilità, il problema si sposta, ma si riduce sempre nel precedente). Nel nostro caso il risparmiatore dà il suo grano in cambio del fondo al contribuente che versa il grano allo Stato. Con ciò il patrimonio nella collettività si riduce di 1.000. Infatti col suo risparmio, quel coltivatore poteva provvedere ai suoi bisogni destinando le sue forze per il tempo necessario unicamente al dissodamento del centounnesimo campo che sarebbe così entrato a far parte del patrimonio della collettività.

(1) Parlo di risparmio coattivo per indicare una forma di risparmio che viene imposta alla collettività, che nulla ha da fare col risparmio forzato di cui la letteratura economica si occupa specie in questi tempi.

La soluzione del problema è ancora più evidente se si suppone che il grano accumulato rappresenti non già del nuovo risparmio, ma l'ammortamento annuo delle macchine agricole; il contadino toglie dal prodotto ottenuto una percentuale al fine di poter farsi un'altro aratro, quando il suo verrà consumato. Mancandogli, ora, ogni grano accumulato, non potrà dedicarsi alla produzione dell'aratro in parola ed il capitale nazionale ne verrà intaccato. Questo fatto, in un'economia monetaria, diviene più frequente perchè a fianco del risparmio nuovo vi è pure quello vecchio precedentemente investito ed ora in seguito a disinvestimenti veri e propri o a processi di ammortamento, è *temporaneamente* disponibile. Il suo assorbimento diretto od indiretto (perchè, si investe in acquisti di beni venduti al fine di soddisfare il debito d'imposta) praticamente riduce il capitale nazionale.

Con ciò mi pare resti dimostrato, contrariamente a quando affermano lo Shirras ed altri, che l'imposta sulle successioni - nelle ipotesi poste - incide non sul reddito nazionale ma sul patrimonio nazionale (1) a meno che al concetto di reddito nazionale non si voglia dare un'estensione eccessiva ed impropria fino ad includere ogni disponibilità di beni di consumo, ancorchè relativi a processi antecedenti.

L'imposta sul reddito e sul patrimonio fruttifero incide invece sul reddito individuale e nazionale, quante volte non ecceda il reddito annuo del capitale imponibile. Se l'aliquota oltrepassa un certo limite può intaccare la parte del reddito che il contribuente avrebbe destinato in sua assenza al risparmio. Perciò contribuisce ad attenuare la formazione del risparmio senza, però, intaccare quello che si sia già formato.

In quanto agli ulteriori effetti, non può dirsi "a priori", se

(1) In sostanza le conclusioni sono le stesse cui giunge il RICCA-SALERNO, (*Il risparmio nel sistema tributario*, Soc. Ed. Lib. O. Firenze, Palermo, 1928 p. 75) richiamandosi all'autorità del COLWYN COMMITTEE, dello STAMP, e dell'ERNAUDI, salvo alcune differenze di terminologia. Tuttavia l'A. citato soggiunge che "nei suoi effetti reali, l'imposta successoria non differisce quindi dalle comuni imposte sul reddito annuo, perchè anche queste distraggono da nuovi investimenti la ricchezza annualmente prodotta", (pag. 75-76, op. cit.). Ed in ciò sta la differenza di conclusioni.

scoraggi di più il risparmio, l'imposta successoria, o quella sul reddito. Sembra probabile che la prima, più che attenuare l'inclinazione al risparmio, possa costituire in certe circostanze un incentivo alla dilapidazione del patrimonio già costituito (1). Ed il consumo del patrimonio individuale non vuol dire necessariamente consumo di patrimonio nazionale. L'imposta sul reddito, invece, più che scoraggiare il risparmio, lo rende più difficile per la contrazione del reddito disponibile. Ma sulla diversa importanza concreta di questi due fattori non credo si possa dire nulla in via generale (2).

CESARE COSCIANI

(1) Va tenuto presente che ove l'imposta successoria sia dilazionata nel tempo o l'imposta venga pagata con un mutuo, può darsi che tale fatto incoraggi il risparmio del contribuente in vista di mantenere intatta la parte "attiva", del patrimonio.

(2) Così sembra un po' azzardata l'opinione di qualche studioso (ad esempio STAMP) per cui il fatto che l'imposta successoria è un'imposta differita, e quindi futura, come tutte le cose future esercita una influenza sull'individuo, il quale ne è indotto a tenerne meno conto. È vero che è futura e che la sua valutazione è minore nell'individuo nel momento attuale, ma l'individuo attribuisce anche un valore minore alla propria accumulazione futura.

LA CONDUCTIO

NEL DIRITTO ROMANO CLASSICO

1. Il passaggio dalla *legis actio per conductionem* alla *conductio* nella procedura formulare. Due preliminari e fondamentali osservazioni: la precisa e tecnica denominazione classica dell'azione è *conductio* semplicemente senza nessun'altra aggiunta, e la sua continuità dalla prima. — § 2. La teoria del cosiddetto arricchimento ingiustificato. Il suo concetto e le sue molteplici e svariate spiegazioni: a) *sine causa* (Pacchioni ed altri), b) *non ex iusta causa* (Voigt e Mayr), c) le due precedenti formole messe insieme (Sell e Bonfante), d) *aequitas* (Pernice), e) *ius poenitendi* del Wendt, f) la presupposizione del Windscheid, g) compenso della perdita della *rei vindictio* (Savigny), e h) illegittimità e mancanza verso la *bona fides* obbiettiva (Koschembahr - Lyskowski). — § 3. Confutazione di questo sostanzialmente inesistente principio giuridico e critica esegetica dei testi, sui quali esso viene fondato. — § 4. La concezione processuale del *modus agendi* del De Vischer e sua critica — § 5. La nostra opinione e l'esame dei principali e fondamentali casi di applicazione della *conductio*: la ripetizione del pagato indebitamente e la restituzione della cosa rubata. — § 6. La funzione surrogatoria della *conductio* alle altre azioni personali. — § 7. E la spiegazione dell'appellativo classico di *conditiones* dato indistintamente a tutte le *actiones in personam*.

§ 1. — Con la introduzione della procedura *per verba concepta* verso l'anno 120 av. Cr. la *legis actio per conductionem* (1) non scomparve; in quanto questa non era strettamente connessa a particolari e speciali ragioni attinenti

(1) Cfr. U. ROBBE, *La legis actio per conductionem*, negli *Studi Urbinati* 13 (1939), I ss.

alla natura e alla struttura del vecchio sistema processuale, ma invece soddisfaceva essenzialmente a intrinseche e impellenti esigenze sostanziali dello stesso sistema giuridico. Perciò la sua funzione, per nulla esaurita colla caduta in desuetudine delle *legis actiones*, continuò ancora nella nuova procedura formulare: anzi in questa sono più evidenti e chiari i precisi lineamenti e caratteri della nostra azione, specialmente se si ha molta cura di discernere e separare le soprastrutture giustinianee.

A ciascuna delle quattro primitive *legis actiones* (*sacramento*, *per iudicis postulationem*, *per manus iniunctionem* e *per pignoris capionem*) (1) corrispose nel nuovo sistema processuale un determinato numero di azioni speciali, chiamate *formulae*, tante quanti erano i singoli scopi o meglio le singole cause che quella comprendeva: in più per la grande attività giurisdizionale del pretore urbano sorgevano sempre di mano in mano altre nuove azioni specializzate corrispondenti a nuovi fini riconosciuti allora per la prima volta (2).

(1) A torto il DE VISSCHER, (*La condictio et le système de la procédure formulaire* (Gand - Paris 1923), 20 - 21, 26 e 47), considera le cinque *legis actiones* quali altrettante diverse e differenti procedure non costituenti un solo sistema unitario, come quello formulare.

(2) A tale proposito il DE VISSCHER (*op. cit.*, 20 - 21) scrive:

“Dans le cadre uniforme du nouveau mode “Si paret dare oportere”, le prêteur adopte une à une toutes les causes des différentes actions de la loi. Une à une, c'est - à - dire sans égard à la classification des modes entre les quels ces causes se trouvent réparties. Ce procédé assurait la conversion radicale des diverses procédures per L. A. en un mode unique *per verba concepta*. La possibilité d'une pareille fusion dépendait nécessairement de l'indication de la cause dans les anciens modes. L'opération exigeait en effet l'emprunt aux actions de la loi, d'éléments réunissant deux conditions essentielles. 1. Ils devaient offrir au sein de chacun des modes d'agir un principe de division capable d'en déterminer le fractionnement. 2. Ces éléments devaient en outre être du même ordre dans les divers modes, afin de permettre la dissolution totale de ceux - ci dans une procédure unique. C'est avec cette double propriété que nous apparaissent les causes juridiques indiquées dans les anciens rites. Elles tinrent un rôle décisif dans la réduction des procédures primitives à une procédure de type uniforme.”

Così pure alla *legis actio per condictioem* corrispose una speciale *formula*, che - avendo le medesime caratteristiche della prima e soddisfacendo alla stessa esigenza e funzione - conservò anche il nome originario, denominandosi perciò *condictio* semplicemente senza nessun'altra aggiunta e della causa e dell'oggetto, come si rileva specialmente e in maniera del tutto sicura dai numerosi passi delle Istituzioni di Gaio: 2,79; 3,91; 4,5; 4,8; 4,18; e 4,33 ⁽¹⁾.

(1) Le denominazioni specificate secondo la causa e l'oggetto: *condictio indebiti*, *condictio furtiva*, *condictio causa data causa non secuta*, *condictio ob turpem vel iniustam causam*, *condictio sine causa*, *condictio ex lege*, *condictio certi*, *condictio triticaria* e *condictio incerti*, sono tutte formalmente e sostanzialmente giustiniane. Per convincersi di ciò basta confrontare Gai 3, 91, che contiene il semplice termine *condictio*, col corrispondente passo delle Istituzioni di Giustiniano e della Parafrasi di Teofilo: 3, 14, 1, dove si trova invece la esplicita designazione *condictio indebiti*.

Del resto le rubriche: *De condictioe causa data causa non secuta* di D. 12, 4; *De condictioe ob turpem vel iniustam causam* di D. 12, 5; *De condictioe ex lege* di D. 13, 2; e *De condictioe triticaria* di D. 13, 3 sono state già ritenute interpolate da E. CUQ (*Les institutions juridiques des Romains* II (Paris 1908), 499) e da P. JöRS (*Römisches Recht* (Berlin 1927), 173⁴). La *condictio certi* viene unanimemente ritenuta giustiniana da tutti i romanisti; la *condictio triticaria* viene ritenuta giustiniana specialmente dal TRAMPEDACH (*Die condictio incerti*, nella *Zeitschr. Sav. - St.* 17 (1896), 150 ss.) e da P. COLLINET (*Sur le Byzantinisme du nom de la 'Condictio triticaria'*, negli *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento* (Palermo 1925), 239 ss.); e non poche sono infine le critiche mosse contro la *condictio incerti*, sulla quale esiste una abbondantissima letteratura, (cfr. per tutti S. DI MARZO, *Studi sulla condictio I La condictio incerti* (Palermo 1902), 7 ss.). V. *Index interpolationum* I, 158 ss., 174, 179, 180 e 193.

Così pure non è assolutamente classica la distinzione fatta fra la *condictio certae pecuniae* e la *condictio certae rei*, essendo in realtà una sola *condictio*, comprendente nello stesso tempo tanto la *certa pecunia* quanto la *certa res*, esigendo soltanto l'assoluta certezza e determinatezza del suo soggetto. Quella distinzione è stata introdotta soltanto dalla dottrina romanistica, portata a ciò erroneamente dalla notizia storica dataci da Gaio nelle sue Istituzioni (4, 19): che la *lex Silia* introdusse prima la *legis actio per condictioem* solo per la *certa pecunia*, e la *lex Calpurnia* poi estese la medesima azione a *omnis certa res*. La esistenza di queste due leggi va intesa e spiegata nel preciso senso dei due successivi momenti, in cui è stata sentita la opportunità di quel provvedimento legislativo circa l'oggetto, ma non mai nel senso della formazione e della emanazione di due diverse azioni o anche di una divisione della stessa azione sebbene limitata al solo oggetto.

Ed è appunto per questa ragione che le fonti romane ci attestano per il periodo di transizione dall'uno all'altro sistema processuale l'uso di quelle quattro *legis actiones* accanto alle *formulae* ⁽¹⁾, mentre non contengono il minimo accenno alla *legis actio per condictioem* ⁽²⁾. Difatti nel primo caso vi poteva essere effettivamente una preferenza e magari anche un vantaggio a usare una delle quattro primitive *legis actiones*, piuttosto che le singole azioni corrispondenti. Nel secondo caso invece non esisteva veramente nessun motivo speciale per preferire l'una anzi che l'altra, perchè fra la *legis actio per condictioem* e la *condictio* formulare vi era perfetta e assoluta corrispondenza sostanziale, all'infuori di un cambiamento formale del rituale, di modo che la seconda non era altro che una pura e semplice continuazione della prima,

(1) Cfr. WLASSAK, *Römische Prozessgesetze* I, 85 e 103-131; il quale per primo ha giustamente dimostrato che le *legis actiones* sono esistite lungo tempo come procedure facoltative a fianco delle nuove azioni formulari. A questa opinione del Wlassak aderiscono pienamente CUQ, (*op. cit.*, 852¹) e DE VISSCHER (*op. cit.*, 12 s. e 20); il quale ultimo autore (p. 14¹), con COLLINET, (*Et. sur la saisie privée* (1893), 45 ss.), si dichiara apertamente contro l'idea espressa da I. CARCOPINO (*La loi de Hiéron et les Romains* (Paris 1919), 134 s.), che contesta la sopravvivenza della *legis actio per pignoris capionem* dopo la *lex Aebutia*.

(2) Cfr. DE VISSCHER, *op. cit.*, 13-14. Questi dopo aver osservato, che il silenzio delle nostre fonti a riguardo è tanto più strano in quanto si tratta di un'azione, il cui uso doveva essere assai frequente; aggiunge però: che da questo silenzio non si potrebbe veramente concludere a una abolizione della *legis actio per condictioem* da parte della *lex Aebutia*, poichè l'abolizione delle antiche procedure fu l'opera delle *leges Iuliae* (Gai 4,30) o meglio della *lex iudiciorum privatorum* ai tempi di Augusto. Secondo il citato autore, è assolutamente improbabile che la *lex Aebutia* abbia anticipato queste leggi precisamente in ciò che concerne il *modus agendi* più recente, la cui riforma doveva di conseguenza - come sembra - parere la meno urgente. Nello stesso senso WLASSAK (*op. cit.* I, 129), GIRARD (*Manuel* ², 1011²), e più decisamente DUVAL (*La legis actio avec formule a l'époque de Cicéron*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil I* (Gand-Paris 1926), 548 ss), i quali sembrano ammettere per la fine della Repubblica la esistenza della *legis actio per condictioem* a fianco della *condictio* formulare. Invece PUCHTA (*Institutionen* I §§ 80 e 163) e CUQ (*op. cit.*, 852²) ammettono al contrario una abolizione legale.

avente le medesime caratteristiche e soddisfacente pienamente alla stessa originaria esigenza giuridica e alla stessa specifica funzione processuale.

Ed è stato proprio per avere trascurato questa essenziale continuità fra la *legis actio per condictioem* e la *condictio*, che la dottrina romanistica ha dovuto escogitare moltissime e svariate teorie per spiegare e giustificare la singolare e importante struttura e funzione della *condictio*.

§ 2. — Quasi tutti gli autori ⁽¹⁾ nel determinare la natura giuridica della *condictio* nella sua essenza si richiamano all'antico principio giuridico, come essi affermano, del cosiddetto arricchimento ingiusto o ingiustificato o indebito, secondo le diverse espressioni qualificative adoperate dai sin-

(1) Ad eccezione di quei pochi, che ascrivono alla *condictio* soltanto un carattere puramente processuale: come JACOBI (*Der Rechtsbegriff der Bereicherung mit dem Schaden eines anderen*, in *Jherings Jahrb.* 4 (1861), 159 ss., 171 ss. e 187 ss.), il quale nega assolutamente, che il diritto romano abbia conosciuto un'azione di arricchimento; e specialmente J. BARON (*Die Condictioen* (Berlin 1881), 1 ss. e 199 ss.): e *Prozess des Schauspielers Roscius*, nella *Zeitschr. Sav. - St.* I, 151 ss.), secondo il quale "ein jeder civile persönliche Anspruch, gleichviel welcher Art und welchen Ursprungs, gleichviel ob stricti iuris oder bonae fidei, gleichviel ob aus einem Contracte oder aus einem Delict oder sonstwoher, mit der Condictio geltend gemacht werden durfte,.. Come abbiamo già osservato nel nostro precedente studio, questa ricostruzione del Baron, che ha il grande merito di avere messo per il primo in rilievo la vera fondamentale ed essenziale caratteristica della *condictio* consistente nell'astrattezza della sua formula, non può essere accolta appunto per la sua indeterminatezza.

Anche il DE VISSCHER (*op. cit.*, 21 ss., 44 ss. e 91 ss.) riconosce egualmente nella *condictio* un carattere semplicemente processuale, pur non mancando tuttavia di collegarla nello stesso tempo in minima parte allo arricchimento ingiusto.

Ritengo assai importante rilevare sin da ora, che lo ARANCIO RUIZ nelle sue eccellenti *Istituzioni di diritto romano* (4 ed., 360 ss.) si distingue significativamente e intenzionalmente da tutti i precedenti manuali italiani e stranieri, perchè è unico a spiegare la *condictio* solo praticamente con i suoi più caratteristici e tipici casi di applicazione, senza fare ricorso minimamente al principio giuridico del cosiddetto arricchimento ingiustificato.

goli studiosi, indicanti però sempre lo stesso concetto in generale.

Per arricchimento essi intendono precisamente, secondo la migliore definizione datane dal Mayr⁽¹⁾: “una differenza di valore che si ha in un patrimonio in un determinato momento in seguito al verificarsi di un qualsiasi fatto rispetto alla sua precedente consistenza „. In sostanza però l'arricchimento può consistere tanto in ogni aumento, che il patrimonio di una persona abbia risentito a spese del patrimonio di un'altra persona, che sia risultata corrispondentemente imprevista, quale è la opinione della maggior parte dei romanisti e civilisti⁽²⁾; quanto anche in una non diminuzione dello stesso patrimonio, come è stato giustamente sostenuto dal Windscheid.⁽³⁾ E questo aumento o questa non diminuzione possono poi risultare sia da un avvenimento di natura giuridica, cioè un negozio giuridico, e sia - secondo la più larga soluzione - da un avvenimento di natura materiale o di fatto.

Ma se è relativamente facile fissare il concetto di arricchimento, che del resto costituisce in sè un fatto molto comune e naturale; non è d'altra parte altrettanto semplice stabilire con precisione, quando l'arricchito abbia l'obbligo giuridico di restituire allo impoverito ciò, di cui questo ultimo è stato danneggiato. La quale ricerca si impone con assoluta neces-

(1) *Die conditio des römischen Privatrechts* (1900), 3. “Die Bereicherung ist eine Vermögensdifferenz, die in dem Werte zum Ausdruck gelangt, der einer Vermögensmasse in einem bestimmten Zeitpunkte nach Eintritt einer gewissen Ereignung zukommt, in Vergleich gesetzt zu einem früheren, solcher Ereignung vorausgehenden, massgebenden Zeitpunkte „.

(2) Cfr. BONFANTE, *Ist.*³, 498; e G. PACCHIONI, *Diritto civile italiano*, Parte II, vol. I *Dei quasi contratti* (Padova) 1938), 122.

(3) *Il diritto delle pandette* (trad. it.), II, 632. La esattezza di questa categoria è messa in dubbio dal BEKKER (*Aktionen* II, 154); contro il quale il WINDSCHEID (*op. cit.*, 633 nota 9 a) osserva: che non si tratta nè della “non produzione di una diminuzione „, nè della “eliminazione di una diminuzione „, bensì della produzione di una non diminuzione.

sità evidentemente perchè: non ogni arricchimento di una persona a spese di un'altra può logicamente dare origine a un'azione di ripetizione a favore dello impoverito, come pure a torto si è sostenuto da qualche antico autore ⁽¹⁾, in quanto ognuno intuisce subito la enorme assurdità di una simile inammissibile tesi. Occorre quindi spiegare il secondo termine del suddetto principio: indagare cioè quando l'arricchimento rivesta la qualifica di ingiusto o ingiustificato o invalido.

È su questo difficilissimo e astruso punto che incominciano, senza avere mai termine, le più gravi e intricate disquisizioni, facendo sorgere molteplici e svariatissime teorie, nessuna delle quali è riuscita sinora anche in minima parte a soddisfare gli studiosi, di modo che nessuna può seriamente vantare a suo favore un sia pure esiguo consenso da parte della dottrina e romanistica e civilistica ⁽²⁾.

La maggioranza di queste teorie, tralasciando senz'altro le più assurde ⁽³⁾, si basa fundamentalmente sulla causa, che

(1) Cfr. per esempio W. SELL, *Versuche im Gebiete des Civilrechts* I (1833), 1 ss.; ma contro di lui WINDSCHEID, *op. cit.*, II, 631¹; VON MAYR, *op. cit.*, 8; e PACCHIONI, *op. cit.*, 114.

Rappresenta invece il limite opposto JACOBI (*op. cit.*, 159 ss.), il quale invertendo l'errore suindicato arriva ad affermare, che neppure la illegittimità dello arricchimento costituisce un fondamento per sè stante di azione.

(2) Ed è stata appunto la insufficienza degli sforzi compiuti dalla dottrina, che ha dovuto influire - noi crediamo - più di tutto su quella tendenza manifestata da alcuni autori, come PAULICEK (*Die Lehre von den Klagen aus ungerechtfertigter Bereicherung nach österr. Civilrecht mit Berücksichtigung des gemeinen Rechts, so wie der modernen Gesetzgebungen* (1878), 4 ss. e LOTMAR (*Ueber causa im römischen Recht* (1875), 85 ss.) i quali - negando un'azione generale per ripetere ogni arricchimento ritenuto ingiustificato - ripongono veramente il fondamento di questo soltanto in esplicite ed espresse disposizioni del diritto oggettivo.

(3) Quale è per esempio specialmente quella del contratto, che - come le altre - trova pure il suo appoggio in un testo di Giuliano (D. 12, 6, 33), reputato a ragione sostanzialmente interpolato da W. RECHNITZ (*Studien zu Salvius Iulianus* (Weimar 1925), 53 e 70). La teoria del contratto è stata sostenuta ripetutamente dalla più antica letteratura, ma non mancano anche nei tempi recenti dei

esse poi - appoggiandosi più o meno su qualche debole elemento testuale - spiegano nei più varii e diversi modi.

A. Così la prima spiegazione, che si presenta sotto questo punto di vista, è quella che scorge il fondamento della *condictio* nel fatto, che l'arricchimento risultò *sine causa*, come sostengono principalmente Erxleben (1), Witte (2), Lotmar (3)

parziali e totali sostenitori, come sono rispettivamente PFERSCHÉ (*Bereicherungsklagen* (1883), 156 ss.), e PEROZZI (Ist.² II, 29, 31 e 360). Il quale ultimo autore sostiene, che la *condictio* del diritto romano classico derivi dalla *obligatio re*, fondata sul contratto nel senso classico del termine, cioè di affare, e generante un'azione in ripetizione della cosa data da parte del ricevente a favore di chi gli ha trasferita la sua proprietà; invece nel diritto giustiniano, dove si intende per contratto lo accordo delle parti, la *condictio* si generalizza diventando una causa tipica extra contrattuale di obblighi, fondata nel fatto dello arricchimento senza giusto motivo (*sine causa* in senso lato). La detta teoria è stata confutata particolarmente da ERXLEBEN, *Die conditiones sine causa* I (1850), 14 ss. e II (1853), (22 ss.); PERNICE, *Labeo III*¹ (1892), 219 ss, 270 s. e 283; MAYR, *op. cit.*; 292 ss.; e PACCHIONI, *op. cit.*, 120 s.

(1) *Op. cit.*, I, 5 ss., 94 ss., 114 ss. e 123 ss. Il quale considera le *condictiones* come quelle azioni, "durch welche etwas zurückgefordert wird, was infolge bestimmter, rechtlicher oder faktischer Vorgänge ohne Grund aus dem Vermögen des einen in das des andern gekommen ist". Ma egli non spiega, quando l'aumento patrimoniale è generalmente senza causa, perchè assegna alla *condictio* un vastissimo campo di applicazione senza l'attribuzione di un carattere unitario. Perciò Erxleben esamina particolarmente la *condictio indebiti* e la *condictio causa data causa non secuta*, facendo derivare rispettivamente la prima dalla esistenza di un debito nullo o dalla natura del pagamento e la seconda da speciali limitazioni poste al momento della prestazione dallo stesso dante causa.

Ma per la nostra ricerca nessuna giusta base può essere fornita da queste due singole categorie, essendo esse - come abbiamo già detto a principio - giustiniane, la prima nella denominazione e la seconda oltre che nel nome anche nella sostanza.

(2) *Die Bereicherungsklagen des gemeinen Rechts* (1859), 42 ss., 47 e 63 ss. Questo autore concepisce le *conditiones* come: "Klagen auf Herausgabe derjenigen Vermögenszuwendungen, die eines Rechtsgrundes entbehren". E la mancanza della causa consiste precisamente nel fatto, "dass der Wille des Zuwendenden in Wahrheit vielfach mit dem faktischen Zustande disharmonierte".

(3) *Op. cit.*, 89 ss. e 93. Questi specifica che quando lo scopo della dichiarazione della volontà non viene raggiunto, allora si verifica propriamente la mancanza della causa, la quale quindi può risultare solo *ex post*, rendendo di conseguenza nulli tutti gli effetti giuridici anche già prodotti. Egli stesso però non si nasconde

e Pacchioni (1), differenziandosi profondamente fra loro però nei particolari. Ma essi con tutte le loro speciali costruzioni non riescono a determinare nella sua vera essenza un preciso

che nemmeno con la sua speciale concezione si riesce a esaurire interamente la essenza della *condictio*, per cui in ultimo è costretto - come abbiamo già visto - a ricorrere alle prescrizioni del diritto positivo.

(1) *Op. cit.*, 117 ss. e 121. Secondo il quale: "L'obbligazione di restituire un tale arricchimento non è dunque nè contrattuale nè quasi-contrattuale, ma sorge dal fatto stesso, o, come dicono i testi, *ex re*. L'arricchimento ingiusto crea l'obbligazione della restituzione a colui che in base ad esso risulta impoverito in base al *praeceptum iuris* del *suum cuique tribuere*. Questo precetto in origine era considerato esclusivamente di natura etica, ma la giurisprudenza classica lo elevò nelle sfere del diritto, accordando all'impoverito la *condictio* contro l'arricchito „ Per chiarire poi quando l'arricchimento stesso debba essere praticamente considerato disgiunto da una causa che lo faccia apparire giusto, egli ricorre propriamente alla sua particolare distinzione, fatta fra *causa* del contratto e *causa* delle obbligazioni assunte - in base al contratto - dalle parti contraenti. "Se manca la *causa* del contratto, il contratto stesso è nullo e l'eventuale trapasso di beni e di valori da un patrimonio all'altro, essendo puramente di fatto e revocabile con l'azione di rivendica, non opera un vero arricchimento giuridico; se invece la *causa* del contratto esiste, l'arricchimento è giuridico e definitivo, salvo solo a dover essere restituito ove risulti impossibile, o, di fatto, non realizzata la *causa* della controprestazione convenuta, giacchè, in tal caso, si palesa *ingiustificato* „ Infine il campo di applicazione della *condictio* era precisamente costituito dalle *datationes ob causam*, che non erano altro "che dei trasferimenti di proprietà a credito: trasferimenti operanti subito perchè appunto fatti a credito, cioè nella credenza e nella fede che l'accipiente avrebbe eseguita la controprestazione convenuta. Si trattava sempre di una operazione di credito in origine compiuta a tutto rischio del dante *ob causam*, in quanto, in origine, non avvenendo la controprestazione, esso perdeva tutto, mentre, in seguito, invece perdeva sì la proprietà, ma poteva ripetere l'arricchimento con essa prodotto nel patrimonio dell'accipiente „

La complessa teoria del Pacchioni contiene però in se stessa una stridente e insuperabile contraddizione: in quanto - pure ad accettare la distinzione fra *causa* del contratto e *causa* delle obbligazioni assunte col contratto e ad ammettere il valore giuridico del *suum cuique tribuere* - risulta sostanzialmente inconciliabile il fine della *condictio* riposto nella realizzazione di questo *praeceptum iuris*, che dovrebbe fare ritornare al legittimo titolare la proprietà non mai da lui alienata e perduta, col campo di applicazione proprio della *condictio* formato dalle *datationes ob causam*; perchè queste - secondo l'autore - operano sempre dei trasferimenti di proprietà, e il precetto del *suum cuique tribuere* - come indica chiaramente la sua medesima dizione del *suum* - presuppone invece che la proprietà non si sia veramente mai staccata dal suo legittimo titolare.

ed esatto concetto dello arricchimento *sine causa*, che possa con un suo significato generale comprendere in sè tutti i singoli e differenti casi di applicazione della *condictio* contenuti nelle fonti romane classiche. Perciò alcuni autori - come abbiamo già visto - sono costretti a negare senz'altro alla *condictio* un carattere unitario.

B. Le stesse identiche e sostanziali critiche vanno fatte contro la seconda spiegazione, assai simile alla prima, perchè essa si limita a sostituire alla espressione *sine causa* l'altra - non meno incomprensibile - *non ex iusta causa*. La quale opinione è stata sostenuta specialmente dal Voigt (1) e dal Mayr (2) con forme e motivazioni diverse, ma ambedue insufficienti per le medesime ragioni.

C. Nè si riesce a superare le enormi difficoltà sopra indicate congiungendo le due enigmatiche espressioni *sine causa* e *non ex iusta causa*, come fa la terza spiegazione

(1) *Die conditiones ob causam* (1862), 7 ss., 315 e 614 ss. Per lui le *conditiones* sono: "Klagen wegen Vermögenserwerbung mit vitiöser causa". E questa viziosità della causa non si lascia determinare generalmente, è piuttosto "in absoluter und abstrakter Weise von dem Rechte selbst fixiert". Perciò egli distingue sette specie di "gewisse vitiöse Qualität", della causa, le quali coincidono approssimativamente con quelle, che sono soltanto categorie giustiniane e non classiche.

(2) *Op. cit.*, 150, 173 ss., 290 ss., 325 ss., 342 ss., e 361. Il sistema di questo scrittore si distingue da tutti gli altri, perchè egli invece della causa suppone dappertutto un Rechtsgeschäft e nella Mangelhaftigkeit e nella Ungiltigkeit di questo scorge il fondamento giuridico per la *condictio*. Ma il Mayr non ricerca, in che cosa deve precisamente consistere la difettosità e la invalidità del negozio giuridico, accontentandosi nei singoli casi di indicare soltanto il fatto, che nella fattispecie vi è un negozio giuridico invalido oppure almeno "eigentlich", invalido. Anche egli, per la determinazione del campo di applicazione della *condictio*, si riferisce al diritto oggettivo, precisando che: "ein Bereicherungsanspruch im eigentlichen Sinne des Wortes nur da vorliegt, wo eine in der Rechtsordnung nicht begründete Vermögensvermehrung stattgefunden hat, die nicht durch ein Rechtsgeschäft noch auch aus Anlass eines Rechtsgeschäftes entstanden ist", e che "die hingegebene Leistung den Gegenstand der *condictio* bilde".

rappresentata in ispeciale modo dal Sell ⁽¹⁾ e dal Bonfante ⁽²⁾. Perchè anche questa, - oltre a manifestare la inutilità degli sforzi, che non riescono a determinare un preciso ed esatto concetto generale delle due espressioni se non con esteriori e superficiali esplicazioni, le quali sono sempre molto lontane dalla intrinseca e vera natura dello istituto giuridico studiato -, mostra pure la stessa incapacità e insufficienza - nonostante la unione delle due espressioni messe insieme - a riunire e a contenere in sè tutti i singoli e varii casi di applicazione della *condictio* fornitici dalle fonti genuine.

D. Ugualmente indeterminata, come le tre precedenti, si presenta la quarta spiegazione, che si appoggia su un elemento ancora più astratto e indefinibile, ponendo il fondamento decisivo della *condictio* nel noto principio generale della equità. Il sostenitore più autorevole e convinto di questa concezione è il Pernice ⁽³⁾, il quale - considerando la *condictio* "als Rückforderung eines zu Unrecht innegehabten Gegenstandes", - ammette la nostra azione in tutti i casi, in cui qualcuno è diventato più ricco illegittimamente a spese di un altro, senza determinare più particolarmente quando lo arricchimento è "unrechtmässig", e senza indicare alcun criterio pratico per la sua applicazione.

(1) *Op. cit.*, 1 ss. e 34 ss. Secondo questo autore le *condictiones* "ihrem Zwecke nach auf Rückgabe einer Sache (sie sei fungibel oder nicht fungibel) gerichtet sind, welche der andere entweder ohne allen Rechtsgrund (causa), oder aus einem schimpflichen, überhaupt aus einem unrechtlichen Grunde besitzt; oder sie gehen auf Zurücknahme einer Verbindlichkeit, welche ohne Rechtsgrund übernommen worden ist. In beiden Fällen würde sich der Besizende, oder der Inhaber des Rechts, aus dem Nachteile eines andern bereichern".

(2) *Ist.* 18, 498. Il quale definisce lo "arricchimento ingiusto quell'aumento patrimoniale, che si fonda su di una causa o rapporto giuridico ingiustificato, perchè la causa prossima dell'acquisto è congiunta per avventura a una causa remota inesistente o inefficace per il diritto".

(3) *Labeo*, III¹, 217 ss., 232 ss., 258 e 290. Aderisce alla presente opinione GIRARD, *Manuel*³, 1011; e *L'histoire de la condictio d'après M. Pernice*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* 19 (1895), 408-425.

Oltre queste prime quattro teorie seguite da gruppi più o meno cospicui di autori, vi sono ancora delle altre isolate, che per le loro tutte speciali spiegazioni sono invece proprie di singoli studiosi, ma non per questo vanno tralasciate anche per la grande autorità dei loro autori.

E. Il Wendt ⁽¹⁾ ritiene: che la *condictio* abbia il suo più naturale fondamento nel diritto di pentirsi, *ius poenitendi*, cioè nel diritto di ripetere il già dato fino al momento, in cui sia stata eseguita la pattuita contraprestazione, o sia altrimenti risultata turpe o priva di causa. Ma una così larga applicazione del *ius poenitendi* non trova assolutamente alcun appoggio nei testi romani, a prescindere poi dal fatto che esso risulta interpolato nella maggior parte dei passi ⁽²⁾.

F. Il Windscheid ⁽³⁾, dopo di avere dichiarato che è

(1) *Reurecht und Gebundenheit*. I. *Die condictio ex poenitentia* (1878), 6 ss., 18 s. e 77 ss. Ma, all'infuori di questa sua nuova idea centrale, egli non manca nello stesso tempo di richiamarsi pure ai due già noti concetti di *causa* e di *aequitas*. Difatti egli sostiene che: "Nicht die Vereitelung der causa erzeugt die condictio sine causa, sondern umgekehrt ihn Eintritt beendet dieselbe", intendendo per causa "die, sowohl Grund als Zweck der stattgehabten Vermögensveränderung bildenden Verhältnisse". E poi aggiunge: "dass die sämtlichen conditiones sine causa in allen ihren Beispielen ausschliesslich aus dem der aequitas widerstreitenden Moment der Bereicherung sine causa entspringen".

(2) Cfr. PACCHIONI, *op. cit.*, 121.

(3) *Pandette* II, §§ 421 - 9, 631 ss. e specialmente 643 ss.; inoltre: *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung* (1850), 48 ss.; *Zwei Fragen aus der Lehre von der Verpflichtung wegen ungerechtfertigter Bereicherung*, in *Leipziger Programm* (1878); e *Die Voraussetzung*, in *Arch. f. civ. Prax.* 78 (1892), 161 ss. Secondo il Windscheid: la presupposizione non ha nel linguaggio giuridico romano alcuna designazione tecnica fissa, ma una delle diverse designazioni, che per essa si trovano nelle fonti, è *causa*. La presupposizione è chiamata *causa* in un doppio senso, e per fermo entrambi i sensi molte volte si intrecciano fra loro; anzitutto perchè in essa sta la "ragione determinante", (*Bestimmungsgrund*) della dichiarazione di volontà, però non un semplice motivo (che a sua volta viene indicato come *causa*), ma proprio una ragione determinante elevata a limitazione della volontà: poi per questo, che ciò che s'è presupposto non può mancare, senza che

assai difficile fondare la *condictio* in una sola formola, che comprenda tutti i casi di applicazione, e dopo di avere distinto perciò l'arricchimento basato sulla volontà del danneggiato da quello non avvenuto coll'assenso dello impoverito, ripone in linea principale il fondamento giuridico della nostra azione nella ben nota sua dottrina della presupposizione. Chi dichiara una volontà sotto una presupposizione, non fa invero dipendere la esistenza dello effetto giuridico voluto dalla realtà di ciò che è presupposto; ma tuttavia è vero, che, in caso di non realtà del presupposto, la sussistenza dello effetto giuridico voluto non corrisponde alla sua vera volontà. Questa differenza fra la volontà effettiva e la volontà vera è appunto appianata coll'imporre all'arricchito l'obbligazione di restituire ciò che egli ha e continua ad avere. Ma la dottrina della presupposizione del Windscheid è stata generalmente respinta da tutti gli autori ⁽¹⁾ per la sua effettiva inconsistenza e specialmente poi per la sua non corrispondenza con le fonti romane, nonostante la parziale equiparazione da lui fatta della presupposizione alla causa.

G. Il Savigny ⁽²⁾ sostiene: che la *condictio* è un'azione

l'arricchimento provocato dalla dichiarazione di volontà, ed in tanto la dichiarazione stessa di volontà, sia illegittimo, per modo che viceversa nella esistenza di ciò che si è presupposto sta la "ragione giustificativa", dello arricchimento provocato dalla dichiarazione di volontà e della dichiarazione stessa di volontà.

(1) Cfr. le osservazioni di FADDA e Bensa in WINDSCHEID, *Pandette* IV, 560 ss.; e PACCHIONI, *op. cit.*, 121.

(2) *Sistema* V, 564 ss. Il Savigny afferma poi: che, raccogliendo in un prospetto generale i casi di *condictiones* ci si dimostra il seguente graduale svolgimento del concetto fondamentale. Il caso originario di *condictio* consiste in ciò, che il proprietario, affidandogli la sua proprietà, aumenta il patrimonio dello accipiente. A questo segue il caso, nel quale si affida allo accipiente soltanto il possesso, ma questi produce con un atto arbitrario l'aumento del suo patrimonio. Inoltre il caso, in cui l'accrescimento del patrimonio viene bensì prodotto dalla volontà del precedente proprietario, ma non per fiducia, sibbene per errore, che ha effetto uguale a quella fiducia. Finalmente uguale effetto è attribuito anche al fortuito arricchimento, senza causa, dell'uno mediante la proprietà dell'altro. Tutti

personale civile, la quale tiene il luogo di una *vindicatio*, che non è più ammissibile nel rapporto che si fa valere. Un oggetto, che apparteneva al patrimonio dell'attore, è trapassato nel patrimonio del convenuto, ed è necessario che mancando la *vindicatio* si agisca con un' *actio in personam* per restituire questo oggetto al patrimonio dell'attore e detrarlo da quello del convenuto. Tipo della *condictio* - secondo tale concetto - è l'azione *ex mutuo*, poichè la cosa, che apparteneva al mutuante, mediante il mutuo passò nel patrimonio del mutuuario, nè vi è più la *vindicatio* da parte del mutuante; ma è giusto che questo oggetto sia restituito dal mutuuario al mutuante: ciò si ottiene colla *condictio*, che ristabilisce l'equilibrio patrimoniale, restituendo l'oggetto dal patrimonio del convenuto a quello dell'attore. Simili alla *condictio ex mutuo* sono tutte quelle *condictiones* basate sopra un arricchimento senza una giusta causa, che sono poi quelle *condictiones indebiti*, *causa non secuta*, *ob turpem vel iniustam causam* e *sine causa*, alle quali ordinariamente si pensa quando si parla di *condictiones*. Rimane la difficoltà, che si trova la parola *condictio* applicata certamente - secondo l'autore - all'azione derivante da obbligazione verbale (*stipulatio*) e da obbligazione letterale (*ex e pensilatio*). Il Savigny dice che ciò solo apparentemente può essere di ostacolo alla sua teorica, perchè la *expensilatio* e la *stipulatio* corrispondono originariamente ad un mutuo, sono forme con cui si rinforza la obbligazione nascente dal mutuo: la *expensilatio* è addirittura la scrittura di un mutuo nei libri domestici, la *stipulatio* è la constatazione verbale di un'ob-

questi casi dunque hanno a comune tra loro l'accrescimento di un patrimonio mediante la diminuzione di un altro patrimonio, accrescimento che o fu sempre senza causa, o ha perduto la sua originaria causa. La maggior parte e i più importanti di questi casi derivano da un atto volontario del primitivo proprietario, e a questi si connettono gli altri casi soltanto come estensioni per intrinseca affinità.

bligazione nascente da mutuo; in seguito questi contratti formali si estendono anche oltre il campo sostanziale del mutuo, ma l'azione rimane quella che era da principio.

La dottrina del Savigny, che purtroppo ha avuto moltissimi seguaci per un primo tempo, è interamente falsa ⁽¹⁾, perchè egli manca di esaminare il vero ed essenziale problema da risolvere: cioè l'origine e il fondamento giuridico della *condictio*, e la natura e la essenza della obbligazione da essa difesa; limitandosi a spiegare soltanto l'avvicendamento e lo scambio della *condictio* con la *vindicatio*, la cui perdita verrebbe appunto compensata dall'altra. Tutta la sua acuta costruzione quindi non sfiora minimamente il problema studiato, potendosi ricavare da essa tutto al più la conclusione, che nella ipotesi di *condictio* si ha un'*actio in personam*, perchè nel caso esiste non un diritto reale, ma invece un diritto di obbligazione: con la quale spiegazione si resta allo stesso punto di partenza e non si avanza nemmeno di un passo. Il principale difetto della teorica del Savigny - noi crediamo - è: che egli in tutta la sua elaborazione tiene presente soprattutto e unicamente il passo di Gai 4, 5, dove alle *actiones in rem* si dà l'appellativo di *vindicationes* in contrapposizione alle *actiones in personam* appellate *condictiones*; la quale definizione - come vedremo - non è altro che la diretta conseguenza dello essenziale significato e del fondamento giuridico di *condictio*. Confinatosi in questo strettissimo punto, considerando soltanto i rapporti fra la *vindicatio* e la *condictio*, egli perde naturalmente di vista l'intera materia e il vero e fondamentale problema da risolvere. Così pure è completamente errata la base di dimostrazione scelta dallo insigne romanista tedesco, cioè l'esempio del mutuo, da cui egli muove per tutta la sua costruzione;

(1) Tale la giudica anche lo SCIALOJA, *Procedura civile romana* (Roma 1936) 357.

poichè per questo contratto nel diritto romano classico spettava veramente e precisamente un'altra azione del tutto autonoma e indipendente e non la *condictio*, che si sostituì effettivamente alla *actio certae creditae pecuniae* solo nel diritto giustiniano.

H. Il Koschembahr - Lyskowski ⁽¹⁾ presenta un'altra complessa dottrina, fondata - come egli dice - oggettivamente sulla mancanza verso la *bona fides* obbiettiva, che svolge nel seguente modo.

La *condictio* esige un aumento patrimoniale in base a una causa, a cui essa è rigorosamente limitata per escludere dal suo campo di applicazione lo arricchimento conseguito senza nessun diritto; il quale deve toccare e pervenire a chi legittimamente appartiene, e a questo ultimo devono perciò servire le azioni a lui spettanti in base al suo diritto, per esempio la *rei vindicatio*, escludendo in simili casi la nostra azione ⁽²⁾. Ed è proprio questa limitazione della *condictio* allo aumento patrimoniale in base a un diritto, che vuole specialmente significare la nota *Negotientheorie* di Giuliano. Lo aumento patrimoniale deriva da una causa; ma questa viene revocata, cosicchè nello ulteriore corso l'arricchimento diviene come se fosse senza causa. La base della causa viene tolta allo aumento patrimoniale, e perciò questo deve essere restituito. Ma la causa dello arricchimento viene revocata solo così largamente, quanto esso è illegittimo. Così la *condictio* si dirige solo contro lo arricchimento dalla causa concernente.

Quindi la legittimità o meno della causa, la cui presenza per la anzidetta ragione è sempre necessaria, è completamente

(1) *Die Condictio als Bereicherungsklage im klassischen Recht* I (Weimar 1903), 21 ss.

(2) Da ciò si chiarisce anche, che l'applicazione della *condictio* in concorrenza con l'azione di contratto diventa sempre più limitata.

irrilevante per l'applicazione della *condictio*, perchè questa azione di impugnazione come talvolta non interviene, malgrado che sia invalida la causa dello arricchimento, così pure può intervenire anche quando questa non ha nessun difetto (*Mangel*). È dunque assai chiaro, che qui la *condictio* non si può basare sulla difettosità della causa (*Mangelhaftigkeit*), la quale tutto al più può soltanto contribuire a rendere illegittimo lo arricchimento; ma invece si fonda unicamente sulla illegittimità (*Unrechtmässigkeit*) dello aumento patrimoniale stesso (1). Da questo principio derivano importanti conseguenze per la determinazione dell'oggetto della *condictio*. Oggetto di questa non è ciò, che è acquistato in base a una causa difettosa; ma ciò che viene ritenuto illegittimamente: e ciò può essere un più o un meno di quello che l'arricchito ha acquistato in base alla causa.

“Der allgemeine Grundsatz der *condictio* ist, dass das zurückgegeben werden muss, was zu Unrecht zurückbehalten wird. Der Verstoss gegen die objektive *bona fides* ist die Grundlage der *condictio*. Dieser allgemeine Grundsatz kommt in allen Kondiktionsfällen zur Anwendung und er ist allgemeine Massstab für das Eingreifen der *condictio*. Aber es ist klar, dass die römischen Juristen bemüht sein mussten, für diesen allgemeinen Grundsatz konkretere Ausdrücke zu finden. Aus diesem Bemühen erklären sich die einzelnen Kondiktionsfiguren. Und wenn die römischen Juristen sagen, dass der Bereicherte die Bereicherung herausgeben muss, weil die

(1) L'autore insiste molto sull'affermazione: che la *condictio* è diretta non contro la causa dello aumento patrimoniale, ma invece contro lo stesso aumento patrimoniale. E cerca di spiegare questa osservazione, mettendo in rilievo la differenza, che passa fra il caso del pagamento dello indebito e quello del diritto di ritenzione; poichè nel secondo caso la causa dello arricchimento è formata anche dal pagamento, però non è contro questo che si dirige il diritto di ritenzione, ma invece contro qualche altra cosa diversa da ciò che è stato pagato, come per esempio lo indennizzo delle spese.

Bereicherung bei ihm *sine causa* oder *ex iniusta causa* (1) ist, so wollen sie damit nur zum Ausdruck bringen, dass der Bereicherte eine unrechtmässige Vermögensvermehrung erfahren hat. Nur so erklärt sich die Berufung auf die *aequitas*, welche die *condictio* geschaffen hat (2) „.

Anche Koschembahr - Lyskowski suppone che il diritto oggettivo forma la base della *condictio*: cioè il diritto oggettivo determina, quando un aumento patrimoniale è illegittimo, e deve perciò essere restituito. Nel sistema giuridico sono enumerati singolarmente o solo generalmente tutti i casi, nei quali il ritenere lo aumento patrimoniale costituisce „eine Fideswidrigkeit „. „Diese Fideswidrigkeit gibt uns also die Grundlage des objektiven Rechtes an und weist uns damit den Weg der Fortbildung des objektiven Rechtes „ (3).

Infine egli afferma: che la sua concezione, fondante la causa della *condictio* oggettivamente sulla mancanza verso la *bona fides*, si distingue nettamente dalla opinione dominante dello arricchimento, perchè questa - facendo direttamente derivare in modo subiettivo la *condictio* dalla volontà delle parti - lascia attuare questa volontà, in parte nello accordo quasi contrattuale delle parti, e in parte nella volontà unilaterale del datore. In base a questa dottrina la *condictio* interviene

(1) V. D. 12, 4, 10; 12, 5, 6; 12, 6, 34; 12, 6, 56 e 66; 12, 7, 1 pr. e 3; 12, 7, 3 - 4; 19, 1, 30 pr.; 23, 3, 50 pr.; 24, 1, 6; 25, 2, 25; e 37, 6, 3, 5.

(2) V. 12, 1, 32; 12, 6, 14 e 66.

(3) „Denn die Praxis als Gewohnheitsrecht ist doch auch objektives Recht. Und schliesslich kommt es doch vor allem darauf an, wann die Praxis die *condictio* gewähren soll. Allerdings kann es das objektive Recht versuchen, alle Fälle, in denen eine Vermögensvermehrung als unrechtmässige zurückgegeben werden soll, erschöpfend aufzuzählen. Gelingen wird dieser Versuch nicht. Die Fortbildung der Lebensverhältnisse wird neue Fälle schaffen, in denen die Zurückbehaltung einer Vermögensvermehrung als fideswidrig erscheinen muss. Wollen wir da dem praktischen Leben nicht Gewalt antun, so werden wir auch die *condictio* als Bereicherungsklage neben den vom objektiven Recht ausdrücklich aufgezählten Fällen nicht entbehren können „.

appunto, perchè risulta dalla volontà quasi contrattuale delle parti o dalla unilaterale volontà del datore, che l'aumento patrimoniale non deve spettare al destinatario, e perciò questi deve restituire l'arricchimento. Secondo la sua concezione invece l'arricchito deve restituire l'arricchimento, perchè questo offende obiettivamente la *bona fides*. Non dipende quindi dalla volontà delle parti o del datore. Da ciò consegue specialmente, che talvolta la *condictio* interviene, malgrado che nessuna colpa vi sia da parte del destinatario. Viceversa secondo la teoria della volontà, in modo conseguente la *condictio* non dovrebbe logicamente intervenire, quando la volontà si realizzasse senza colpa.

A noi sembra, che la concezione del Koschembahr-Lyskowski sia sostanzialmente altrettanto insufficiente, quanto la opinione della volontà delle parti, da lui a ragione criticata.

Difatti: è del tutto assurdo pretendere di spiegare la *condictio* con la teoria della volontà, sia perchè non è assolutamente ammissibile che la sola volontà unilaterale del datore possa fare sorgere una obbligazione da parte del destinatario; e sia perchè come è da respingersi - secondo quanto abbiamo già detto avanti - l'accordo contrattuale delle parti, così pure è da respingersi l'accordo quasi contrattuale di esse: essendo la categoria del quasi - contratto - già di per se stessa assai discussa in dottrina e per nulla precisa e chiara - una semplice classificazione dogmatica, priva di qualsiasi vero e fondato principio giuridico e sorta molto tardi, che non può di conseguenza riuscire a spiegare la obbligazione protetta dalla *condictio*, originaria e di gran lunga precedente quella categoria.

Il Koschembahr - Lyskowski da parte sua poi introduce nella sua speciale e complessa concezione un nuovo elemento: la *bona fides* obbiettiva, la mancanza verso la quale costituirebbe l'essenziale e principale fondamento della *condictio*.

Però egli nè spiega nè determina minimamente, che cosa sia da intendersi per questa *bona fides* obbiettiva, che risulta quindi un concetto del tutto astratto e immaginario. Senza dire inoltre che l'astrusa e indefinita espressione *bona fides* è tanto più pericolosa e confusa, in quanto la dottrina romanistica insiste energicamente sulla netta e assoluta distinzione delle *condictiones*, le quali sarebbero - secondo essa - soltanto e unicamente *iudicia stricti iuris*, dai direttamente contrapposti *iudicia bonae fidei*.

Nè egli riesce a riparare questa sostanziale deficienza del suo sistema ricorrendo alla illegittimità dello stesso aumento patrimoniale, costituente l'altro aspetto della sua complessa e particolare opinione. Perchè anche qui - all'infuori della variazione delle parole adoperate dai precedenti autori - il Koschembahr - Lyskowski nè spiega nè determina minimamente, che cosa significhi veramente illegittimo. E tanto meno perviene a superare la presente enorme difficoltà richiamandosi ai momenti, che fanno apparire l'aumento patrimoniale quale illegittimo, che egli - pure dichiarando di volere ricercare e fissare prescindendo dalle otto note figure di *condictio* ⁽¹⁾ - fini-

(1) Che egli riunisce e specifica sotto i seguenti principii. È illegittimo l'aumento patrimoniale: 1) che è nato da involontario pagamento di un indebito; 2) quello, su cui spettava al condizente un diritto; 3) quello, che è fatto con riguardo a un arricchimento impugnato in ritardo; 4) quello, che si basa esclusivamente su una causa di acquisto formale, senza la quale esso spetterebbe al condizente; 5) quello, che contraddice a un accordo; 6) quello, che è avvenuto solo "treuweise"; 7) quello, che è avvenuto per un determinato scopo, per quanto questo scopo non venga raggiunto; e 8) quello, che è avvenuto *contra legem*.

"Allgemein wollen wir dabei hervorheben, dass die erwähnten Grundsätze nur ein Niederschlag des allgemeinen Billigkeitssatzes sind, und dass jene Grundsätze selbst im konkreten Fall ein Korrektiv in dem allgemeinen Billigkeitssatz von der Verpflichtung der Rückgabe unrechtmässiger Vermögensvermehrung finden müssen. So werden wir in jedem einzelnen Fall der *condictio* zwei Voraussetzungen feststellen können. Die eine Voraussetzung wird sich durch einen der angegebenen Grundsätze bestimmen lassen. Die andere Voraussetzung ist, dass im gegebenen Falle nichts vorliege, was trotz jener ersten Voraussetzung die Rückforderung als fideswidrig erscheinen lasse."

sce in fondo col farli coincidere e confondere nei singoli casi di applicazione con queste stesse figure, le quali d'altra parte non sono state stabilite e perfezionate - come egli crede - dai giuristi romani classici, ma in verità soltanto dai giustinianeî.

La concezione del Koschembahr - Lyskowski è dunque un continuo e interminabile circolo vizioso, che non raggiunge mai una precisa ed esatta definizione: perchè dopo lo aumento patrimoniale in base a una causa in seguito revocata tanto da farlo apparire senza causa mette la *bona fides* obbiettiva; inoltre dopo questa la illegittimità dello arricchimento stesso; infine dopo quest' altra incognita mette i momenti, che fanno apparire nei singoli casi di applicazione lo aumento patrimoniale come illegittimo, anche essi indefiniti. Cosicchè egli in ultima analisi - per liberarsi definitivamente da tutte queste pastoie - è costretto a supporre che il diritto oggettivo costituisce soprattutto la base della *condictio*, in quanto è il diritto oggettivo che determina fondamentalmente: quando lo aumento patrimoniale è sostanzialmente illegittimo e deve perciò essere restituito, perchè nel sistema giuridico si trovano enumerati singolarmente o solo generalmente tutti i casi, nei quali il ritenere lo arricchimento costituisce "eine Fideswidrigkeit",.

Ora questa ultima affermazione si equivale perfettamente a una esplicita e confessata negazione della intrinseca e intima fondatezza dello importante istituto giuridico rappresentato dalla *condictio*, che pure ha una origine così antica e una base giuridica così solida e profonda da persistere e continuare ininterrottamente in tutti i tempi e in tutti i sistemi giuridici sino alle moderne legislazioni, il che mostra sufficientemente la sua piena vitalità. Nemmeno il Koschembahr-Lyskowski quindi, come tutti gli altri precedenti autori arriva a penetrare nella intima essenza e nella intrinseca

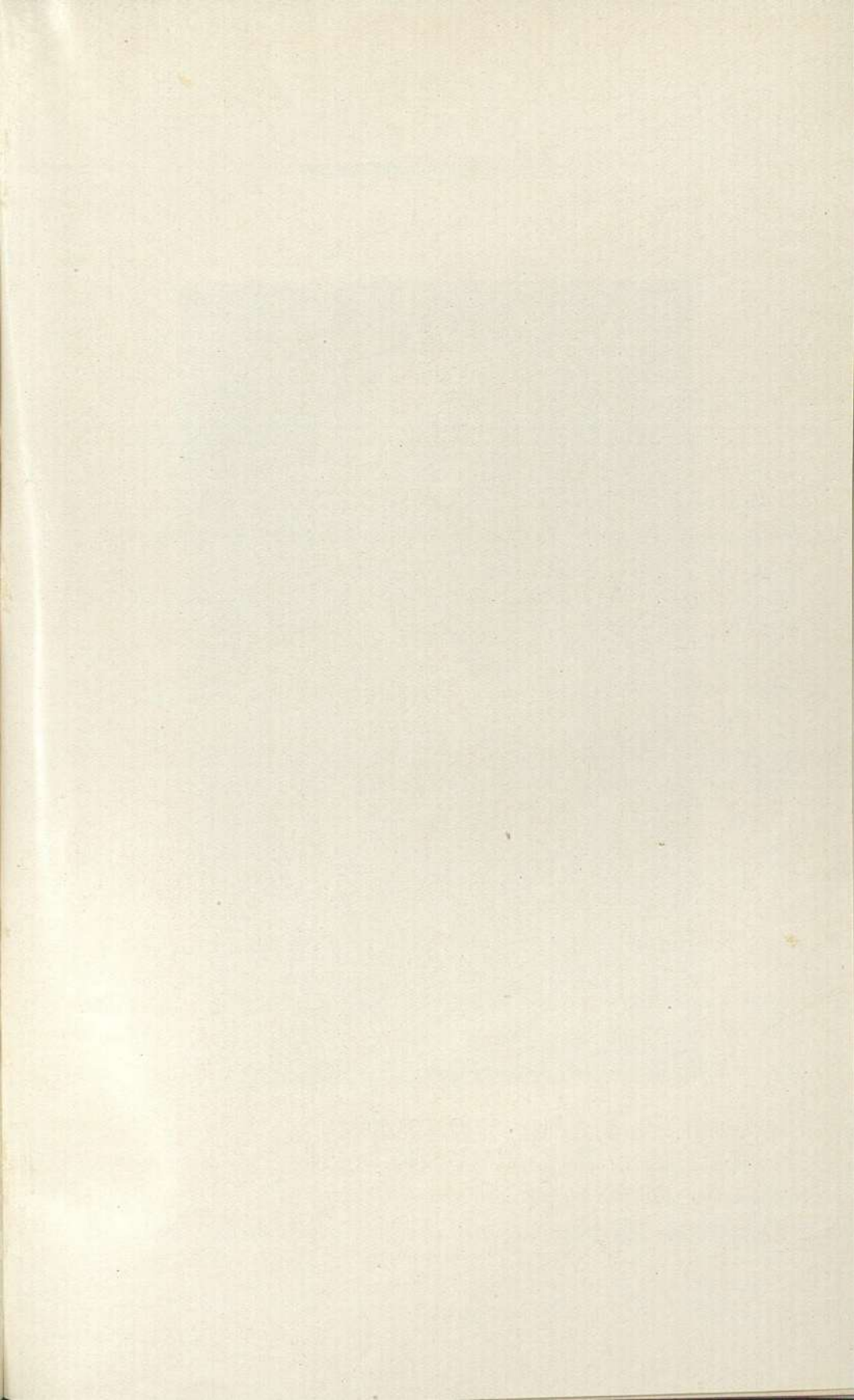
struttura della nostra azione; perciò l'insigne romanista tedesco non riesce con la sua complessa e speciale concezione a indicare e fissare il vero e preciso rapporto giuridico protetto dalla *condictio*; non perviene egli a determinare particolarmente ed esattamente la vera funzione di questa e la natura giuridica della singolare ed essenziale obbligazione difesa dalla *condictio*; manca egli dunque, nonostante tutte le sue circonlocuzioni, di dare a fondamento di questa interessante azione un principio giuridico unitario, ben caratterizzato e individuato corrispondente alla sua natura e funzione.

La incertezza e la infondatezza del vago e astratto sistema di Koschembahr - Lyskowski appare pure in una maniera evidente e chiara nella inutile utilizzazione, che egli fa per la dimostrazione della sua astrusa concezione - oltre che della insostenibile teorica del *negotium* di Giuliano - anche delle insignificanti espressioni *sine causa* e *non ex iusta causa* e della *aequitas*, dalla quale fa direttamente derivare la *condictio*. Tutti principii e concetti questi, che egli tende inutilmente e vanamente di combinare assieme: non solo perchè essi sono fra loro fortemente e stridentemente contrarii, ma anche e soprattutto perchè essi - come dimostreremo nel seguente paragrafo - non corrispondono affatto al pensiero genuino dei giuristi classici, essendo stati introdotti nelle fonti romane per la prima volta soltanto dai postclassici e dai compilatori giustinianeî.

UBALDO ROBBE

Direttore responsabile: LUIGI RENZETTI

Finito di stampare il 26 - 2 - 1941 XIX nello Stab. Tip. Editoriale Urbinate - Urbino





PROF. UGO TOMBESI
(1874 - 1939)

UGO TOMBESI

Il 16 Aprile 1939 si spegneva improvvisamente in Milano il prof. Ugo Tombesi, ordinario di Scienza delle Finanze, e Preside della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Urbino dal 1935.

Nato a Pesaro il 6 Settembre 1874, conseguì nel 1899 a Venezia, presso il R. Istituto Superiore di Commercio, il diploma per l'insegnamento delle materie economiche negli Istituti tecnici. Nel 1899-90 insegnò, dopo aver superato brillantemente il concorso governativo, materie economiche nel R. Istituto Tecnico di Melfi, l'anno successivo fu trasferito al R. Istituto Tecnico di Bari, dove gli fu affidato l'incarico di diritto marittimo, ed infine nel Novembre 1901 fu trasferito nel R. Istituto Tecnico della Sua Pesaro alla quale era legato dai più cari ricordi dell'infanzia e gioventù. Promosso prima titolare, poi ordinario, venne chiamato alla direzione della Università popolare di Pesaro ed a quella della Rivista di emigrazione, ma nè l'intensa attività che in tale veste dovette esplicare, nè i delicati incarichi amministrativi (fu Vice Presidente e membro della Commissione finanziaria della Repubblica di S. Marino) e le importanti cariche ricoperte (tra l'altro fu Sindaco di Pesaro dal Settembre 1909 al Luglio 1914) affievolirono in Lui l'amore allo studio, quella passione per i problemi economici e finanziari di cui con immutata foga giovanile e sicura competenza amava discutere sempre con amici, colleghi, discepoli.

Nel gennaio 1914 conseguì nella R. Università di Bologna, ad unanimità di voti, la libera docenza in Scienza delle Finanze e diritto finanziario, e nel Maggio venne nominato professore straordinario per l'insegnamento di tale disciplina

nell'Università di Urbino, dove insegnava per incarico la Statistica dal 1911. Promosso ordinario nel 1916, rifiutò sempre chiamate a sedi universitarie più importanti: legato all'Università di Urbino dai ricordi incancellabili dei primi anni di insegnamento universitario, le rimase fedele ed attaccatissimo sempre, fino alla morte. Anima buona e semplice, amava l'insegnamento in sè per le soddisfazioni che ne riceveva, non per gli onori che facilmente poteva ricavarne.

Nell'immediato dopo guerra prestò disinteressatamente la Sua opera preziosa nella Commissione per la emigrazione presieduta dal Senatore Bodio, e fu Presidente del Patronato profughi di Pesaro.

Negli ultimi anni gli fu affidata dal Ministero la Presidenza del Liceo Musicale Rossini, il cui potenziamento ricevette il massimo impulso dalla Sua opera sapiente di saggio amministratore.

Modesto e semplice, amava nascondere la Sua profonda e vastissima cultura, anzichè farne sfoggio: pur avendo formato la Sua educazione scientifica nel periodo aureo delle dottrine liberali, la Sua mente aperta intese subito l'importanza dei nuovi principii rinnovatori nel campo economico e finanziario: nella cattedra oltrechè nella vita i nuovi principii ed indirizzi dell'economia corporativa trovarono in Lui un appassionato e convinto sostenitore. Ai colleghi che poterono apprezzarne la cultura e la bontà, ma soprattutto ai discepoli che in una lunga serie di anni trovarono in Lui il padre oltrechè il maestro, il Suo ricordo rinnova il rimpianto della immatura perdita.

L. S.